



CODICE DI RETE

Condizioni Transitorie di Accesso

*Il presente documento è pubblicato esclusivamente come composizione grafica dei singoli capitoli in vigore.
Data ultimo aggiornamento: 20/08/2024.*

INDICE

INTRODUZIONE

OPERATORI

SEZIONE 1 – INFORMAZIONE

Capitolo 1	CONTESTO NORMATIVO
Capitolo 2	DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE
Capitolo 3	DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Allegato 3A	ODORIZZAZIONE DEL GAS
Capitolo 4	PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

SEZIONE 2 – ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

Capitolo 5	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO
Capitolo 6	REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA
Allegato 6A	CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA

SEZIONE 3 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Premessa alla sezione	
Capitolo 7	TRANSAZIONI DI CAPACITÀ
Capitolo 8	PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE
Capitolo 9	BILANCIAMENTO
Allegato 9A	PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO
Allegato 9B	REGOLE DI ALLOCAZIONE APPLICABILI AI PUNTI DI RICONSEGNA NON INTERCONNESSI A RETE DI DISTRIBUZIONE
Allegato 9C	CALCOLO DELLA PORTATA IN SALTO CRITICO
Capitolo 10	MISURA DEL GAS

Capitolo 11	QUALITÀ DEL GAS
Allegato 11A	REQUISITI DI QUALITÀ DEL GAS
Capitolo 12	PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

SEZIONE 4 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Capitolo 13	QUALITÀ DEL SERVIZIO
-------------	----------------------

SEZIONE 5 – PROGRAMMAZIONE

Capitolo 14	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI
Capitolo 15	COORDINAMENTO OPERATIVO

SEZIONE 6 – AMMINISTRAZIONE

Capitolo 16	NORMATIVA FISCALE E DOGANALE
Capitolo 17	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Capitolo 18	RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
Capitolo 19	DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 7 – EMERGENZA

Capitolo 20	GESTIONE DELLE EMERGENZE
Capitolo 21	MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

SEZIONE 8 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

Capitolo 22	AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
-------------	----------------------------------

CONVENZIONI GENERALI

*Il presente documento è pubblicato esclusivamente come composizione grafica dei singoli capitoli in vigore.
Data ultimo aggiornamento: 01/08/2023.*

INTRODUZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Le disposizioni contenute nel presente documento, predisposte in conformità con la delibera n. 137/02 dell'Autorità e successive modifiche, costituiscono le condizioni generali relative alla prestazione del servizio di trasporto di gas naturale erogato da Retragas sulla propria rete di trasporto regionale: per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle relative disposizioni di legge applicabili.

Il Trasportatore e l'Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali condizioni, in forza della stipula del Contratto di Trasporto.

Il presente documento, gli allegati e il contratto di trasporto costituiscono l'intera disciplina del rapporto tra il trasportatore e l'utente. Nessuna delle parti sarà pertanto autorizzata a formulare nei confronti dell'altra parte domande, richieste o pretese che non trovino fondamento nelle disposizioni contenute nel presente documento.

TITOLARITÀ DEL GAS TRASPORTATO

La consegna del gas al Trasportatore da parte dell'Utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo al Trasportatore stesso, il quale custodisce il gas ai soli fini della prestazione del servizio. Restano fermi in ogni caso gli obblighi assunti dall'Utente medesimo nei confronti del Trasportatore con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il conseguente conferimento delle capacità di trasporto.

STRUTTURA DEL CODICE DI RETE

Il codice di rete è stato predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato A della delibera n. 137/02.

Il capitolo 1 "Contesto normativo" descrive il quadro normativo di riferimento rilevante ai fini dell'attività di trasporto.

Il capitolo 2 "Descrizione della rete e della sua gestione" descrive il sistema di trasporto di Retragas e le attività di dispacciamento.

Il capitolo 3 "Descrizione dei servizi" descrive i servizi che Retragas offre con le proprie attività di trasporto e dispacciamento.

Il capitolo 4 "Procedure di coordinamento informativo" descrive i sistemi per lo scambio di informazioni tra Retragas e gli Utenti e le misure adottate per garantire la riservatezza dei dati.

Il capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" descrive i requisiti per l'accesso al sistema di trasporto di Retragas, le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura per il conferimento di capacità di trasporto. Il capitolo descrive inoltre le durate dei periodi di conferimento, le modalità di determinazione delle capacità conferibili e la cadenza dei conferimenti.

Il capitolo 6 "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna" descrive la procedura per la richiesta di allacciamento e gli adempimenti necessari per la realizzazione

dei punti di riconsegna. Specifica, inoltre, le condizioni per gli avviamenti di nuovi punti di riconsegna, i potenziamenti e le chiusure di punti di riconsegna esistenti.

Il capitolo 7 "Transazioni di capacità" descrive le modalità con le quali avvengono le cessioni ed i trasferimenti di capacità.

Il capitolo 8 "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione" descrive le modalità con le quali gli Utenti eseguono la prenotazione di capacità e le modalità di assegnazione di tali capacità da parte di Retragas, anche nel caso di vincoli di capacità e per esigenze di manutenzione.

Il capitolo 9 "Bilanciamento" descrive le attività di bilanciamento fisico e commerciale della rete.

Il capitolo 10 "Misura del gas" descrive le modalità per la misura della quantità del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni.

Il capitolo 11 "Qualità del gas" specifica gli intervalli ammessi contrattualmente dei parametri energetici e di qualità del gas, alla consegna e riconsegna. Il capitolo descrive altresì le modalità per la misura dei suddetti parametri.

Il capitolo 12 "Pressioni di consegna e di riconsegna" specifica gli intervalli di pressione ammessi contrattualmente nei punti di consegna e riconsegna.

Il capitolo 13 "Qualità del servizio" descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

Il capitolo 14 "Programmazione e gestione delle manutenzioni" descrive le modalità con le quali Retragas programma e comunica gli interventi di manutenzione sulla rete di trasporto. Il capitolo descrive inoltre il trattamento commerciale dei casi in cui gli interventi causano riduzioni del servizio.

Il capitolo 15 "Coordinamento operativo" descrive le procedure con le quali Retragas si interfaccia con l'impresa maggiore di trasporto e con le imprese di distribuzione per assicurare il trasporto efficiente e sicuro di gas.

Il capitolo 16 "Normativa fiscale e doganale" richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che Retragas e gli Utenti si assumono in qualità di depositari fiscali.

Il capitolo 17 "Fatturazione e pagamento" descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti.

Il capitolo 18 "Responsabilità delle parti" descrive la procedura adottata in caso di controversie, in merito all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto.

Il capitolo 19 "Disposizioni Generali" descrive la disciplina generale applicata al contratto.

Il capitolo 20 "Gestione delle emergenze" descrive le procedure che Retragas attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio della rete, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Il capitolo 21 "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale" descrive le modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero della attività produttive, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00. Nel capitolo si descrivono altresì gli adempimenti di Retragas, degli Utenti e dei loro clienti.

Il capitolo 22 "Aggiornamento del codice di rete" descrive le modalità di aggiornamento del codice di rete.

INFORMAZIONI DISPONIBILI NEL SITO INTERNET DI RETRAGAS

Il codice di rete fa riferimento a documenti ed informazioni pubblicate nel sito internet di Retragas, il cui indirizzo è: www.retragas.it.

Le informazioni ed i documenti sono continuamente aggiornati da Retragas. È cura dell'Utente utilizzare le informazioni ed i documenti più aggiornati.

VERSIONE E DATA DI PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI RETE

Il Codice di Rete è stato predisposto al fine di garantire l'accesso al servizio di trasporto sulle reti operate agli Utenti che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000.

La versione più aggiornata del Codice di Rete è disponibile sul sito internet www.retragas.it ed è adottata come disciplina delle Condizioni Transitorie di Accesso.

OPERATORI

Di seguito vengono citati in ordine alfabetico i principali attori il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto gas naturale.

I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più compiti contemporaneamente.

Definizione	Descrizione
<i>Autorità</i>	L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con legge 14 novembre 1995, n.481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. Ha sede a Milano, Piazza
<i>Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)</i>	CSEA è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'ambiente. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie e degli oneri di sistema dagli operatori; il gettito di tali componenti viene raccolto nei conti di gestione dedicati e successivamente erogato a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità.
<i>Cliente Finale o Cliente</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il Gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo 164/00, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Comitato di consultazione</i>	Organo tecnico di consultazione per l'attività di trasporto, costituito ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/gas n° 55/09.
<i>Distributore / Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del Gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Fornitore Ultima Istanza (FUI) / Fornitore di Default Trasporto (FdDT)</i>	Servizio, istituito da ARERA, per garantire ai clienti la continuità nella fornitura energetica nel caso in cui abbiamo perso il proprio fornitore. Il servizio FdDT è svolto da Snam Rete Gas; il FUI, a seconda del territorio, viene scelto da AU tramite bando biennale.
<i>Gestore dei Servizi Energetici (GSE)</i>	Ente gestore di energia da fonti rinnovabili.
<i>Impresa di Rigassificazione</i>	L'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di GNL.
<i>Impresa di Stoccaggio</i>	L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di Gas Naturale
<i>Impresa Maggiore di Trasporto</i>	La società Snam Rete Gas S.p.A.

<i>Operatore Allacciato</i>	Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto di Riconsegna. Al Punto di Riconsegna possono essere allacciati: > Clienti Finali; > Imprese di Distribuzione; > Altre reti.
<i>Produttore di Gas o di Biometano/ Impresa di Produzione</i>	<i>La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi</i> che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del Gas prodotto ovvero la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano.
<i>Sistema Informativo Integrato (SII) – Acquirente Unico (AU)</i>	Il Sistema Informativo Integrato (SII) è l'infrastruttura centralizzata, realizzata e gestita da Acquirente Unico, tramite cui vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche punti e dati di misura), tra distributori, utenti e trasportatori relativi alle utenze gas naturale allacciate a reti di distribuzione interconnesse a reti di trasporto.
<i>Trasportatore</i>	La società Retragas srl. che fornisce, secondo le regole definite nel Codice di Rete/Condizioni Transitorie di Accesso, il servizio di trasporto e di dispacciamento gas naturale sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata.
<i>Utente</i>	Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

1 CONTESTO NORMATIVO

1.1	LEGISLAZIONE COMUNITARIA	2
1.1.1	La direttiva europea 98/30/CE	2
1.1.2	La direttiva europea 03/55/CE	2
1.1.3	Il regolamento 1775/2005/CE	2
1.2	LEGISLAZIONE NAZIONALE	3
1.2.1	Legge n. 481/95	3
1.2.2	Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. "decreto Letta")	3
1.2.3	Decreto ministeriale 24 giugno 2002	4
1.2.4	Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. "legge Marzano")	5
1.2.5	Decreto Ministeriale 29 settembre 2005	5
1.3	DELIBERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	5
1.3.1	Deliberazione n. 120/01	5
1.3.2	Deliberazione n. 144/07	5
1.3.3	Deliberazione n. 11/07 (con integrazioni dalla n. 311/01)	6
1.3.4	Deliberazione n. 137/02	6
1.3.5	Deliberazione n. 42/05	6
1.3.6	Deliberazione n. 138/04	6
1.3.7	Deliberazione n. 166/05	7
1.3.8	Deliberazione n. 185/05	7
1.3.9	Deliberazione n. 147/19	7
1.3.10	Deliberazione n. 139/23	8
1.3.11	Deliberazione n. 512/21 e s.m.i.	8

1.1 LEGISLAZIONE COMUNITARIA

1.1.1 La direttiva europea 98/30/CE

Il processo di regolamentazione del settore del gas naturale in ambito comunitario è stato avviato mediante l'emanazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Obiettivo principe del legislatore comunitario fu quello di operare un processo di liberalizzazione del settore al fine di creare un mercato interno del gas, ossia, in conformità a quanto dispone il trattato di Maastricht, "uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale".

Dalla direttiva si desumono quindi i principi attraverso cui conseguire l'obiettivo principale: l'eliminazione dei monopoli legali nel campo della produzione, degli interscambi commerciali e della realizzazione delle reti di trasporto; la trasparenza delle imprese, mediante la separazione contabile delle loro attività interne alla filiera del gas; il diritto di accesso alle infrastrutture a rete ed ai servizi accessori per soggetti terzi qualificati, nonché l'apertura omogenea e crescente dei mercati nazionali in termini di libertà d'acquisto dei clienti idonei e di libertà di vendita delle imprese¹.

1.1.2 La direttiva europea 03/55/CE

La Direttiva 03/55/CE, approvata nella seconda metà del 2003 e che abroga la direttiva 98/30/CE, vuole dare un quadro di riferimento chiaro e completo al mercato del gas europeo, cercando di completare i disposti della precedente direttiva, con indicazioni più precise e dando una chiara accelerazione al processo da questa avviato prevedendo la completa apertura dei mercati gas di tutti gli stati membri entro il 1° Luglio 2007.

Le disposizioni sufficientemente chiare, precise e determinate sono applicabili dall'entrata in vigore della direttiva stessa.

1.1.3 Il regolamento 1775/2005/CE

Il regolamento del 28 settembre 2005 stabilisce norme non discriminatorie per l'accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali, tramite la definizione di principi armonizzati riguardanti:

- le tariffe o le relative metodologie di calcolo,

¹ Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003 è stata pubblicata la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

- ❑ l'accesso alla rete e l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi,
- ❑ i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione,
- ❑ la determinazione degli obblighi di trasparenza,
- ❑ le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

1.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE

1.2.1 Legge n. 481/95

Con la legge citata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", il legislatore italiano intende garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, proponendosi di assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, e con l'obiettivo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

In particolare, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse (art.1).

A tal fine viene istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale è deputata, tra l'altro, a controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, come quello di trasporto, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, e a prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

1.2.2 Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. "decreto Letta")

La direttiva gas è stata recepita in Italia attraverso la legge 17 maggio 1999, n. 144 (legge delega) e attuata col decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (decreto Letta) recante norme comuni per il mercato interno del gas e attuativo della legge delega stessa.

Con l'art. 41 la legge delega ha dettato le linee guida cui il Governo doveva uniformarsi per dare attuazione alla direttiva, stabilendo in particolare che le norme attuative avrebbero dovuto garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas e che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano società separate per le attività di importazione, trasporto e stoccaggio e distribuzione.

Il decreto Letta, sulla scorta delle linee guida suddette, ha provveduto a disciplinare ogni singola tratta della filiera del gas (importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e spacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita).

Per quanto attiene all'attività di trasporto, essa viene definita come "il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione", ed è considerata attività di interesse pubblico. In particolare, le imprese che svolgono tale attività sono tenute ad allacciare alla propria rete i soggetti che ne facciano richiesta, purché le opere siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

Le imprese che svolgono queste attività sono responsabili dei servizi accessori al governo dei flussi del gas e sono obbligate a tutte le attività che assicurino sicurezza, affidabilità, efficienza, minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

Tali imprese devono agire secondo un codice di rete, da adottarsi, per le imprese di trasporto esistenti, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento col quale l'Autorità fissa i criteri di accesso alla rete. Mediante tale codice si regola quindi l'accesso al sistema che le imprese di trasporto sono obbligate a concedere a chi ne faccia richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso.

Le imprese di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema alle altre imprese o ai clienti idonei che non dispongano della capacità richiesta necessaria o qualora l'accesso impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" (art. 24-25-26).

1.2.3 Decreto ministeriale 24 giugno 2002

Il decreto stabilisce i criteri in base ai quali il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 17 del decreto Letta, rilascia alle imprese del gas l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale sull'intero territorio nazionale. A tal fine il richiedente deve avere disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri stabiliti nel decreto Letta, alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale; deve dimostrare la provenienza del gas naturale e l'affidabilità del sistema del trasporto; deve dimostrare infine l'adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

Le autorizzazioni possono essere revocate in caso di accertamenti difforni da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto Letta, di mancata comunicazione del perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas ed alla capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste. La revoca costituisce valido motivo di diniego per un periodo di due anni di nuove autorizzazioni per la vendita del gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante.

1.2.4 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. “legge Marzano”)

Con la legge citata, recante norme per il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, il legislatore italiano:

- ❑ precisa gli ambiti di influenza normativa dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione degli obiettivi generali di politica energetica;
- ❑ integra e/o modifica le principali norme dei diversi settori energetici.

1.2.5 Decreto Ministeriale 29 settembre 2005

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2005, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 4, e dell'articolo 36, del decreto legislativo n. 164/00 e dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 239/04 stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.

1.3 DELIBERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1.3.1 Deliberazione n. 120/01

La Deliberazione n. 120/01 ha stabilito, in ottemperanza al disposto dell’art. 23 del decreto Letta, i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo del terminale di GNL, per il primo periodo di regolazione.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi delle attività di trasporto e di rigassificazione, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La Deliberazione aveva altresì provveduto a disporre con urgenza in merito al conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero e di uscita della rete nazionale e dei punti di riconsegna, nonché in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema, da applicarsi fino all’emanazione delle disposizioni di cui all’art. 24, c. 5 del decreto Letta. Queste ultime sono state emanate attraverso la Deliberazione n. 137/02. La Deliberazione è stata successivamente integrata con l’introduzione di una riduzione del corrispettivo unitario di capacità nei casi di avviamento e prevedendo un regime tariffario agevolato nei casi di prelievo concentrato in periodi definiti come “fuori punta”

1.3.2 Deliberazione n. 144/07

La Deliberazione riconosce ai clienti idonei la facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale.

1.3.3 Deliberazione n. 11/07 (con integrazioni dalla n. 311/01)

La Deliberazione in oggetto detta le direttive per la separazione contabile ed amministrativa imposta ai soggetti giuridici, che operano nel settore del gas, dall'art. 21 del decreto Letta, tra i quali figurano anche le imprese di trasporto del gas.

Le separazioni hanno l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci delle imprese del gas e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni.

1.3.4 Deliberazione n. 137/02

Con tale Deliberazione l'Autorità ha definito criteri atti a garantire a tutti gli Utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo quindi obblighi informativi a carico delle imprese di trasporto a beneficio degli Utenti e dell'Autorità, nonché le condizioni di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di trasporto ai quali le imprese di trasporto di gas devono uniformarsi nell'elaborazione del proprio codice di rete.

In particolare il codice di rete, espressione dell'attività di autoregolamentazione imposta dal decreto Letta, deve contenere le regole finalizzate ad individuare gli Utenti coi quali l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le regole finalizzate a determinare la capacità di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo, oltre alle condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare con gli Utenti i quali abbiano avuto accesso alla rete.

La Deliberazione è stata poi integrata e modificata dalla Deliberazione n° 41/05 che ha introdotto:

- ☐ la definizione puntuale di "emergenza di servizio";
- ☐ l'esenzione al pagamento dei corrispettivi di scostamento nei casi di fornitura di gas naturale a mezzo di carri bombolai in alcuni casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione.

1.3.5 Deliberazione n. 42/05

La Deliberazione reca le nuove disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e il gas precedentemente regolamentate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 127/03 e revoca tale delibera.

1.3.6 Deliberazione n. 138/04

La Deliberazione n. 138/04, **con le modifiche apportate dalle delibere n. 192/04, n. 249/05, n. 108/06 e n. 17/07**, definisce i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei relativi codici di rete. In tale ambito, sono peraltro introdotti alcuni obblighi/modifiche di rilievo inerenti all'attività di trasporto. In particolare, tali novità riguardano:

- ❑ L'introduzione di oneri informativi a favore dell'impresa di trasporto da parte delle società di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita, così come definiti dall'art. 10.3 della suddetta delibera;
- ❑ La modalità di allocazione dei quantitativi di gas tra i diversi utenti presenti su un punto di riconsegna della rete di trasporto che serve reti di distribuzione;
- ❑ La modifica della disciplina dei trasferimenti di capacità;
- ❑ La definizione dei profili di prelievo standard per l'allocazione dei volumi di gas nei punti di interconnessione tra rete di distribuzione e rete di trasporto (deliberazione n.17/07).

1.3.7 Deliberazione n. 166/05

La Deliberazione n. 166/05, aggiornata con le successive modifiche introdotte dalle delibere n. 32/06, n. 50/06, n. 168/06, n. 192/06 e n. 45/07, ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, con decorrenza dall'anno termico 2005-2006.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi riconosciuti all'impresa di trasporto per lo svolgimento della propria attività, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La Deliberazione disciplina altresì:

- ❑ la modalità di formulazione tariffaria per le nuove imprese di trasporto che vengono a costituirsi durante il secondo periodo di regolazione;
- ❑ le riduzioni tariffarie riconosciute nei casi di avviamento di nuovi punti di riconsegna (delibere n° 144/04, 05/05) e nei casi di capacità conferite ai punti di riconsegna a servizio di forniture interrompibili;
- ❑ i casi di punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta (Deliberazione n° 06/05).

1.3.8 Deliberazione n. 185/05

La Deliberazione contiene disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, disciplinando in particolare:

- ❑ La misurazione dei parametri di qualità del gas naturale e il monitoraggio di tale attività;
- ❑ La registrazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività sopradette e i tempi e modi di comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

1.3.9 Deliberazione n. 147/19

La Deliberazione riforma il processo di conferimento ai punti di uscita della rete di trasporto che alimentano reti di distribuzione (city-gate / PDI); in particolare, riconosce ad Acquirente Unico un ruolo fondamentale circa:

- ❑ le modalità di determinazione del Prelievo Convenzionale Massimo (PCMPdR);
- ❑ le modalità di determinazione della Capacità di Trasporto Convenzionale (CTCPdR) al fine di poter consentire all'impresa di trasporto di conferire all'UdB la capacità di trasporto funzionale alla fornitura dei PdR dallo stesso serviti.

Alle capacità conferite secondo la nuova disciplina non si applicheranno i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione 137/02.

1.3.10 Deliberazione n. 139/23

La Deliberazione contiene i criteri di regolazione tariffaria adottati per il servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT, 2024-2027), in esito al procedimento avviato con deliberazione 23 dicembre 2021, 617/2021/R/gas.

1.3.11 Deliberazione n. 512/21 e s.m.i.

La deliberazione approva la "Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)", che definisce responsabilità e perimetro delle attività di metering e meter reading, requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, predefiniti livelli di qualità del servizio, un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio e un sistema di monitoraggio dei requisiti e del rispetto dei livelli di qualità.

2 DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

2.1	RETE REGIONALE RETRAGAS	2
2.2	ELEMENTI DELLA RETE REGIONALE RETRAGAS	2
2.2.1	Condotte	2
2.2.2	Allacciamenti	2
2.2.3	Impianti di ricezione e regolazione della portata	2
2.2.4	Impianti di riduzione	3
2.2.5	Interconnessioni	3
2.3	PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA	4
2.3.1	Punti di consegna.....	4
2.3.2	Punti di riconsegna/interconnessione	4
2.4	RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE	5
2.5	DISPACCIAMENTO	5
2.5.1	Attività.....	5
2.5.2	Sistemi e risorse.....	5
2.6	PRESTAZIONI DELLA RETE	6
2.6.1	Capacità di trasporto	6
2.6.2	Strumenti di simulazione	6
2.7	DESCRIZIONE DELLA COSTANTE DI MOLTIPLICAZIONE.....	7

2.1 RETE REGIONALE RETRAGAS

La rete regionale Retragas è posta a valle della rete regionale dell'impresa maggiore di trasporto ed è a quest'ultima direttamente interconnessa.

La rete regionale Retragas è costituita da alcune reti distinte e separate, dette segmenti.

2.2 ELEMENTI DELLA RETE REGIONALE RETRAGAS

Gli elementi principali della rete sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di compressione, gli impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, le interconnessioni, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

2.2.1 Condotte

Le condotte utilizzate per il trasporto di Gas Naturale sono realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e successive modifiche, nonché in base alla più recente normativa tecnica nazionale ed internazionale.

Il decreto classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di gas naturale in sette specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio. In particolare:

Specie	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]	7 [^]
P. max esercizio [bar relativi]	$p > 24$	$24 \geq p > 12$	$12 \geq p > 5$	$5 \geq p > 1,5$	$1,5 \geq p > 0,5$	$0,5 \geq p > 0,04$	$p < 0,04$

Le condotte esercite da Retragas sono di 4[^] e 3[^] specie.

2.2.2 Allacciamenti

L'allacciamento è il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto, per la fornitura all'utenza.

In taluni casi l'allacciamento può prevedere l'installazione di una cabina di riduzione della pressione del gas.

2.2.3 Impianti di ricezione e regolazione della portata

Gli impianti di ricezione e regolazione della portata sono collocati presso i punti di consegna del gas. Sono costituiti principalmente da:

- ❑ gruppi di riduzione della pressione;
- ❑ impianti per la misura fiscale;
- ❑ sistemi di regolazione della portata;
- ❑ apparato per il telecontrollo.

Gli schemi costruttivi degli impianti sono concordati con l'impresa maggiore di trasporto e con il comando locale dei Vigili del Fuoco.

Gli apparati di misura sono periodicamente soggetti a verifica fiscale.

Tutti gli impianti sono dotati di funzionalità operative e di controllo affinché possano essere eserciti a distanza, in sicurezza.

2.2.4 Impianti di riduzione

Gli impianti di riduzione del gas possono essere collocati:

- sulla rete Retragas, a servizio della stessa;
- presso i punti di riconsegna clienti finali (PDR) ad opera e proprietà del cliente finale;
- presso i punti di interconnessione (PDI) che alimentano le reti di distribuzione di 7^a specie (condotte esercite a pressione inferiore a 0,04 bar) ad opera e proprietà dal distributore sottomesso.

Essi vengono realizzati ogniqualvolta sia necessario ridurre la pressione di erogazione gas.

Sono costituiti principalmente da unità di riduzione della pressione, composte essenzialmente da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo. Alcuni impianti sono dotati di unità per il telecontrollo.

I criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza di Retragas. Gli impianti sono stati installati seguendo il principio di ridondanza, per garantire l'esercizio sicuro delle reti.

Alcuni impianti sono dotati di funzionalità di controllo affinché possano essere eserciti a distanza.

2.2.5 Interconnessioni

La rete Retragas è interconnessa a monte alla rete dell'impresa maggiore di trasporto presso i punti di consegna (PDC) ed a valle con le reti delle società di distribuzione interconnesse tramite punti di interconnessione (PDI).

La dotazione impiantistica delle interconnessioni è quella descritta nel paragrafo 2.2.3.

2.3 PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

2.3.1 Punti di consegna

La rete Retragas è alimentata attraverso punti di consegna collocati nei vari segmenti di rete. I punti di consegna corrispondono alle interconnessioni con l'impresa maggiore di trasporto, di cui al paragrafo 2.2.5, e sono dotati degli impianti descritti nel paragrafo 2.2.3.

Qualora ne siano soddisfatti i requisiti di ingresso, la rete può essere alimentata da specifici punto di ingresso di altri fornitori (ad esempio stoccaggi gas o produttori di biometano).

Le quantità di gas consegnato sono odorizzate, analizzate e misurate con l'ausilio di idonee apparecchiature di misura, secondo i campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati in locali all'interno degli impianti.

2.3.2 Punti di riconsegna/interconnessione

La rete Retragas alimenta le utenze dirette e le società di distribuzione attraverso punti di riconsegna (PDR) o attraverso punti di interconnessione (PDI) collocati nei diversi segmenti di rete. La maggior parte dei punti di riconsegna/interconnessione è dotata di impianti di riduzione, descritti nel paragrafo 2.2.4, alcuni punti di riconsegna/interconnessione possono essere direttamente a pressione da metanodotto.

Le quantità di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina e di altre tecnologie (ultrasonici/massici/elettronici), di proprietà di Retragas per le apparecchiature installate presso i PDR e di proprietà del Distributore per le apparecchiature installate presso i PDI. Tali misuratori riportano il bollo dell'Ufficio Metrico e sono soggetti a revisioni e verifiche periodiche presso il costruttore. Le misure sono corrette con l'ausilio di apparati elettronici, in funzione della pressione e della temperatura del gas transitato.

Retragas utilizza sui sistemi di misura installati presso i punti di riconsegna della rete regionale gas diverse tipologie di acquisizione dei dati di volumi gas in transito che si differenziano in base alla metodologia adottata per la conversione dei volumi in Standard metri cubi, quali sistemi di misura con correttori di volumi di tipo 1 e 2, sistemi integrati e sistemi di misura senza correttore di volume.

Nei primi tre casi la correzione dei volumi di gas in transito viene effettuata automaticamente dal calcolatore installato, nell'ultimo caso, invece, la correzione viene effettuata in remoto dal centro di elaborazione dati di Retragas applicando un coefficiente K specifico per ogni punto calcolato tenendo conto di caratteristiche opportune quali altitudine, temperatura di riferimento e pressione di misura.

Retragas, per adeguarsi ai prevedibili sviluppi del mercato, ha predisposto un programma per l'installazione di correttori automatici dei volumi che prevede l'applicazione di correttori per i punti di maggiore interesse che attualmente sono gestiti utilizzando le costanti di correzione.

Il programma, in fase di continua evoluzione, è iniziato con l'installazione a partire da misura in media pressione o contatore con calibro superiore a G40 e si sviluppa, compatibilmente alle evoluzioni di mercato, anche per le fasce di contatori di classe inferiore.

Per informazioni relative allo stato attuale degli impianti e dalla metodologia di calcolo della post elaborazione in remoto si rimanda all'area tecnica del sito internet di Retragas.

2.4 RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE

La rappresentazione della rete regionale e la sua articolazione e composizione nei diversi segmenti sono disponibili sul sito internet di Retragas.

2.5 DISPACCIAMENTO

2.5.1 Attività

Le principali attività di dispacciamento sono:

- ☐ il controllo in tempo reale dei parametri di flusso della rete,
- ☐ il bilanciamento operativo.

I parametri di flusso sono sorvegliati continuamente dal centro di telecontrollo di Retragas, al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente della rete.

Il bilanciamento operativo consiste nell'ottimizzazione degli assetti idraulici della rete. In particolare, il centro di telecontrollo rileva continuamente le pressioni di rete e, qualora queste si approssimino ai valori minimi ammessi, provvede a massimizzare le consegne alle interconnessioni con la rete dell'impresa maggiore di trasporto

Altre attività svolte dal centro includono:

- ☐ verifica dell'assetto impiantistico, pianificazione e realizzazione dei relativi interventi,
- ☐ coordinamento, se necessario, con Utenti, impresa maggiore di trasporto e imprese di distribuzione,
- ☐ attivazione degli interventi di emergenza.

Il centro di telecontrollo, nella gestione dell'assetto di rete, si avvale di unità operative dislocate sul territorio.

2.5.2 Sistemi e risorse

Lo strumento principale a supporto delle attività di dispacciamento è il sistema di telecontrollo, che svolge le funzioni seguenti:

- ☐ telemisura, con l'acquisizione dei valori di pressione, portata e temperatura (e anche odorizzazione);

- ❑ visualizzazione dello stato degli organi di manovra e dei macchinari (ad esempio, compressori);
- ❑ telecomando per la modifica dei parametri di esercizio e dell'assetto impiantistico.

Il sistema di telecontrollo è costantemente presidiato da personale specializzato.

2.6 PRESTAZIONI DELLA RETE

2.6.1 Capacità di trasporto

Le prestazioni della rete in condizioni di normale esercizio sono completamente identificate attraverso le capacità di trasporto calcolate e pubblicate come descritto nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

2.6.2 Strumenti di simulazione

Retragas dispone di un modello matematico per calcolare i principali parametri di flusso della rete, relativi a scenari di consumo definiti.

Il modello è stato sviluppato sulla base dei sistemi informativi esistenti:

- ❑ il sistema territoriale (di seguito indicato con l'acronimo GIS),
- ❑ i sistemi tecnico (SIDES/PORTALE RETRAGAS/MAXIMO),
- ❑ il sistema telemetrico (SCADA).

Il GIS definisce la geometria della rete e fornisce la posizione degli impianti di ricezione e di decompressione del gas naturale.

Il SIDES e il PORTALE RETRAGAS forniscono informazioni riguardo alle utenze finali allacciate ed ai punti di interconnessione, sia per quanto riguarda i consumi sia per quanto riguarda le capacità impegnate.

Il sistema MAXIMO fornisce indicazioni tecniche circa i lavori effettuati su rete ed impianti.

Lo SCADA fornisce invece i dati archiviati dal telecontrollo e relativi alle misure di portata e pressione registrate negli impianti e lungo la rete.

2.7 DESCRIZIONE DELLA COSTANTE DI MOLTIPLICAZIONE

Retragas utilizza sui sistemi di misura installati presso i punti di riconsegna della rete di trasporto regionale gas gestita le seguenti tipologie di acquisizione dei dati di volumi gas in transito:

- Sistema di misura con correttore di volume tipo 1: sistema composto da contatore, calcolatore compatto (PTZ) con sensori integrati nello strumento, trasmissione dati giornaliera in remoto;
- Sistema di misura con correttore di volume tipo 2: sistema composto da contatore, calcolatore con sensori di pressione e temperatura esterni, trasmissione dati giornaliera in remoto;
- Sistema di misura senza correttore di volume: sistema composto da contatore con/senza trasmissione dati giornaliera in remoto;

Nei primi due casi la correzione dei volumi gas in transito viene effettuata automaticamente dal calcolatore installato e la K di moltiplicazione è posta uguale ad 1; nel terzo caso viene effettuata in remoto dal centro elaborazione dati di Retragas applicando un coefficiente K specifico per ogni punto, calcolato secondo le regole di seguito specificate.

Il coefficiente K specifico di ogni punto si calcola con la seguente formula:

$$K = K_P \cdot K_T$$

dove:

- K_P coefficiente di pressione che tiene conto del rapporto tra la pressione assoluta di misura convenzionale e la pressione assoluta di riferimento;
- K_T coefficiente di temperatura che tiene conto del rapporto tra la temperatura assoluta di misura convenzionale e la temperatura assoluta di riferimento.

Il coefficiente K_P si calcola come segue:

$$K_P = p_{mc}/p_r = (p_b + p_{rc})/p_r$$

dove i simboli assumono i seguenti significati:

- p_{mc} pressione assoluta di misura convenzionale;
 - p_r pressione assoluta di riferimento;
 - p_b pressione barometrica;
 - p_{rc} pressione relativa di misura convenzionale.
- L'unità di misura adottata per le pressioni è il bar.

Per il calcolo della pressione barometrica si assume la seguente formulazione:

$$p_b = 1,01325 * (1 - 2,25577 * 10^{-5} * H)^{5,2559}$$

dove H rappresenta l'altitudine sul livello del mare della località considerata.

La pressione relativa di misura convenzionale prc vale 0,022 bar per il gas naturale. RETRAGAS utilizza un solo intervallo temporale su base annuale su cui calcolare la costante di riferimento per tutti i punti di riconsegna esistenti sulle proprie reti di trasporto regionale gas aventi profilo di utilizzo termico, tipicamente le utenze con uso prevalente di riscaldamento ambientale e con pressioni di misura pari a 0,022 bar convenzionali, mentre utilizza due distinti intervalli temporali per i punti di riconsegna con utilizzi costanti nell'arco dell'intero anno, tipicamente le utenze artigianali ed industriali, con relativi valori di riferimento (K,T) differenziati e pressioni di fornitura maggiori di 0,022 bar.

RETRAGAS utilizza un valore unico di pressione relativa di misura convenzionale per i punti di riconsegna con misura effettuata a valle di idoneo impianto di riduzione della pressione tarato al valore convenzionale di 0,022 bar.

Per i punti di riconsegna con misura effettuata a valle di idoneo impianto di riduzione della pressione tarati a Prc maggiore di 0,022 bar viene indicata la specifica pressione di misura per ogni punto di riconsegna utilizzata per ogni punto.

Il coefficiente KT si calcola con la formula:

$$Kt = Tr/Tmc$$

dove i simboli assumono i seguenti significati:

- Tr temperatura assoluta di riferimento;
- Tmc temperatura assoluta di misura convenzionale = $273,15 + Tm$;
- Tm temperatura di misura;

Per i punti di riconsegna con pressione relativa di misura maggiore di 0,022, non dotati di convertitore automatico di volumi, RETRAGAS utilizza convenzionalmente un valore "Tmisuraestiva" pari a 15° nel periodo di riferimento "estivo", ed un valore "Tmisura-invernale" pari a 8° nel periodo di riferimento "invernale".

Per i punti di riconsegna con pressione relativa di misura pari a 0,022 il valore di "Tmisura" non essendo univocamente rilevabile, risultando dinamico e poco incisivo considerate le pressioni di misura in gioco, è stato individuato, per ogni zona, in modo tale che il valore della "K" risultante fosse, nel valore numerico, uguale al coefficiente M utilizzato dalla distribuzione negli stessi territori, anche per omogeneità di trattamento della clientela finale.

L'unità di misura adottata per le temperature assolute è il kelvin.

Per la definizione dell'altitudine H della località si è fatto riferimento all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 242 del 14 ottobre 1993 e successive modificazioni.

3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1 SERVIZI BASE	2
3.1.1 Il trasporto continuo.....	2
3.1.2 Il trasporto interrompibile	2
3.1.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione	2
3.1.2.2 Procedure di interruzione.....	2
3.2 SERVIZI ACCESSORI	3
3.2.1 Conferimento di capacità di trasporto	3
3.2.2 Cessioni e trasferimenti di capacità di trasporto.....	3
3.2.3 Bilanciamento operativo	3
3.2.4 Bilanciamento commerciale.....	3
3.2.5 Rispetto del valore minimo di pressione.....	3
3.2.6 Rispetto dei requisiti di qualità del gas.....	3
3.2.7 Programmazione e gestione delle manutenzioni	4
3.2.8 Fatturazione.....	4
3.2.9 Gestione delle emergenze di servizio	4
3.2.10 Odorizzazione	4
3.3 SERVIZI SPECIALI.....	4
3.4 SERVIZIO DI HELP DESK	4

3.1 SERVIZI BASE

3.1.1 Il trasporto continuo

Il servizio offerto consiste nell'attività di trasporto, garantita come continua, di gas naturale sulla propria rete di trasporto regionale. Il servizio è soggetto al regime tariffario regolato dall'Autorità.

L'Utente, cui viene conferita capacità continua, acquisisce il diritto di immettere presso i punti di consegna e ritirare presso i punti di riconsegna della rete di trasporto un quantitativo giornaliero di gas naturale non superiore alla capacità giornaliera conferita in un qualsiasi momento dell'anno termico, fatta salva la tolleranza descritta nel capitolo "Bilanciamento".

Tale servizio viene effettuato e garantito da Retragas in modo continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e di emergenza, nonché per i periodi in cui vengono eseguiti gli interventi che generano riduzioni della capacità di trasporto, così come indicato nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.1.2 Il trasporto interrompibile

Il servizio viene offerto sui punti di riconsegna e consiste nell'attività di trasporto di gas naturale, passibile di interrompibilità secondo le modalità ed i tempi di preavviso definiti in questo paragrafo, sulla rete gestita da Retragas.

L'Utente, cui viene conferita capacità interrompibile, acquisisce il diritto di immettere presso i punti di consegna e ritirare presso i punti di riconsegna della rete di trasporto un quantitativo giornaliero di gas naturale non superiore alla capacità giornaliera conferita in un qualsiasi momento dell'anno termico, fatta salva la tolleranza descritta nel capitolo "Bilanciamento".

Tale servizio viene effettuato e garantito da Retragas, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e di emergenza, nonché per i periodi in cui vengono eseguiti gli interventi che generano riduzioni della capacità di trasporto, così come indicato nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel caso in cui Retragas eserciti la propria facoltà di interruzione, secondo le modalità e le procedure di seguito definite.

3.1.3 Periodo massimo e durata massima di interruzione

Retragas ha facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la capacità di trasporto conferita all'Utente per un massimo di 5 giorni, consecutivi o non consecutivi, in ciascun periodo contrattuale.

3.1.4 Procedure di interruzione

Retragas comunica in via definitiva agli Utenti interessati la volontà di esercitare la facoltà di interruzione entro le ore 18 del terzo giorno-gas precedente quello dell'interruzione (G-3).

3.2 SERVIZI ACCESSORI

Retragas offre anche servizi accessori, necessari per la gestione delle attività di trasporto. La loro remunerazione è inclusa in quella del servizio di base.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito viene riportato un elenco dei servizi accessori.

3.2.1 Conferimento di capacità di trasporto

Retragas, nell'ambito dell'attività di conferimento di capacità secondo le disposizioni della delibera n. 137/02, come previsto nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", provvede a:

- ☐ Pubblicare le capacità disponibili sul proprio sito internet;
- ☐ Stabilire la procedura per accreditamento e richiesta di capacità secondo la normativa vigente, rendendo disponibile sul proprio sito modulistica e tempistiche;
- ☐ Gestire tale procedura e stipulare i relativi contratti di trasporto.

3.2.2 Cessioni e trasferimenti di capacità di trasporto

Retragas consente agli Utenti del servizio di modificare la propria capacità di trasporto conferita, secondo le modalità riportate nel capitolo "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione".

3.2.3 Bilanciamento operativo

Il bilanciamento operativo, svolto dal centro di telecontrollo di Retragas, comprende l'insieme delle operazioni per il controllo in tempo reale dei parametri di flusso ed è finalizzato all'ottimizzazione degli assetti idraulici della rete.

3.2.4 Bilanciamento commerciale

Il bilanciamento commerciale comprende le attività contabili che consentono la corretta allocazione delle quantità di gas riconsegnate agli Utenti, nonché la corretta allocazione dei costi di bilanciamento della rete tra gli Utenti.

3.2.5 Rispetto del valore minimo di pressione

Retragas si impegna a rispettare il valore minimo di pressione nei punti di riconsegna così come descritto nel capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

3.2.6 Rispetto dei requisiti di qualità del gas

Retragas si impegna a rispettare gli intervalli ammessi di qualità del gas, secondo quanto descritto nel capitolo "Qualità del gas".

3.2.7 Programmazione e gestione delle manutenzioni

Retragas programma e gestisce gli interventi di manutenzione sulla propria rete di trasporto, per consentire una sicura ed efficiente amministrazione delle attività di trasporto. Le modalità sono descritte nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.2.8 Fatturazione

Retragas provvede all'emissione delle fatture per il servizio di trasporto, secondo quanto previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento".

3.2.9 Gestione delle emergenze di servizio

Retragas gestisce gli interventi per far fronte alle emergenze di servizio che dovessero insorgere, come descritto nel capitolo "Gestione delle emergenze di servizio".

3.2.10 Odorizzazione

Retragas effettua l'attività di odorizzazione del gas immesso in rete sulle reti di sua proprietà secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente tramite gli impianti di odorizzazione presenti presso ogni punto di alimentazione.

Retragas è responsabile dell'odorizzazione del gas trasportato e garantisce l'odorizzazione alla riconsegna per ogni PDR della propria rete.

La composizione ed il funzionamento degli impianti e la procedura operativa attraverso cui viene eseguita e monitorata l'odorizzazione sono descritti nell'allegato 3A.

3.3 SERVIZI SPECIALI

Retragas si riserva inoltre il diritto di offrire, nell'ambito delle proprie attività, su richiesta degli Utenti e a condizioni paritarie, servizi speciali non remunerati nella tariffa del servizio base.

Qualora il servizio richiesto da un Utente si discosti da quello standard offerto da Retragas, le condizioni saranno negoziate tra Retragas stessa e l'Utente, nel rispetto delle garanzie e degli obiettivi generali stabiliti dall'Autorità relativamente agli obblighi dei soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento.

3.4 SERVIZIO DI HELP DESK

Retragas mette a disposizione degli Utenti un servizio di assistenza telefonico, principalmente a supporto dei problemi legati allo scambio di informazioni e dati.

ALLEGATO 3A: ODORIZZAZIONE DEL GAS

3A.1	ELENCO IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE	2
3A.2	DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	2
3A.2.1	Punto d'alimentazione di Brescia "ZIZIOLA" (Cabina REMI 34441901)...	2
3A.2.1.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	2
3A.2.2	Punto d'alimentazione di Brescia "ROSE" (Cabina REMI 50110401).....	3
3A.2.2.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	3
3A.2.3	Punto d'alimentazione di Bedizzole (Cabina REMI 34441903)	4
3A.2.3.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	4
3A.2.4	Punto d'alimentazione di Passirano (Cabina REMI 34441904)	5
3A.2.4.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	5
3A.2.5	Punto d'alimentazione di Calcinato (Cabina REMI 35126401).....	6
3A.2.5.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	6
3A.2.6	Punto d'alimentazione di Preseglie (Cabina REMI 34454301)	7
3A.2.6.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	7
3A.2.7	Punto d'alimentazione di Vestone (Cabina REMI 34458701).....	7
3A.2.7.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	7
3A.2.8	Punto d'alimentazione di Marcheno (Cabina REMI 34449401)	8
3A.2.8.1	Descrizione dell'impianto di odorizzazione	8
3A.3	MODALITA' OPERATIVE.....	9

3A.1 ELENCO IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE

Retragas dispone, nei diversi segmenti costituenti la propria rete, di impianti di odorizzazione installati presso ogni punto di ingresso dalla rete di gasdotti dell'Impresa Maggiore di Trasporto:

- ❑ Macro Rete di Brescia: alimentata dalle cabine REMI 34441901, 50110401, 34441903, 34441904, 35126401;
- ❑ Rete di Preseglie - Bione: alimentata dalla cabina REMI 34454301;
- ❑ Rete di Nozza - Vestone: alimentata dalla cabina REMI 34458701;
- ❑ Rete di Marcheno: alimentata dalla cabina REMI 34449401.

3A.2 DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

3A.2.1 Punto d'alimentazione di Brescia "ZIZIOLA" (Cabina REMI 34441901)

3A.2.1.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato presente presso la cabina di ricezione, misura e prima riduzione del gas naturale denominata "Centrale Metano Ziziola", assolve alle seguenti funzioni:

- ❑ stoccaggio dell'odorizzante per le necessità proprie e le eventuali delle cabine esterne gestite da Retragas sul territorio;
- ❑ serbatoio di servizio per l'alimentazione dell'impianto automatico di dosaggio dell'odorizzante nel gas erogato;
- ❑ impianto automatico di dosaggio dell'odorizzante nel gas erogato dalla Centrale Metano Ziziola verso la rete di trasporto regionale gas di Retragas.

Il prodotto odorizzante utilizzato è il Tetraidrotiofene (THT), gas tossico compreso nell'elenco dei prodotti soggetti al Regio Decreto del 9 gennaio 1927 n° 147, utilizzato nella sua forma liquida.

L'impianto è costituito da due serbatoi in acciaio inox, di capacità geometrica di 3000 litri ciascuno, che assolvono le funzioni di stoccaggio ed esercizio della sostanza odorizzante.

L'impianto automatico di dosaggio dell'odorizzante del gas è composto da più sistemi elettronici di dosaggio indipendenti, ridondati tra loro, che prelevano il prodotto odorizzante dai serbatoi di deposito odorizzante. L'odorizzazione viene effettuata sempre con un solo impianto di odorizzazione in servizio per linea di uscita rete e gli altri in stand-by, la commutazione tra impianti avviene in automatico in caso di disservizio di uno di essi.

Il sistema è alimentato dalla rete elettrica cittadina ed in caso di disservizio della stessa, da gruppi di continuità locale e da un gruppo elettrogeno di riserva ed emergenza.

In caso di malfunzionamento si attiva la segnalazione di allarme che attraverso il sistema di Telecontrollo, viene trasmesso alla Sala Telecomandi presidiata 24 ore su 24.

Il sistema automatico di dosaggio varia la quantità di prodotto immessa nel gas in funzione della portata di gas effettivamente erogata nella rete in media pressione, rilevata dal sistema di misura fiscale e da sistemi ausiliari di misura posti nell'impianto.

A valle dell'impianto di erogazione del gas sono stati realizzati i punti di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete in uscita, viene inviato ai gas-cromatografi installati direttamente sull'impianto, che realizzano l'analisi in continuo della concentrazione di THT presente nel gas.

Il risultato dell'analisi viene registrato localmente dagli strumenti e trasmessi in Sala Telecontrollo dove viene monitorato 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.2.2 Punto d'alimentazione di Brescia "ROSE" (Cabina REMI 50110401)

3A.2.2.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato è inserito all'interno dell'area e del locale che accoglie l'impianto di ricezione, prima riduzione e misura del gas. L'impianto è costituito da tre sistemi elettronici di dosaggio indipendenti, due ad utilizzo principale per le alte portate invernali ed uno per le basse portate estive, che prelevano il prodotto odorizzante dai serbatoi di odorizzante presenti.

L'odorizzazione viene effettuata sempre con un solo impianto di odorizzazione in servizio e gli altri in stand-by, la commutazione tra impianti avviene in automatico in caso di disservizio di uno di essi.

L'intero sistema è ridondato per un funzionamento di emergenza a lambimento in caso di fault dei sistemi di alimentazione primari, secondari e di riserva.

Il prodotto odorizzante utilizzato è il Tetraidrotiofene (THT), gas tossico compreso nell'elenco dei prodotti soggetti al Regio Decreto del 9 gennaio 1927 n° 147, utilizzato nella sua forma liquida.

L'odorizzante è posto in due serbatoi in acciaio inox, di capacità geometrica di 1000 litri ciascuno, che assolvono le funzioni di esercizio della sostanza odorizzante sia per i sistemi principali ad iniezione, sia per il sistema di emergenza a lambimento.

L'intero sistema di odorizzazione ad iniezione è alimentato dalla rete elettrica cittadina ed in caso di disservizio della stessa, da gruppi di continuità locale e da un gruppo elettrogeno di riserva ed emergenza.

In caso di malfunzionamento si attiva la segnalazione di allarme che attraverso il sistema di Telecontrollo, viene trasmesso alla Sala Telecomandi presidiata 24 ore su 24.

Il sistema automatico di dosaggio varia la quantità di prodotto immessa nel gas in funzione della portata di gas effettivamente erogata nella rete in media pressione,

rilevata dal sistema di misura fiscale e da sistemi ausiliari di misura posti nell'impianto.

In caso di mancanza di alimentazione elettrica, e ad esaurimento dei sistemi ausiliari e di riserva, il sistema commuta automaticamente sul sistema pneumatico di odorizzazione a lambimento, contemporaneamente si attiva la segnalazione di allarme che attraverso il sistema di Telecontrollo, viene trasmesso alla Sala Telecomandi presidiata 24 ore su 24.

Il funzionamento dell'odorizzatore a lambimento d'emergenza è determinato dalla presenza di una valvola di strozzamento, che determina il delta-pressione necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema di dosaggio a lambimento. La variazione della quantità di dosaggio del prodotto odorizzante nel gas avviene mediante un rubinetto a spillo di regolazione micrometrica.

Il gas viene odorizzato immediatamente prima dell'uscita della tubazione dal locale di riduzione gas.

A valle dell'impianto di erogazione del gas, in adeguata posizione, è stato realizzato il punto di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete in uscita dall'impianto, viene inviato al gas-cromatografo installato direttamente sull'impianto, che realizza l'analisi in continuo della concentrazione di THT presente nel gas.

Il risultato dell'analisi viene registrato localmente dallo strumento e trasmesso in Sala Telecontrollo dove viene monitorato 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.2.3 Punto d'alimentazione di Bedizzole (Cabina REMI 34441903)

3A.2.3.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato è inserito all'interno dell'area e del locale che accoglie l'impianto di ricezione, prima riduzione e misura del gas. L'impianto è costituito da un sistema automatico di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante e da un odorizzatore a lambimento d'emergenza.

Il prodotto odorizzante utilizzato è il Tetraidrotiofene (THT), gas tossico compreso nell'elenco dei prodotti soggetti al Regio Decreto del 9 gennaio 1927 n° 147, utilizzato nella sua forma liquida.

Durante il funzionamento del dosatore automatico, la quantità di odorizzante immessa in rete viene variata dal sistema di controllo in rapporto alla portata gas misurata dal calcolatore fiscale ed in funzione del set di dosaggio impostato sul pannello di comando e controllo.

L'impianto è caratterizzato dalla presenza di un serbatoio di servizio collegato al sistema automatico di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante di volume pari a 1000 litri.

Il serbatoio di servizio costituisce anche l'odorizzatore a lambimento d'emergenza, che entra in servizio automaticamente in caso di malfunzionamento del sistema automatico di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante.

In caso di anomalia del sistema automatico, entra immediatamente in servizio l'odorizzatore a lambimento. Contemporaneamente si attiva la segnalazione di

allarme che attraverso il sistema di Telecontrollo, viene trasmesso alla Sala Telecomandi presidiata 24 ore su 24.

Il funzionamento dell'odorizzatore a lambimento d'emergenza è determinato dalla presenza di una valvola di strozzamento, che determina il delta-pressione necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema di dosaggio a lambimento. La variazione della quantità di dosaggio del prodotto odorizzante nel gas avviene mediante un rubinetto a spillo di regolazione micrometrica.

A valle dell'impianto di erogazione del gas è stato realizzato il punto di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete in media pressione, viene inviato al gas-cromatografo installato direttamente sull'impianto, che realizza l'analisi in continuo della concentrazione di THT presente nel gas.

Il risultato dell'analisi viene registrato localmente dallo strumento e trasmesso in Sala Telecontrollo dove viene monitorato 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.2.4 Punto d'alimentazione di Passirano (Cabina REMI 34441904)

3A.2.4.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato è inserito all'interno dell'area che accoglie l'impianto di ricezione, prima riduzione e misura del gas

Il prodotto odorizzante utilizzato è il Tetraidrotiofene (THT), gas tossico compreso nell'elenco dei prodotti soggetti al Regio Decreto del 9 gennaio 1927 n° 147, utilizzato nella sua forma liquida.

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato, è costituito da due sistemi automatici indipendenti di dosaggio, poiché non è stato previsto un odorizzatore a lambimento d'emergenza. Entrambi i sistemi sono alimentati dal serbatoio di servizio di volume geometrico pari a 650 litri.

L'alimentazione elettrica dei due sistemi è garantita dalla presenza di un generatore di corrente ausiliario, che interviene automaticamente in caso di mancanza di tensione elettrica sull'impianto.

L'eventuale anomalia dell'impianto di odorizzazione in servizio comporta l'immediato avvio della pompa dosatrice in stand-by e la segnalazione al sistema di Telecontrollo della Sala Telecomandi, presidiata costantemente.

La quantità di odorizzante immessa in rete dall'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato viene variata dal sistema di controllo in rapporto alla portata gas misurata dal calcolatore fiscale ed in funzione del set di dosaggio impostato sul pannello di comando e controllo.

A valle dell'impianto di erogazione del gas è stato realizzato il punto di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete in media pressione, viene inviato al gas-cromatografo installato direttamente sull'impianto, che realizza l'analisi in continuo della concentrazione di THT presente nel gas.

Il risultato dell'analisi viene registrato localmente dallo strumento e trasmesso in Sala Telecontrollo dove viene monitorato 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.2.5 Punto d'alimentazione di Calcinato (Cabina REMI 35126401)

3A.2.5.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato è inserito all'interno dell'area e del locale che accoglie l'impianto di ricezione, prima riduzione e misura del gas. L'impianto è costituito da un sistema automatico di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante e da un odorizzatore a lambimento d'emergenza.

L'odorizzatore a lambimento da 385 litri di capacità costituisce anche il serbatoio d'alimentazione dell'impianto di dosaggio automatico ad iniezione dell'odorizzante.

Il prodotto odorizzante utilizzato è il Tetraidrotiofene (THT), gas tossico compreso nell'elenco dei prodotti soggetti al Regio Decreto del 9 gennaio 1927 n° 147, utilizzato nella sua forma liquida.

Durante il funzionamento del dosatore automatico, la quantità di odorizzante immessa in rete viene variata dal sistema di controllo in rapporto alla portata gas misurata dal calcolatore fiscale ed in funzione del set di dosaggio impostato sul pannello di comando e controllo.

In caso di anomalia del sistema automatico, entra immediatamente in servizio l'odorizzatore a lambimento. Contemporaneamente si attiva la segnalazione di allarme attraverso il sistema di Telecontrollo presidiato 24 ore su 24.

Il funzionamento dell'odorizzatore a lambimento d'emergenza è determinato dalla presenza di una valvola di strozzamento, che determina il delta pressione necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema di dosaggio a lambimento. La variazione della quantità di dosaggio del prodotto odorizzante nel gas avviene mediante un rubinetto a spillo di regolazione micrometrica.

A valle dell'impianto di erogazione del gas è stato realizzato il punto di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete in media pressione, viene inviato al gas-cromatografo installato direttamente sull'impianto, che realizza l'analisi in continuo della concentrazione di THT presente nel gas.

Il risultato dell'analisi viene registrato localmente dallo strumento e trasmesso in Sala Telecontrollo dove viene monitorato 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.2.6 Punto d'alimentazione di Preseglie (Cabina REMI 34454301)

3A.2.6.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto di odorizzazione del gas metano è inserito all'interno del locale che accoglie l'impianto di ricezione, prima riduzione e misura del gas.

Il prodotto odorizzante utilizzato è la miscela di mercaptani (TBM).

L'impianto è caratterizzato dalla presenza di un odorizzatore a lambimento da 185 litri di capacità, che costituisce anche il serbatoio d'alimentazione dell'impianto di dosaggio automatico ad iniezione dell'odorizzante.

Il funzionamento dell'odorizzatore è determinato dalla presenza di una valvola di strozzamento che determina il delta-pressione necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema di dosaggio a lambimento. La variazione della quantità di dosaggio del prodotto odorizzante nel gas avviene mediante un rubinetto a spillo di regolazione micrometrica.

In caso di anomalia del sistema automatico, entra immediatamente in servizio l'odorizzatore a lambimento. Contemporaneamente si attiva la segnalazione di allarme attraverso il sistema di Telecontrollo presidiato 24 ore su 24.

A valle dell'impianto di erogazione del gas è stato realizzato il punto di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete in media pressione, viene inviato al gas-cromatografo installato direttamente sull'impianto, che realizza l'analisi in continuo della concentrazione di TBM presente nel gas.

Il risultato dell'analisi viene registrato localmente dallo strumento e trasmesso in Sala Telecontrollo dove viene monitorato 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.2.7 Punto d'alimentazione di Vestone (Cabina REMI 34458701)

3A.2.7.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto di ricezione prima riduzione e misura del gas alimenta due sistemi di trasporto del gas distinti (AP e MP). Pertanto, all'interno del locale di riduzione sono stati realizzati due impianti automatici indipendenti di odorizzazione del gas erogato, ognuno abbinato ad un proprio odorizzatore a lambimento d'emergenza, che interviene in caso di anomalia dell'impianto automatico abbinato.

Il prodotto odorizzante utilizzato è la miscela di mercaptani (TBM).

Per ognuno dei due impianti di trasporto del gas in uscita dall'impianto di ricezione, prima riduzione e misura, la quantità di odorizzante immessa in rete dai dosatori automatici, viene variata dai singoli sistemi di controllo, in rapporto alla portata gas misurata dal proprio calcolatore correttore dei volumi di gas erogato ed in funzione del set di dosaggio impostato sul pannello di comando e controllo dedicato.

Gli impianti automatici di odorizzazione del gas erogato sono alimentati da due odorizzatori rispettivamente da 1000 litri e 500 litri.

Come descritto precedentemente, in caso di anomalia del sistema automatico, entra immediatamente in servizio l'odorizzatore a lambimento abbinato. Contemporaneamente si attiva la segnalazione di allarme attraverso il sistema di Telecontrollo presidiato 24 ore su 24.

Il funzionamento dell'odorizzatore a lambimento d'emergenza è determinato dalla presenza di una valvola di strozzamento, che determina il delta-pressione necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema di dosaggio a lambimento. La variazione della quantità di dosaggio del prodotto odorizzante nel gas avviene mediante un rubinetto di regolazione.

A valle dell'impianto di erogazione del gas sono stati realizzati i due punti di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete pressione, viene inviato ai gas-cromatografi dedicati installati direttamente sull'impianto, che realizza l'analisi in continuo della concentrazione di TBM presente nel gas sulle reti in uscita.

I risultati delle analisi vengono registrati localmente dallo strumento e trasmessi in Sala Telecontrollo dove vengono monitorati 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.2.8 Punto d'alimentazione di Marcheno (Cabina REMI 34449401)

3A.2.8.1 Descrizione dell'impianto di odorizzazione

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato è inserito all'interno dell'area e del locale che accoglie l'impianto di ricezione, prima riduzione e misura del gas. L'impianto è costituito da un sistema automatico di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante e da un odorizzatore a lambimento d'emergenza.

Il prodotto odorizzante utilizzato è la miscela di mercaptani (TBM).

L'odorizzatore a lambimento da 125 litri di capacità costituisce anche il serbatoio d'alimentazione dell'impianto di dosaggio automatico ad iniezione dell'odorizzante.

Durante il funzionamento del dosatore automatico, la quantità di odorizzante immessa in rete viene variata dal sistema di controllo in rapporto alla portata gas misurata dal calcolatore fiscale ed in funzione del set di dosaggio impostato sul pannello di comando e controllo.

In caso di anomalia del sistema automatico entra immediatamente in servizio l'odorizzatore a lambimento abbinato. Contemporaneamente si attiva la segnalazione di allarme attraverso il sistema di Telecontrollo presidiato 24 ore su 24.

Il funzionamento dell'odorizzatore a lambimento d'emergenza è determinato dalla presenza di una valvola di strozzamento che determina il delta-pressione necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema di dosaggio a lambimento. La variazione della quantità di dosaggio del prodotto odorizzante nel gas avviene mediante un rubinetto a spillo di regolazione micrometrica.

A valle dell'impianto di erogazione del gas è stato realizzato il punto di misura della concentrazione dell'odorizzante. Il gas prelevato, dalla rete in media pressione,

viene inviato al gas-cromatografo installato direttamente sull'impianto, che realizza l'analisi in continuo della concentrazione di TBM presente nel gas.

Il risultato dell'analisi viene registrato localmente dallo strumento e trasmesso in Sala Telecontrollo dove viene monitorato 24 ore su 24, dal personale in turno.

3A.3 MODALITA' OPERATIVE

Come previsto nel Capitolo 3, Retragas è responsabile dell'odorizzazione del gas trasportato per i punti di riconsegna utente (PDR) presenti sulla rete e garantisce l'odorizzazione alla riconsegna nel rispetto degli obblighi normativi previsti dalla normativa tecnica vigente.

Retragas è responsabile dei controlli periodici del grado di odorizzazione del gas in rete sulle reti di sua proprietà nei punti individuati come significativi ai fini dell'analisi di campionamento.

Effettuato il campionamento su tali punti, Retragas procede all'analisi dei campioni prelevati e ne conserva le registrazioni in appositi archivi.

Retragas è responsabile dell'odorizzazione del gas trasportato e garantisce che i valori minimi di riferimento previsti dalla norma UNI-CIG 7133 siano rispettati in ogni punto di campionamento e nei punti di riconsegna.

4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1	SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO.....	2
4.1.1	Accesso ai sistemi.....	2
4.1.2	Sicurezza dei sistemi.....	2
4.1.3	Continuità di servizio dei sistemi	2
4.2	DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI	3
4.2.1	Diritti e obblighi di Retragas	3
4.2.2	Diritti e obblighi degli Utenti	3
4.2.3	Utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte degli Utenti....	4
4.3	SERVIZIO DI HELP DESK	4

4.1 SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO

I sistemi informativi utilizzati per gestire le attività di trasporto sono:

- ❑ Portale Retragas, per l'operatività online dei processi di conferimento capacità e misura.
- ❑ posta elettronica, sito internet di Retragas, per le comunicazioni e per l'invio dei dati,
- ❑ Microsoft Office, per l'elaborazione dei dati da parte di Retragas,
- ❑ data server e sistemi di back-up indipendenti, per l'archiviazione ed il salvataggio dei dati da parte di Retragas,
- ❑ server di rete, per la gestione interna a Retragas dei dati.
- ❑ Telelettture Retragas, applicativo per la ricezione dei dati di telelettura giornaliera dei punti di riconsegna.

Le caratteristiche di sicurezza, continuità e le prestazioni dei sistemi gestiti da Retragas sono tali da garantire uno scambio efficiente dei dati.

La trasmissione dei dati da parte degli Utenti avviene tramite posta elettronica, mediante l'utilizzo di fogli Excel standardizzati che Retragas rende disponibili presso il proprio sito internet.

4.1.1 Accesso ai sistemi

L'Utente deve fornire a Retragas una lista dei soggetti autorizzati dall'Utente stesso allo scambio dei dati con Retragas. Solamente i dati ricevuti da questi soggetti sono considerati validi per la gestione delle attività di trasporto.

L'Utente invia la lista all'atto della richiesta di accreditamento, descritta nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto". Tale lista può essere aggiornata nel corso dell'anno termico mediante invio dell'apposito modulo da parte di uno dei referenti indicati ad inizio anno termico.

4.1.2 Sicurezza dei sistemi

I dati relativi alle attività di trasporto sono archiviati in sistemi indipendenti e inaccessibili dall'esterno di Retragas.

I processi di trasferimento dei dati, dai sistemi di archiviazione a quelli di comunicazione con gli Utenti e viceversa, sono presidiati da Retragas in maniera da garantire la sicurezza dei dati.

4.1.3 Continuità di servizio dei sistemi

Nel caso di impossibilità di utilizzo da parte di Retragas e degli Utenti dei sistemi per lo scambio di comunicazioni e dati, ovvero posta elettronica e internet, le comunicazioni e i dati stessi possono essere inviati tramite fax e/o posta ordinaria.

4.2 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

4.2.1 Diritti e obblighi di Retragas

Retragas utilizza i sistemi informativi indicati, adottando le opportune misure di controllo e prevenzione, per garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In particolare, Retragas mette in atto tutte le opportune misure per verificare l'assenza di "virus" informatici all'interno dei dati prima di procedere alla trasmissione degli stessi.

Retragas provvede a comunicare tempestivamente agli Utenti tutti i fatti che determinano un'interruzione dei sistemi informativi disponibili, nonché a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Retragas si impegna ad effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti nel pieno rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Retragas si riserva il diritto di cessare l'erogazione dei servizi informativi in modo temporaneo in relazione al verificarsi o al ripetersi di utilizzi impropri dei sistemi informativi da parte dell'Utente.

4.2.2 Diritti e obblighi degli Utenti

L'Utente deve disporre della competenza tecnica necessaria all'efficiente scambio dei dati. In particolare, le competenze minime richieste sono una conoscenza adeguata della gestione della posta elettronica e di internet, nonché dei pacchetti Microsoft Office.

L'Utente ha l'obbligo di utilizzare per lo scambio dei dati i sistemi descritti sopra e i moduli predefiniti da Retragas e disponibili sul sito internet.

L'Utente è tenuto a notificare a Retragas, nel più breve tempo possibile, fatti quali:

- ☐ trasmissione e ricezione di dati non corretti;
- ☐ trasmissione e ricezione di virus;
- ☐ sospettati o comprovati abusi dei sistemi informativi;
- ☐ problemi legati alla sicurezza dei sistemi;
- ☐ anomalie relative a comunicazioni, software o hardware utilizzati.

Tali notifiche devono essere comunicate al servizio di Help Desk di Retragas, come indicato di seguito.

Nel caso di utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte dei soggetti autorizzati dall'Utente, a quest'ultimo vengono addebitati tutti i costi ed oneri emersi a carico di Retragas come conseguenza di tali utilizzi impropri. L'Utente stesso deve attivarsi immediatamente per evitare che tali situazioni possano ripetersi.

L'Utente si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali di Retragas nel pieno rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016.

4.2.3 Utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte degli Utenti

Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte dell'Utente può costituire motivo di risoluzione anticipata del contratto di trasporto, come descritto nel capitolo "Responsabilità delle parti".

4.3 SERVIZIO DI HELP DESK

Retragas rende disponibile agli Utenti un servizio di assistenza telefonico, come indicato nel paragrafo 3.4 del capitolo "Descrizione dei servizi".

5 CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1	REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO.....	3
5.1.1	Disponibilità di gas alla consegna.....	3
5.1.2	Contratto di vendita di gas alla riconsegna	3
5.1.3	Autorizzazione alla vendita.....	3
5.1.4	Garanzie finanziarie	3
5.1.4.1	Garanzia finanziaria.....	3
5.1.4.2	Adeguamento della garanzia finanziaria	4
5.1.4.3	Reintegro della garanzia finanziaria in caso di escussione.....	5
5.1.4.4	Restituzione delle garanzie finanziarie	5
5.1.5	Perdita dei requisiti.....	5
5.2	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO	5
5.2.1	Oggetto del conferimento	5
5.2.1.1	Capacità di trasporto.....	6
5.2.1.2	Calcolo e pubblicazione della capacità di trasporto.....	6
5.2.2	Procedura di conferimento ad inizio anno termico	7
5.2.2.1	La Richiesta di capacità	7
5.2.2.2	Richieste non valide	7
5.2.2.3	Il conferimento della capacità di trasporto	8
5.2.2.4	Il Contratto di trasporto.....	8
5.2.3	Procedura di conferimento ad anno termico avviato.....	9
5.2.3.1	Oggetto del conferimento.....	9
5.2.3.2	La Richiesta di capacità di trasporto su punti di riconsegna con capacità disponibile	9
5.2.3.3	Richieste non valide	10
5.2.3.4	Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto.....	10
5.2.3.5	La richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti o avviamenti.....	10
5.2.3.6	Richieste non valide	11

5.2.3.7 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto.....	11
5.3 MODULI PER L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO	12

5.1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete regionale Retragas è consentito con la massima imparzialità, neutralità ed a parità di condizioni a tutte le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 8 della Delibera n. 137/02, illustrati nel presente capitolo.

Tali requisiti, oltre alla titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario della documentazione, devono essere attestati tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), il cui testo standard è disponibile sul sito internet di Retragas.

5.1.1 Disponibilità di gas alla consegna

La persona, fisica o giuridica, che richiede l'accesso (il Richiedente) è tenuta ad inviare a Retragas un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la disponibilità di gas diretta, ovvero, in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, ai punti di consegna. Il Richiedente deve avere disponibilità di gas per l'intera durata del conferimento di capacità richiesto e deve aver richiesto ed ottenuto dall'Impresa Maggiore di Trasporto, in modo diretto o indiretto, capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Uscita ai quali fanno capo i punti di riconsegna su rete Retragas per i quali viene richiesto il conferimento di capacità.

5.1.2 Contratto di vendita di gas alla riconsegna

Il Richiedente, che non utilizza il gas per uso proprio, è tenuto ad inviare a Retragas un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la titolarità di contratti di vendita ai punti di riconsegna presso i quali richiede capacità di trasporto o a valle degli stessi, indicando, qualora fornisca altre società di vendita, i dati identificativi delle stesse. Il Richiedente deve indicare i termini temporali del contratto di vendita, che devono essere pari almeno alla durata del conferimento di capacità richiesto.

5.1.3 Autorizzazione alla vendita

Il Richiedente, che svolge attività di vendita ai clienti finali, è tenuto a inviare a Retragas un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002.

Nel caso in cui il Richiedente non eserciti l'attività di vendita ai clienti finali essendo fornitore di altri soggetti idonei, deve comunque comunicare a Retragas la propria situazione mediante autocertificazione.

5.1.4 Garanzie finanziarie

5.1.4.1 Garanzia finanziaria

Ai sensi dell'art. 14.1 della delibera n. 137/02, il Richiedente è inoltre tenuto a dimostrare a Retragas di possedere un adeguato grado di solvibilità, a garanzia

delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio di trasporto. A tal fine, il Richiedente è tenuto all'accensione di una garanzia finanziaria a prima richiesta (fideiussione) presso un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità di contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d'anno, per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico.

In alternativa, previo accordo con Retragas, l'Utente può presentare un diverso strumento che garantisca un'analoga copertura finanziaria degli impegni che esso si assume nell'ambito della procedura di conferimento, del contratto di trasporto e delle sue successive modifiche ed integrazioni per effetto di transazioni sulle capacità e/o successivi conferimenti.

A titolo esemplificativo, sono considerati strumenti idonei a fornire un'analoga copertura finanziaria:

- ❑ Il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali pari ad almeno:
 - ⇒ Baa3 se fornito da Moody's Investor Services;
 - ⇒ BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.

In questo caso, il Richiedente è tenuto a presentare apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- ❑ Una lettera di garanzia (lettera di patronage forte) rilasciata dalla società controllante – che deve essere in possesso del rating creditizio di cui al punto precedente oppure essere un ente pubblico - che esprima l'impegno, da parte di questa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di Retragas in nome e per conto del Richiedente.
- ❑ Un deposito cauzionale infruttifero, versato a Retragas mediante pagamento di un'apposita fattura. Il deposito deve essere di ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità di contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d'anno, per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno. Per questa tipologia di garanzia è prevista una soglia minima indipendente dal corrispettivo dovuto, fissata a € 50,00; la cifra versata viene restituita secondo le modalità e tempistiche previste per la fideiussione bancaria.

Come sopra detto, la presentazione di tali strumenti alternativi deve comunque essere concordata e autorizzata da Retragas. In ogni caso le garanzie dovranno essere fornite a Retragas entro la stessa data richiesta per la presentazione della garanzia finanziaria.

5.1.4.2 Adeguamento della garanzia finanziaria

Gli Utenti che abbiano presentato la fideiussione/deposito cauzionale infruttifero di cui al punto precedente, sono tenuti ad adeguarla qualora intervengano variazioni sull'ammontare della garanzia dovuta.

L'adeguamento non è necessario nel caso in cui la garanzia in essere sia comunque pari o superiore al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'anno termico.

L'adeguamento della garanzia costituisce condizione necessaria per la sottoscrizione delle capacità conferite ad anno termico avviato e per l'accettazione delle richieste di transazione (cessioni e trasferimenti) di capacità le cui richieste siano pervenute al Gestore del SII e a Retragas.

5.1.4.3 Reintegro della garanzia finanziaria in caso di escussione

Nel caso in cui Retragas si avvalga della facoltà di escutere la garanzia finanziaria, parzialmente o per intero, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa.

5.1.4.4 Restituzione delle garanzie finanziarie

Il deposito cauzionale, l'eventuale originale della lettera di patronage e la garanzia bancaria vengono restituite all'Utente dopo tre mesi dalla conclusione del contratto, per permettere a Retragas di mantenere copertura nel caso di conguagli relativi all'ultimo mese di servizio di trasporto. Nel caso di deposito cauzionale la restituzione può essere determinata dalla richiesta, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1.4.1, di conversione in altra forma di garanzia. In questo caso il deposito viene restituito non appena Retragas riceve gli originali della forma di garanzia alternativa.

5.1.5 Perdita dei requisiti

L'Utente è tenuto a notificare immediatamente a Retragas l'eventuale perdita di uno o più requisiti.

Qualora Retragas rilevi la perdita di uno o più requisiti, ne dà tempestiva comunicazione all'Utente interessato.

In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti".

5.2 CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

Retragas conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico e ad anno termico avviato. Retragas comunica all'Autorità l'esito della procedura di conferimento entro 15 (quindici) giorni di calendario dal suo completamento.

5.2.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno (standard metri cubi giorno) attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete gestita da Retragas su base continua e/o interrompibile per un solo anno termico, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 per i Punti di riconsegna clienti finali diretti (PDR) e, in relazione ai Punti di Interconnessione con reti sottese di distribuzione (PDI), dalla Delibera 147/19.

La capacità di trasporto di cui al presente paragrafo viene richiesta e conferita presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto (PDR).

Presso i Punti di Riconsegna Interconnessi con reti di distribuzione (PDI), ai sensi della Delibera 147/19, la capacità di trasporto è oggetto di conferimento sulla base delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII.

La capacità di trasporto è conferita presso i punti di riconsegna. Questi ultimi possono essere costituiti:

- ☐ da punti fisici singoli,
- ☐ da un'aggregazione di punti fisici.

5.2.1.1 Capacità di trasporto

L'Utente, cui è stata conferita capacità di trasporto, ha diritto di prelevare una quantità giornaliera di gas, non superiore alla capacità di trasporto conferita, in qualsiasi istante dell'anno termico, fatti salvi i casi di forza maggiore, interventi sulla rete ed emergenze.

Nel caso in cui un Utente prelevi presso un PDR nell'arco del giorno gas, un quantitativo di gas superiore alla capacità conferita sul medesimo punto, incorrerà nel relativo corrispettivo di scostamento secondo quanto previsto al capitolo "Bilanciamento".

5.2.1.2 Calcolo e pubblicazione della capacità di trasporto

Retragas determina le capacità di trasporto ai punti di riconsegna utilizzando un sistema di simulazione per il calcolo di reti idrauliche. Le capacità di trasporto sono calcolate tenendo conto di scenari di prelievo di punta e corrispondono ad assetti della rete che assicurano il rispetto dei vincoli di pressione minima e massima e che, quindi, garantiscono il buon funzionamento e la sicurezza della rete stessa.

Come anticipato sopra, i punti di riconsegna possono essere costituiti da singoli punti di riconsegna fisici o da un aggregato di più punti, quale è il caso di alcune tipologie di PDI: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto del punto di riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai punti di riconsegna, ma sono state determinate da Retragas, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti e possono quindi aumentare a seguito di verifiche tecniche.

Retragas pubblica entro il giorno 1 (uno) luglio di ogni anno sul proprio "Portale Retragas" le capacità di trasporto disponibili ai punti di riconsegna (PDR – PDI), utili per la procedura di conferimento relativa al successivo anno termico.

Retragas, inoltre, pubblica entro il giorno 1 (uno) di ogni mese le capacità di trasporto, conferite e disponibili relative ai soli PDR.

La capacità di trasporto conferita relativa ai PDI viene veicolata tramite Gestore del SII.

5.2.2 Procedura di conferimento ad inizio anno termico

Retragas conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico, per la durata di un anno.

5.2.2.1 La Richiesta di capacità

- PDR: ogni anno, nei mesi di agosto/inizio settembre, i soggetti interessati ad usufruire del servizio di trasporto inviano a Retragas la domanda di conferimento di capacità di trasporto indicando la quantità di capacità (in Sm^3/g) richiesta.
Ai sensi della delibera n. 137/02 (così come modificata dalla delibera n. 06/05) art. 8.3 la richiesta di conferimento deve indicare i PDR per i quali l'utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta. La richiesta di capacità dovrà inoltre indicare i punti di riconsegna che alimentano i clienti finali e gli impianti¹ individuati ai sensi della procedura operativa del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto.
Contestualmente all'invio di tale richiesta, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione.
La modulistica per l'inoltro delle richieste e per l'attestazione di possesso dei requisiti sopra indicati è disponibile sul sito internet di Retragas.
- PDI: la capacità conferita all'Utente presso i PDI è pari alla capacità di trasporto che risulta associata all'Utente alla decorrenza dal 1 ottobre del medesimo Anno Termico, come determinata e comunicata a Retragas dal Gestore del SII, ottenuta sulla base dei criteri di cui alla 147/2019, comma 3.1, lettere a) e b) per tutti i punti di riconsegna della distribuzione serviti dall'Utente sotteso al Punto di Riconsegna della rete di trasporto. Resta inteso che Retragas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

5.2.2.2 Richieste non valide

Retragas non ritiene valide le richieste di conferimento, qualora:

- il Richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 5.1.1 a 5.1.3;
- il Richiedente non formuli la richiesta conformemente alle procedure di conferimento qui descritte.

Inoltre, Retragas non sottoscriverà Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi

¹ clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel..."

fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

5.2.2.3 Il conferimento della capacità di trasporto

In corrispondenza dei punti di riconsegna (PDR - PDI), ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di trasporto di tipo annuale, per un solo anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l'Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al PDI.

Nel caso in cui la richiesta pervenute per un PDR risultasse superiore alla capacità di trasporto disponibile Retragas procede alla verifica tecnica sulla base delle richieste pervenute.

Entro il giorno decimo (10°) giorno lavorativo del mese M-1, Retragas comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto attribuita per i PDR per cui è stata inviata la richiesta. Il Richiedente è tenuto a confermare entro il dodicesimo (12°) giorno lavorativo del mese M-1 gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità di trasporto attribuitagli, inviando a Retragas la conferma dell'impegno. Resta inteso che, le attività sopra descritte, dovranno essere gestite tramite "Portale Retragas".

La capacità conferita ai PDI, come indicato al paragrafo 5.2.2.1, viene attribuita dal Gestore del SII. Sarà cura dell'Utente ottenere l'importo della garanzia basandosi sulla capacità attribuita dallo stesso.

Il Richiedente è tenuto, entro il dodicesimo (12°) giorno lavorativo del mese M-1, all'accensione di una garanzia finanziaria, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.4.1, a copertura degli impegni assunti. L'importo della garanzia finanziaria è pari ad un terzo del corrispettivo di capacità annuale approvato dall'Autorità, moltiplicato per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno (per i PDR) e trasmessa dal Gestore del SII (per i PDI).

La garanzia deve essere rilasciata con validità dal giorno di presentazione a tre mesi dal termine naturale del contratto di trasporto per cui viene presentata la richiesta.

La garanzia finanziaria, attribuibile ai PDI comunicata da RETRAGAS al Gestore del SII, è definita come differenza tra l'importo complessivo della garanzia finanziaria emessa dall'Utente ed il valore totale riportato nella sezione denominata "Importo Garanzia Finanziaria" nell'Allegato 1_PDR del Contratto di Trasporto.

Qualora uno o più Richiedenti non confermino l'impegno di capacità, o non provvedano all'accensione della garanzia finanziaria, Retragas procederà con l'annullamento delle richieste di conferimento e alla recessione del Contratto di Trasporto.

5.2.2.4 Il Contratto di trasporto

Retragas, verificato il regolare completamento della procedura di conferimento, procede, una volta ricevuto il Contratto di Trasporto debitamente compilato e

firmato dall'Utente, alla controfirma per accettazione. Il Richiedente acquisisce così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Retragas.

L'Utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi di capacità dal giorno 1 (uno) ottobre.

Qualora la verifica dia esito negativo, o qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Retragas si riserva il diritto di escutere la garanzia di cui al paragrafo 5.2.2.3 nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità di contratto moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Richiedente dalla qualifica di Utente.

5.2.3 Procedura di conferimento ad anno termico avviato

5.2.3.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti già presenti sulla rete o le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti indicati nel presente capitolo possono avanzare richieste di capacità di trasporto ad anno termico avviato per i PDR:

- ☐ qualora vi sia capacità di trasporto disponibile;
- ☐ per incrementi (potenziamenti) di capacità presso punti esistenti;
- ☐ per l'avvio di nuovi punti di riconsegna.

Nel corso di ciascun mese, sulla base delle variazioni nelle relazioni di corrispondenza registrate presso il SII nel medesimo mese per i PDI, il Gestore del SII comunica a Retragas, con dettaglio per tipologia di trattamento, i dati aggiornati della capacità trasporto che risulta associata all'Utente presso ciascun con decorrenza nel corso del medesimo mese con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Retragas tiene conto di tali informazioni ai fini dell'aggiornamento dei Credit Limit da comunicare al Gestore del SII. L'Utente accetta espressamente che la capacità conferita presso i PDI secondo le modalità stabilite dal presente paragrafo, in attuazione alla regolazione vigente, si intenda sottoscritta e accettata ai sensi e per gli effetti del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete.

La durata del conferimento è pari alla rimanente parte del medesimo anno termico.

5.2.3.2 La Richiesta di capacità di trasporto su PDR con capacità disponibile

Il Richiedente invia a Retragas la richiesta di conferimento di capacità di trasporto entro l'ottavo (8°) giorno lavorativo del mese M-1. Il Richiedente indica la quantità di capacità di trasporto (in Sm³/g) per ogni punto di riconsegna.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete Retragas (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione disponibile sul sito internet di Retragas.

In relazione ai PDR aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta, la richiesta di capacità addizionale può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del Periodo di Punta.

5.2.3.3 Richieste non valide

Retragas non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.4 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

Qualora la capacità richiesta presso ciascun PDR sia disponibile, Retragas soddisfa la richiesta. Qualora la capacità richiesta sia superiore alla capacità disponibile nel medesimo punto, Retragas procede alla verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2.

Entro il decimo (10°) giorno lavorativo, successivamente alla conferma degli impegni di capacità da parte dell'Utente, Retragas attribuisce definitivamente la capacità richiesta.

L'eventuale capacità di trasporto non confermata è resa disponibile per il conferimento ad anno termico avviato del mese successivo.

Retragas conferisce le capacità di trasporto confermate a partire dal giorno 1 del mese successivo. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso di conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, Retragas procede, entro la fine del mese precedente l'inizio del servizio, alla firma del Contratto di Trasporto con lo stesso, che acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Retragas.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Retragas si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

L'Utente è tenuto a corrispondere, dal primo (1°) giorno del mese successivo alla decorrenza conferimento, la relativa tariffa a partire dalla data di disponibilità della capacità conferita.

5.2.3.5 La richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti o avviamenti

Per potenziamenti e avviamenti di PDR si intendono le casistiche disciplinate nell'ambito del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna", più specificatamente quegli interventi necessari alla messa in gas di nuovi punti di riconsegna, punti di riconsegna esistenti ove non è stata conferita capacità e potenziamenti della capacità disponibile su punti esistenti.

Il Richiedente invia a Retragas la richiesta di conferimento di capacità di trasporto almeno 7 giorni lavorativi prima della data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata, così come pubblicate ai sensi del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna" paragrafo 6.2.4., indicando la data richiesta di decorrenza del conferimento.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete Retragas (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione disponibile sul sito internet di Retragas.

Ai fini dell'applicazione della riduzione del corrispettivo unitario per il trasporto su rete regionale previsto dalla delibera 166/05, art 12 comma 1, per il periodo di avviamento di punti che alimentano un impianto per la produzione di energia elettrica e per interventi di rifacimento d'impianti esistenti tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, il Richiedente deve presentare l'apposita dichiarazione disponibile sul sito internet.

La richiesta di capacità relativa al potenziamento di punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del Periodo di Punta.

Non è consentito richiedere applicazione della riduzione dei corrispettivi associata ai punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta relativamente all'avvio di nuovi punti.

5.2.3.6 Richieste non valide

Retragas non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.7 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

Retragas, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, conferma l'attribuzione della capacità e il Richiedente è tenuto a confermare, entro il giorno lavorativo successivo a tale comunicazione, gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando a Retragas la conferma dell'impegno.

La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite il "Portale Retragas"; tale conferma implica che l'Utente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) dichiara che il la conferma degli impegni costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere/ si impegna a sottoscrivere con Retragas s.r.l. , entro la data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata (o primo giorno lavorativo precedente), il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver adeguato/attivato lo strumento finanziario di cui al paragrafo 5.1.4 fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, per relativi alla capacità di trasporto complessivamente conferita inclusa la quantità confermata e inclusi gli eventuali importi venuti in scadenza e non ancora pagati. L'Utente ne allega altresì una copia.

Retragas conferisce le capacità e l'Utente è tenuto a corrispondere, dal giorno di decorrenza del conferimento, la relativa tariffa. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo dell'eventuale Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso di conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, Retragas procede alla firma del Contratto di Trasporto con il medesimo Richiedente entro la data richiesta per la decorrenza del conferimento. Il Richiedente acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Retragas.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Retragas si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

5.3 MODULI PER L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare, ai fini delle comunicazioni nei confronti di Retragas previste al presente capitolo, i moduli predisposti e resi disponibili da Retragas stessa, nel proprio sito internet.

6 REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1. PREMESSA.....	3
6.2. PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI VARIAZIONI DI PORTATA SU PUNTI ESISTENTI	3
6.2.1. Richiesta	4
6.2.2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna	5
6.2.3. Valutazione tecnico-economica	5
6.2.4. Comunicazione di ammissibilità.....	5
6.2.5. L'offerta (preventivo)	7
6.2.5.1. Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta	7
6.2.6. Realizzazione	8
6.2.6.1. La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione o da altri produttori.....	9
6.3. RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA	9
6.3.1. Criteri di Ammissibilità.....	11
6.3.2. Criteri per la Localizzazione del punto di immissione	12
6.3.3. Offerta per la realizzazione di nuove connessioni	12
6.3.4. Accettazione dell'offerta.....	13
6.3.5. Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente	14
6.3.6. Determinazione del contributo di connessione per produzioni....	14
6.3.7. Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione.....	15
6.3.8. Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione.....	15
6.4. AVVIAMENTI E CHIUSURE DI PUNTI DI RICONSEGNA	16
6.4.1. Avviamento di nuovi punti di riconsegna.....	16
6.4.1.1. Soggetti richiedenti.....	17
6.4.1.2. I requisiti della richiesta.....	17

6.4.1.3. Invio della Richiesta.....	18
6.4.2. Chiusura dei punti di riconsegna esistenti.....	18
6.4.2.1. I soggetti richiedenti.....	19
6.4.2.2. Le tipologie di richiesta.....	19
6.4.2.3. La richiesta di chiusura.....	19
6.4.2.4. Valutazione della richiesta.....	20
6.4.2.5. Procedura di chiusura	20
6.4.2.6. Revoca dell'intervento	21
6.5. CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	21
6.5.1. Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano	21
6.5.2. Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano.....	22
6.6. MODULI PER LE RICHIESTE	25
6.7. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	25

6.1. PREMESSA

Nel presente capitolo vengono descritte le condizioni, i termini e le modalità per le procedure di:

- ❑ richiesta di realizzazione di nuovi punti di riconsegna (di seguito "nuovi allacciamenti");
- ❑ richiesta di aumento/riduzione di portata su punti di riconsegna esistenti;
- ❑ richiesta realizzazione nuovi punti di consegna da altri fornitori (biometano);
- ❑ richiesta di avviamento (o "messa in gas") di nuovi punti di riconsegna o punti di riconsegna esistenti;
- ❑ richiesta di avviamento nuovi punti di consegna da altri fornitori (biometano);
- ❑ richiesta di chiusura di punti di riconsegna esistenti.

Vengono altresì descritti i requisiti tecnico-operativi funzionali alle procedure di cui sopra, per quanto rilevante nei rapporti tra Retragas e gli Utenti della propria rete.

6.2. PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI VARIAZIONI DI PORTATA SU PUNTI ESISTENTI

Il Decreto Legislativo 164/2000, all'art 8.2, stabilisce che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili".

Le condizioni ed i requisiti di allaccio dei punti di riconsegna sono definite nel decreto Ministeriale 29.9.2005.

Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

1. richiesta;
2. localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;

3. valutazione progettuale tecnico-economica;
4. comunicazione di ammissibilità;
5. offerta (preventivo);
6. realizzazione.

La procedura è eseguita in conformità con la normativa vigente e, in particolare, con le regole relative alla progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti di derivazione e delle reti.

6.2.1. Richiesta

Le richieste possono essere inoltrate da:

- ☐ un Cliente Finale, che si voglia connettere direttamente alla rete Retragas;
- ☐ un Utente già presente sulla rete;
- ☐ una Società di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- ☐ un fornitore di un Cliente Finale che dichiari formalmente di agire per suo conto;
- ☐ un produttore di gas o Biometano/impresa di produzione di Biometano;
- ☐ altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

Per la realizzazione di un nuovo punto di consegna, riconsegna, o il potenziamento di uno esistente, il soggetto richiedente (Richiedente) invia a Retragas la domanda tramite pec o raccomandata AR, indicando almeno:

- ☐ i propri dati identificativi (ragione sociale, indirizzo, ecc);
- ☐ l'ubicazione e la tipologia dell'impianto da alimentare (rete di distribuzione/utilizzatore finale, comune);
- ☐ la capacità di trasporto richiesta/erogata (portata giornaliera, portata oraria massima);
- ☐ il consumo annuo;
- ☐ eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- ☐ caratteristiche dell'impianto.

La domanda può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o presentando una richiesta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate sopra.

È facoltà del Richiedente indicare a Retragas eventuali date per l'inizio dell'attività o per la disponibilità del punto di riconsegna. Retragas si riserva il diritto di valutarle ed eventualmente concorda con il Richiedente tempistiche diverse da quelle di seguito riportate.

Retragas verifica l'adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l'adeguamento. Il Richiedente è tenuto ad aggiornare la documentazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di adeguamento da parte di Retragas.

Retragas contatta il Richiedente per concordare un sopralluogo al fine di definire la precisa ubicazione del punto di riconsegna, controllare lo stato della rete e definire gli interventi da effettuare per la realizzazione dell'intervento sul nuovo punto e, in tale sede, viene sottoscritto il relativo verbale tecnico.

Qualora non fosse possibile contattare il Richiedente o identificare il punto di riconsegna nel mese successivo alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

6.2.2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente. Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale. Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l'eventuale cauzione verrà escussa.

6.2.3. Valutazione tecnico-economica

Retragas, verificata l'adeguatezza della documentazione fornita, provvede ad elaborare, sulla base della richiesta pervenuta, il progetto dell'allacciamento/variazione di portata e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Definito il valore dell'investimento, Retragas provvede a valutarne l'economicità sulla base della quale viene calcolato l'eventuale contributo che il Richiedente è tenuto a sostenere, nel rispetto di quanto previsto dal DM 29 settembre 2005.

Un allacciamento è definito economico quando l'incremento patrimoniale relativo è interamente riconosciuto in tariffa. Il calcolo dell'eventuale contributo, da richiedere a chi fa domanda di allacciamento, è pari alla differenza tra i costi calcolati ed il valore dell'allacciamento economico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 8 della delibera n° 166/05, gli Utenti che abbiano contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti in misura superiore a quanto stabilito dai criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità, hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi unitari di trasporto secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

6.2.4. Comunicazione di ammissibilità

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa. In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un'offerta di allacciamento.

Con l'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, se richiesto, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;

- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nel paragrafo specifico di seguito riportato.

In tali casi, l'importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell'ammontare del contributo. L'offerta ha validità di 3 mesi dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- a) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- b) sia presentata, contestualmente all'accettazione dell'offerta, una delle forme di garanzia richiesta;
- c) qualora previsto, il contributo da parte del soggetto richiedente sia pagato; il suo mancato pagamento comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l'offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) qualora il soggetto richiedente rinunci –con comunicazione scritta al Trasportatore– alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.2.5. L'offerta (preventivo)

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-economica di cui sopra, Retragas predispone un'offerta che definisce:

- ❑ le caratteristiche del punto di riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressione minima di esercizio del metanodotto);
- ❑ i dati relativi alla localizzazione del punto di riconsegna;
- ❑ i tempi necessari alla costruzione dell'opera ad esclusione di quelli per l'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- ❑ l'eventuale contributo, sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo;
- ❑ l'eventuale garanzia bancaria, richiesta ai sensi del successivo paragrafo, di importo:
 - pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 6.2.3 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
 - pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo;

Retragas invia l'offerta (preventivo) al Richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, esclusi eventuali giorni per l'organizzazione dell'appuntamento per il sopralluogo e ritardi dovuti all'aggiornamento di documentazione inadeguata o irreperibilità del Richiedente ed esclusi i casi di particolare complessità tecnica del nuovo allacciamento.

Qualora sia previsto un contributo da parte del soggetto richiedente, l'offerta ha validità di 90 giorni dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui:

- ❑ Retragas verifichi l'avvenuto pagamento del contributo dovuto entro il termine di validità sopraindicato;
- ❑ ove richiesta, sia presentata a Retragas, entro il termine di validità sopraindicato, la garanzia bancaria di seguito descritta.

Il mancato pagamento del contributo previsto o l'inadempimento dei termini sopra citati comporterà l'automatica decadenza dell'offerta inviata.

Nel caso in cui non sia previsto alcun contributo, l'offerta si intenderà accettata qualora l'Utente faccia pervenire formale accettazione dell'offerta entro 7 giorni lavorativi dalla data di emissione dell'offerta (preventivo).

6.2.5.1. Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta

Il soggetto richiedente è responsabile della copertura dei rischi derivanti dalla rinuncia alla realizzazione del punto di riconsegna o dal parziale utilizzo della capacità disponibile. In particolare:

a) qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta a Retragas - alla realizzazione del punto di riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Retragas fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dalla stessa, dedotto l'eventuale contributo già versato;

b) nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del punto di riconsegna, non fosse sottoscritto, da parte del richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

Qualora lo ritenga opportuno Retragas potrà richiedere al soggetto richiedente di garantire la copertura dei suddetti rischi tramite la presentazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di Retragas secondo il testo pubblicato sul sito Internet della stessa.

In caso di mancato pagamento, da parte del richiedente, degli oneri a suo carico di cui ai punti a) o b), Retragas provvederà alla escussione della garanzia di cui sopra, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'anno termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Retragas o Retragas avrà provveduto ad escutere la garanzia finanziaria.

In questo caso, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Retragas le seguenti somme:

- ❑ un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui al precedente punto a);
- ❑ un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui al precedente punto b).

6.2.6. Realizzazione

A seguito della accettazione dell'offerta, della presentazione delle garanzie finanziarie eventualmente richieste e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase di realizzazione.

Retragas procederà alla contestuale pubblicazione degli estremi del nuovo punto di prossima realizzazione indicando sul proprio sito internet i dati identificativi e la data prevista di avviamento. Dal giorno della pubblicazione, il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità e per l'inoltro della richiesta di avviamento ai sensi del paragrafo specifico.

Retragas si impegna a rendere operativo il punto di fornitura entro i tempi indicati nell'offerta (preventivo) e decorrenti dalla data di accettazione dell'offerta stessa.

Ultimati i lavori, Retragas provvede a verificare e collaudare il punto di riconsegna e a darne comunicazione al cliente/operatore allacciato.

6.2.6.1. La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione o da altri produttori

Sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di utenze finali sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione che nel caso di punti di consegna da produttori di Biometano, la realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del Richiedente. La cabina deve essere costruita in conformità con la normativa vigente, tra cui le norme UNI-CIG 8827 e UNI-CIG 10390 UNI/TR11537.

Nel solo caso dei punti di riconsegna a servizio di utenze finali, gli apparati di misura sono a carico di Retragas, che ne mantiene la proprietà. Nel caso di punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione e nel caso di punti di consegna da produttori di Biometano, gli apparati di misura sono a carico e proprietà del Richiedente; Retragas ne definisce il tipo di apparecchiature da installare e il relativo schema di installazione, salvo diversi accordi relativi esclusivamente agli impianti di produzione da Biometano. Il Richiedente si impegna, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 10 "Misura del gas", a garantire a Retragas la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle attività di sua competenza.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura saranno prevalentemente realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM)).

6.3. RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Consegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un'Impresa di Stoccaggio;
- b) un'Impresa di Produzione;
- c) un'Impresa di Rigassificazione;
- d) un'Impresa di Produzione di biometano, direttamente o tramite il futuro utente della rete;
- e) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di consegna;
- c) indicazione della portata massima e minima oraria e giornaliera coerente con il profilo di immissione a regime;

- f) indicazione della curva di immissione annuale mensilizzata a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto di installazione degli impianti;
- h) schema dell'impianto, firmato da tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto;
- i) indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la specifica di qualità di cui al capitolo 11 del Codice di Rete, tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti gestita dal Trasportatore - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo – tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità;
- j) indicazione del processo, in particolare la materia utilizzata in ingresso e il trattamento del biogas per la produzione del biometano, indicando le caratteristiche qualitative del biogas da immettere in rete, tenendo conto che per l'intera durata dell'obbligo di stand still conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il Trasportatore farà riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013. A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi;
- k) attestazione del versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2.000,00 Euro, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente. Per gli impianti di produzione di biometano tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete. La documentazione per la richiesta di una nuova connessione deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare o di fattibilità che caratterizzano, come di seguito indicato le fasi iniziali della procedura stessa. Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

Le fasi previste dal processo sono:

1. richiesta
2. valutazione di ammissibilità
3. studio di fattibilità e progetto preliminare
4. sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna

5. sottoscrizione del contratto di allacciamento
6. iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
7. approvvigionamenti e appalti
8. realizzazione dell'opera
9. collaudi e messa in esercizio
10. ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna, il Trasportatore, a seguito della verifica della compatibilità tra l'eventuale connessione e la situazione impiantistica di rete, trasmette al Richiedente la comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione del nuovo punto o per il potenziamento di punti esistenti. In caso di esito negativo, il Trasportatore ne dà motivazione scritta.

Nei soli casi di Punti di Consegna di produzione da biometano, tali comunicazioni devono essere trasmesse dal Trasportatore entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

6.3.1. Criteri di Ammissibilità

I criteri di ammissibilità devono essere coerenti con quanto previsto nelle direttive di cui alla Delibera 46/2015/R/gas che, a sua volta, ha fatto proprie le tesi prospettate dai Documenti di Consultazione n. 160/2012/R/gas e n. 498/2014/R/gas.

In particolare, il profilo di immissione nel Punto di Consegna, deve essere determinato e realizzato nell'osservanza dei seguenti criteri generali:

- a) deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale. Tali caratteristiche sono disciplinate dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 e del 17/04/2008, inerenti le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture di distribuzione, incluse le linee dirette e di trasporto gas naturale;
- b) deve rispettare e garantire nel tempo, sia al momento della connessione che durante la programmazione dei flussi di rete, i livelli specifici e i vincoli di pressione (massima e minima), di qualità e capacità pubblicati nel Codice di rete del Trasportatore al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza e affidabilità, il trasporto dei quantitativi di gas richiesti dagli utenti del servizio e la riconsegna dei medesimi alle condizioni contrattuali stabilite.

In questo senso, si osservino le disposizioni riportate nei seguenti capitoli del presente Codice di Rete:

- capitolo 11 Qualità;
- capitolo 11/A Specifica Tecnica;
- capitolo 12 Pressioni di Consegna e Riconsegna.

6.3.2. Criteri per la Localizzazione del punto di immissione

I criteri per la localizzazione del punto di immissione sono i seguenti:

- per le immissioni che garantiscono un livello di Qualità del gas costante e intrinseco alla natura della produzione, il punto di immissione sarà quello più vicino al sito del richiedente, fermo restando eventuali vincoli di natura impiantistica, orografica e urbanistica.
- per le immissioni che non garantiscono un livello di Qualità del gas costante e possono presentare in particolari casi periodi di presenza di sostanze inquinanti, il punto di immissione sarà scelto dal Trasportatore a seconda dei flussi di gas dell'area in oggetto, in modo da garantire le massime condizioni di miscelazione; il punto potrebbe non corrispondere a quello posto alla minima distanza tra l'impianto del richiedente e la posizione della rete di trasporto. In particolare, per gli impianti di produzione di biometano, questi dovranno soddisfare le "Condizioni di Connessione" previste nel paragrafo 8 del rapporto tecnico UNI/TR 11537.

La localizzazione del punto di immissione selezionato dal Trasportatore sarà identificata e comunicata al richiedente nello studio di fattibilità di cui al punto 3 del precedente capitolo. In particolare, per gli impianti di produzione di biometano, il Trasportatore terrà conto degli effetti che un'eventuale localizzazione del punto di immissione del biometano in prossimità dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione potrebbe comportare sulle stesse reti di distribuzione, al fine di scongiurare eventuali problematiche legate alla scarsa diluizione del biometano con il gas naturale immesso nelle reti di distribuzione.

Con riferimento alla qualità del gas immesso dagli impianti di biometano vedasi i capitoli 11 e 11A del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Con riferimento agli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione vedasi il capitolo 10 del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

6.3.3. Offerta per la realizzazione di nuove connessioni

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione della nuova connessione o potenziamento di quelle esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna;
- c) il codice di rintracciabilità, unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione;
- d) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) la ragione sociale del richiedente;

- f) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
- f) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- g) il tempo previsto e il cronoprogramma per la realizzazione della connessione;
- h) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
- i) le modalità di pagamento del contributo di realizzazione ed allacciamento;
- j) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
- k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
- l) la descrizione delle parti dell'impianto che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del Trasportatore;
- m) le modalità che il Trasportatore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
- n) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
- o) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- p) le modalità di accettazione del preventivo.

6.3.4. Accettazione dell'offerta

Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste al punto specifico del presente capitolo.

A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento il Richiedente, secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore presenta, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia il cui valore dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa, dedotto dell'eventuale contributo, in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

L'importo della garanzia, di cui al comma precedente, è esplicitato nel contratto di allacciamento ed è determinato dal Trasportatore sulla base del contributo di connessione che comprende anche la spesa prevista la gestione del rilascio delle autorizzazioni.

Il Richiedente versa il contributo di connessione secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore e comunque prima dell'inizio dei lavori di realizzazione

dell'allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione della connessione e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui al paragrafo specifico.

6.3.5. Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente

Il Richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al Trasportatore, può:

- gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
- realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

Il Richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il Trasportatore, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi. La realizzazione di opere da parte del Richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete. Il Trasportatore rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere. Il Trasportatore ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative. La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal Richiedente è comunque effettuata dal Trasportatore, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

6.3.6. Determinazione del contributo di connessione per produzioni

Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = \left[I - T * \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \right] * \alpha$$

dove:

- **I** è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
- **T** è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe (pubblicate dall'Autorità) per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna.
- **i** è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- **n** è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;

- α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari a 0,8.

Su istanza del richiedente, il Trasportatore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il Trasportatore restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

6.3.7. Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione

Qualora il richiedente volesse avvalersi della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei lavori derivanti dallo studio di fattibilità dovrà procedere alla progettazione, approvvigionamento materiali, realizzazione degli stessi e collaudo, nel rispetto delle normative di legge e delle specifiche costruttive del Trasportatore. Inoltre, saranno a suo carico tutti gli adempimenti normativi in materia di sicurezza e gli obblighi derivanti, in particolare al Testo Unico Sicurezza sul lavoro Dlgs 81/2008 aggiornato dal Dlgs 106/09. Sono esclusi da detti lavori l'esecuzione dei collegamenti in gas necessari per la realizzazione della presa di stacco dal gasdotto del Trasportatore che saranno eseguiti direttamente dallo stesso. Per il controllo della Qualità il richiedente inoltrerà al Trasportatore un Piano di Qualità ove saranno previsti i parametri di controllo del processo, il cronoprogramma delle attività e le modalità di verifica da parte del Trasportatore.

6.3.8. Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione

L'impianto di connessione viene idealmente suddiviso in due sezioni, la prima è costituita dalla condotta e suoi apparati e accessori dal punto fisico di stacco dal gasdotto del Trasportatore fino alla valvola di sezionamento posta all'ingresso dell'impianto di misura della immissione (condotta di allacciamento), la seconda è costituita dalla cabina/impianto di immissione con gli apparati di trattamento, regolazione e misura (cabina REMI).

La condotta di allacciamento realizzata dal Richiedente sarà gestita dal Trasportatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11.

La conduzione, la manutenzione e quanto altro in obbligo di Legge relativo alla cabina REMI e suoi apparati resteranno invece in carico al Richiedente.

La cabina REMI dovrà essere ubicata in maniera da consentire un accesso autonomo ed indipendente da parte del Trasportatore per l'esecuzione delle attività di verifica della Qualità e Misura del gas immesso.

Per quanto concerne la realizzazione della condotta nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepiti gli Standard Tecnici e Costruttivi del Trasportatore.

Per quanto concerne la realizzazione degli impianti di trattamento, regolazione e misura del gas immesso, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI), dovranno essere progettati, costruiti e gestiti tenendo conto della loro particolarità derivata dai quantitativi di gas trattato assicurando il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e qualità. In particolare, viene richiesta la presenza nel circuito di un adeguato sistema di filtrazione da particelle solide e liquide con adeguate soglie di allarme e apparati che consentono un pronto sezionamento al raggiungimento degli stessi, in particolare su impianti sensibili con presenza di inquinanti anche pericolosi (gas acido).

La catena di misura dovrà comunque prevedere almeno un analizzatore della composizione e del valore del PCS del fluido immesso (gascromatografo) e un analizzatore della presenza di idrocarburi e acqua (dew point DPH e DPI), tali apparati dovranno essere del tipo in continuo.

Nel caso di immissioni da impianti di produzione di biometano dovranno essere inoltre rispettati tutti i parametri e le specifiche previste nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.

6.4. AVVIAMENTI E CHIUSURE DI PUNTI DI RICONSEGNA

6.4.1. Avviamento di nuovi punti di riconsegna

Per avviamento di un nuovo punto di riconsegna si intende l'inizio della riconsegna del gas.

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna solo dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a) conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
 - b) completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore
- Allacciato;

- c) assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- d) sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;
- e) possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VVF o dichiarazione sostitutiva);
- f) esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14 anche in caso di riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.

6.4.1.1. Soggetti richiedenti

La richiesta di avviamento può essere inoltrata da:

- ☐ un Utente già presente sulla rete Retragas;
- ☐ un soggetto idoneo a qualificarsi come Utente, in qualità di fornitore del punto di riconsegna, purché provveda contestualmente ad avviare le procedure di qualifica, secondo quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" e proceda alla stipula del contratto di trasporto.

6.4.1.2. I requisiti della richiesta

La richiesta può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o sottoposta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate di seguito.

La richiesta, per essere considerata valida, deve contenere:

- ☐ i dati del punto per cui si richiede l'attivazione;
- ☐ la data di attivazione richiesta;
- ☐ nel caso di punti a servizio di utilizzatori finali, l'indicazione della tipologia di utenza (civile/industriale) e, per le utenze industriali, del codice ISTAT dell'attività produttiva e del profilo di consumo da applicare (tra quelli pubblicati al capitolo 9 Allegato A);
- ☐ nel caso di reti di distribuzione, la ripartizione percentuale del mercato a valle tra civile ed industriale.
- ☐ Nel caso di punti di interconnessione con reti di distribuzione la richiesta dovrà essere inviata in copia alla società di distribuzione interconnessa.
- ☐ Retragas verifica l'adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l'adeguamento, che deve essere ultimato entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito.
- ☐ L'avviamento è autorizzato ed effettuato da Retragas esclusivamente una volta verificate le seguenti condizioni:
- ☐ siano stati completati i lavori relativi alla realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti "allacciati" ad esso, ivi inclusi gli adempimenti normativi e fiscali previsti dalla normativa vigente;

- ❑ la capacità di trasporto sia regolarmente conferita, secondo quanto previsto dal capitolo 5, presso il nuovo punto di riconsegna, sulla base di un contratto di trasporto stipulato, a partire dal giorno di effettiva disponibilità della capacità stessa.

6.4.1.3. Invio della Richiesta

La richiesta di avviamento può pervenire a Retragas, anche via fax, entro un qualsiasi giorno del mese con almeno 7 giorni di anticipo sulla data richiesta per l'avviamento.

Qualora il Richiedente non abbia già richiesto il conferimento di capacità sul punto, dovrà provvedere nei tempi e modi previsti dal paragrafo 5.2.3.5 "Richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti ed avviamenti" e dovrà provvedere altresì, qualora non sia ancora qualificato come Utente ad accreditarsi ai sensi di quanto indicato nel sopraccitato paragrafo.

In questo caso, Retragas provvederà a:

- ❑ riconsegnare il gas a partire dal giorno richiesto;
- ❑ conferire la capacità all'Utente di cui sopra a partire dal giorno 1 del mese di attivazione;
- ❑ aggiornare la tabella contenente la lista dei punti della rete e le relative capacità conferite, dando comunicazione dell'aggiornamento sul proprio sito internet;
- ❑ in mancanza di invio da parte dell'Utente del programma di trasporto per il mese di attivazione considerare un valore giornaliero programmato pari a 0;
- ❑ allocare al suddetto Utente, in fase di bilancio definitivo, una misura pari a 0 fino al giorno di attivazione del punto di riconsegna e successivamente il valore misurato, eventualmente profilato in base al numero di giorni di effettivo utilizzo.
- ❑ L'Utente dovrà comunque provvedere, entro il primo termine utile, ad aggiornare i propri programmi di trasporto.
- ❑ Le richieste di capacità di trasporto e il conseguente conferimento per l'avviamento di nuovi punti di riconsegna costituiscono un atto integrativo dei Contratti di Trasporto già sottoscritti e comportano, nei casi previsti dal presente documento, l'adeguamento delle garanzie finanziarie presentate.

6.4.2. Chiusura dei punti di riconsegna esistenti

Per chiusura di un punto di riconsegna si intende l'interruzione del flusso di gas, oggetto della fornitura tra un Utente ed un cliente finale, attraverso la sigillatura del punto di riconsegna Retragas o la rimozione del contatore.

6.4.2.1. I soggetti richiedenti

La richiesta di chiusura di un punto di riconsegna può essere inoltrata da uno o più Utenti, nel caso in cui il punto di riconsegna sia condiviso, da clienti finali o da società di distribuzione, secondo le casistiche descritte nel paragrafo 6.3.2.2

6.4.2.2. Le tipologie di richiesta

Nel corso dell'anno termico un soggetto abilitato può richiedere la chiusura di un punto secondo le casistiche di seguito descritte:

- ❑ accordo tra cliente finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto: i soggetti provvederanno, anche separatamente, all'invio del modulo di richiesta predisposto da Retragas, sottoscritto da Utente e cliente finale che consenta di verificarne la comune volontà;
- ❑ cessazione dell'attività da parte del cliente finale: il soggetto richiedente dovrà presentare, all'atto della richiesta di sigillatura a Retragas, la - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal cliente finale, che attesti la data di cessazione dell'attività;
- ❑ tutte le altre ipotesi (compreso il caso di mancato rinnovo del contratto di fornitura): il soggetto richiedente dovrà autocertificare, all'atto della richiesta a Retragas, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto con il cliente finale. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al cliente finale interessato la richiesta di sigillatura avanzata a Retragas: tale comunicazione deve essere inviata con congruo anticipo, così da consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza presso l'impianto del cliente finale.

La modulistica per l'invio della richiesta è disponibile sul sito internet di Retragas e può essere inviata tramite lettera o fax.

Nel caso in cui, durante la procedura di assegnazione di capacità ad inizio anno termico, su un punto di riconsegna non venga effettuata richiesta di conferimento di capacità, Retragas si riserva il diritto a procedere autonomamente alla chiusura del punto, per garantire la messa in sicurezza dell'impianto.

6.4.2.3. La richiesta di chiusura

La richiesta di interruzione del flusso di gas, indicante le motivazioni della stessa e la data di chiusura del punto, dovrà pervenire a Retragas almeno 15 giorni lavorativi prima della data indicata per l'intervento dal soggetto abilitato e dovrà essere corredata dal modulo relativo alla tipologia di richiesta, compilato in ogni sua parte.

Il modulo, differenziato secondo la tipologia di richiesta, riporta:

- ❑ i dati del punto per cui si richiede la chiusura e del/dei cliente/i finali forniti da tale punto;
- ❑ la data richiesta per la chiusura;

- ❑ il nominativo del rappresentante dell'Utente e/o di quello del cliente finale (richiesto solo per le casistiche di cui ai punti 1 e 2) per presenziare alla chiusura del punto e sottoscrivere il verbale di misura.

6.4.2.4. Valutazione della richiesta

Retragas, una volta effettuate le verifiche relative alla documentazione, in caso di accettazione della richiesta di chiusura programmerà e comunicherà al richiedente, per mezzo posta elettronica o fax, la data e l'ora dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dal richiedente stesso.

Nei casi in cui:

- ❑ la richiesta sia stata inoltrata da un Utente, sarà cura di quest'ultimo informare (entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento) il cliente finale circa la data e l'orario fissati per la chiusura, con copia a Retragas a mezzo fax;
- ❑ la richiesta sia stata inoltrata da un altro soggetto abilitato, Retragas provvederà ad informare tutti i soggetti coinvolti.
- ❑ Qualora la documentazione presentata non fosse conforme alle modalità previste, Retragas provvederà a comunicare tempestivamente al richiedente, a mezzo posta elettronica o fax, la mancata accettazione della richiesta.

6.4.2.5. Procedura di chiusura

L'intervento di chiusura verrà svolto alla presenza di un rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale, che sottoscriverà/anno l'apposito verbale unitamente al rappresentante di Retragas. Il verbale, opportunamente compilato secondo la procedura utilizzata, attesta la presa visione della chiusura del punto e della messa in sicurezza dell'impianto di misura. Resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il punto di riconsegna in oggetto fino al termine dell'anno termico.

Come specificato nel paragrafo 6.3.3.3, l'Utente è tenuto a comunicare il nominativo del proprio rappresentante delegato ad assistere alla chiusura; è facoltà dell'Utente, nei casi di cui ai punti 1 e 2, inviare a Retragas apposita delega con la quale l'Utente conferisce mandato al cliente finale a rappresentare l'Utente stesso al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura.

Nei casi di cui al punto 3 (richieste di chiusura non sottoscritte dal cliente finale) l'Utente è tenuto a comunicare a Retragas, a mezzo posta elettronica o via fax, almeno 5 giorni lavorativi prima della data programmata, la revoca del provvedimento di chiusura.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, con la sottoscrizione del verbale sopraindicato, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, mallevando espressamente Retragas da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal cliente finale o da terzi.

6.4.2.6. Revoca dell'intervento

Retragas non darà corso all'operazione programmata nei seguenti casi:

- ❑ qualora il rappresentante dell'Utente (e il rappresentante del cliente finale, nei casi in cui sia previsto) non fosse presente presso l'impianto;
- ❑ qualora il rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale (quando richiesto), presenti presso l'impianto, rifiutassero di sottoscrivere il verbale di sigillatura;
- ❑ qualora al personale di competenza venisse impedito l'accesso all'area in cui è situato il punto di chiusura.

Nel caso in cui si verificano una o più ipotesi tra quelle sopra citate, il contratto di trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il punto di riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di chiusura.

Retragas provvederà autonomamente a sospendere l'intervento qualora accerti il subentro di un altro Utente nella fornitura del Cliente finale, ai sensi di quanto previsto dal capitolo "Transazioni di capacità".

6.5. CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.5.1. Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato dal Trasportatore purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- ❑ Conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- ❑ assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- ❑ possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fiscali diversi da quello del Trasportatore;
- ❑ sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e del Trasportatore, ai sensi di quanto riportato al Capitolo "Realizzazione della cabina di regolazione e misura";
- ❑ esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, il Trasportatore declina ogni

responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche. Nei casi di impianti di biometano l'Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

- ❑ autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- ❑ dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L'Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente. In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/2015/R/Gas e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.5.2. Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto, l'Utente potrà richiedere al Trasportatore, tramite richiesta scritta, di interrompere il flusso del Gas – attraverso l'operazione di "discatura" – e dovrà fornire al Trasportatore la apposita documentazione, presente sul sito internet della Società, a seconda delle casistiche previste, ovvero:

- Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti;
- Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Produttore.

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell'Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sottoindicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire al Trasportatore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, il Trasportatore

comunicherà all'Utente la data dell'intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell'Utente.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire al Trasportatore almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Produttore, il Trasportatore provvederà, tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare all'Utente i seguenti dati:

la data di ricevimento della richiesta;

la ragione sociale del richiedente;

il nominativo e il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'Utente;

L'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al Produttore con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

Una volta ricevuta la programmazione dell'intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell'Utente provvedere ad informare il Produttore interessato dall'attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- ❑ l'indicazione della data per l'effettuazione del primo intervento di discatura del punto e dell'eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo...non andasse a buon fine, come programmata e comunicata dal Trasportatore all'Utente;
- ❑ la specifica avvertenza che l'intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso Produttore.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Produttore entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve

essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura "con accordo" (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il Produttore e l'Utente come comunicato al Trasportatore.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet dal Trasportatore, dovrà dare evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Produttore con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di discatura tramite un proprio rappresentante. In tali casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

Il Trasportatore non darà seguito all'attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l'Utente non abbia fornito attestazione al Trasportatore, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di Chiusura al Produttore con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Produttore entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di punti condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l'Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura precedentemente programmato, dovrà inviare al Trasportatore, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l'attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet del Trasportatore, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, il Trasportatore ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto da parte dell'Utente;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale del Trasportatore accedere all'area in cui è situato il punto di discaggia). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso il Trasportatore effettuerà il secondo tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l'Utente previa attestazione da parte di quest'ultimo al Trasportatore dell'avvenuta ricezione da parte del Produttore della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni.

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili al Trasportatore o all'Utente e – in particolare – per l'impedimento all'accesso opposto dal Produttore, l'Utente potrà richiedere al Trasportatore di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso il Trasportatore – ad accedere all'impianto del Produttore ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, il Trasportatore si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire al Trasportatore, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Produttore e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando, con la sottoscrizione del verbale di chiusura, il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, da parte del Produttore o di terzi.

6.6. MODULI PER LE RICHIESTE

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare per la richiesta di nuovi allacciamenti o potenziamenti, per la richiesta di avviamento e per la richiesta di interruzione i moduli predisposti e resi disponibili da Retragas, nel proprio sito internet.

6.7. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Gli adempimenti in merito alla gestione e manutenzione degli impianti di misura sono descritti nel capitolo "Misura del gas".

ALLEGATO 6A: CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI RICONSEGNA

6A.1	INVESTIMENTO ECONOMICO	2
6A.2	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE.....	2

6A.1 INVESTIMENTO ECONOMICO

L'eventuale contributo, da richiedere per la realizzazione di un punto di riconsegna, è calcolato confrontando il costo preventivato per la realizzazione del punto stesso e l'investimento economico.

L'investimento economico (IE) è il valore corrispondente all'incremento patrimoniale tale che il ricavo associato, calcolato secondo le disposizioni della delibera n. 166/05 e s.m.i., sia uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe di trasporto, approvate e pubblicate dall'Autorità. L'investimento economico è calcolato come segue:

$$IE = \frac{(CP_u * Q + CMT * Q)}{6,67\%} * K$$

dove:

- **CP_u** è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale, approvato e pubblicato dall'Autorità;
- **Q** è la capacità di trasporto indicata dal richiedente;
- **CM^T** è il corrispettivo di misura per ciascun punto di Riconsegna approvato e pubblicato dall'Autorità;
- **K** è il coefficiente correttivo assunto pari a 0,6 nel caso di punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione e pari a 0,9 negli altri casi.

6A.2 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE

Il contributo per la realizzazione è calcolato come segue:

Contributo = C – IE,

dove **C** è il costo preventivato sulla base delle caratteristiche tecniche dell'allacciamento e tiene conto degli eventuali costi sostenuti da Retragas per riduzioni di pagamento o esborsi per forniture alternative di cui al paragrafo 14.4.1 del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

PREMESSA ALLA SEZIONE

OBBLIGHI DELLE PARTI

Obblighi del Trasportatore

Retragas, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) verificare e confermare i programmi di trasporto comunicati dall'Utente, con le modalità previste nel Codice di Rete;
- b) provvedere alla presa in carico ai punti di consegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, dei quantitativi di gas consegnati o fatti consegnare dall'Utente, nel rispetto delle capacità di trasporto conferite a quest'ultimo e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- c) effettuare il servizio di trasporto del gas dell'Utente attraverso la rete di metanodotti da lui gestita nei limiti delle interruzioni/riduzioni contemplate nel presente documento;
- d) rendere disponibili all'Utente per il prelievo ai punti di riconsegna della rete definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, quantitativi di gas equivalenti, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare dall'Utente ai punti di consegna definiti nel Contratto di Trasporto, conformi alle specifiche di qualità e pressione definite nel Codice di Rete, così come definito nel capitolo "Bilanciamento";
- e) svolgere le attività necessarie per la contabilizzazione del gas trasportato per conto dell'Utente.

Obblighi dell'Utente

L'Utente, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) programmare i quantitativi di gas da immettere nella rete gestita da Retragas e ritirare dalla stessa, comunicandoli nei termini e nei modi definiti nel Codice di Rete;
- b) prelevare o far prelevare ai punti di riconsegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, quantitativi di gas minori o uguali della capacità di trasporto conferita. Ai punti di consegna l'Utente è tenuto al rispetto delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- c) pagare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto, oltre ad ogni altro importo che risulti dovuto a Retragas in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

7 TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

7.1	CESSIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO	2
7.1.1	Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto	2
7.1.1.1	Requisiti	2
7.1.1.2	La Richiesta	2
7.1.1.3	Efficacia della cessione	3
7.1.1.4	Richieste non valide	3
7.1.1.5	Titolarità della capacità di trasporto ceduta	3
7.1.1.6	Regola di allocazione	4
7.1.1.7	Il Contratto di trasporto.....	4
7.1.2	Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto attraverso un intermediario	4
7.2	TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI PUNTI DI RICONSEGNA	5
7.2.1	Procedura per la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto.....	5
7.2.1.1	Requisiti	5
7.2.1.2	La richiesta.....	6
7.2.1.3	Efficacia del trasferimento.....	6
7.2.1.4	Richieste non valide	6
7.2.1.5	Titolarità della capacità di trasporto trasferita	7
7.2.1.6	Variazioni di capacità di trasporto a seguito di trasferimenti per gli Utenti uscenti	7
7.2.1.7	Regola di allocazione	8
7.2.1.8	Il Contratto di Trasporto.....	8
7.2.2	Casi di subentro non accompagnati da richiesta di capacità di trasporto.....	8

7.1 CESSIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

La cessione di capacità di trasporto è quella transazione attraverso cui un soggetto, detto Cedente, cede ad un altro soggetto detto Cessionario, per un periodo definito non inferiore al mese, la titolarità di un quantitativo di capacità di trasporto in corrispondenza di un PDR della rete Retragas.

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete Retragas, ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" paragrafo 5.1.

Gli Utenti titolari di capacità di trasporto possono inoltre sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati purché questi ultimi ottengano la qualifica di Utente.

7.1.1 Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto

7.1.1.1 Requisiti

Ai sensi del precedente paragrafo, condizioni preliminari affinché la cessione di capacità sia ritenuta valida, sono che il soggetto cessionario:

- ❑ non ancora qualificatosi come Utente, presenti, contestualmente alla richiesta di cessione, la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto";
- ❑ non titolare di un contratto di trasporto avente data di avvio nell'Anno Termico in cui ha decorrenza la cessione, provveda alla stipula dello stesso;
- ❑ presenti/adequi le necessarie garanzie finanziarie ai sensi di quanto previsto al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

7.1.1.2 La Richiesta

L'Utente che intende cedere capacità di trasporto e il soggetto destinatario della cessione registrano sul Portale Retragas, entro il giorno 22 (ventidue) del mese precedente il mese di cessione le rispettive richieste di cessione di capacità, eventualmente anticipandole via e-mail.

Le richieste devono contenere:

- ❑ i codici dei PDR ove viene richiesta la cessione;
- ❑ la quantità (in Sm³/g) di capacità di trasporto ceduta/acquisita per ogni PDR e per ogni Utente;
- ❑ la data di decorrenza e la durata, in numero di mesi, della cessione;
- ❑ per il soggetto cedente: la data di sottoscrizione del contratto di trasporto.

Come previsto al paragrafo 7.1, nel caso in cui il soggetto cessionario non sia ancora accreditato come Utente, la sua richiesta dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto". Il cessionario già Utente dovrà invece provvedere all'eventuale adeguamento della garanzia finanziaria in essere, secondo quanto previsto al paragrafo 5.

Gli Utenti, per le eventuali comunicazioni via e-mail, sono tenuti ad utilizzare i moduli messi a disposizione da Retragas nel proprio sito internet e a far pervenire la richiesta in originale entro la fine del mese antecedente a quello richiesto per la decorrenza della cessione.

7.1.1.3 Efficacia della cessione

Le cessioni avvengono con cadenza mensile, hanno durata minima pari ad un mese e massima pari al numero di mesi mancanti alla fine dell'anno termico e decorrono dal giorno 1 (uno) del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta, qualora questa sia pervenuta nei termini previsti. La durata della cessione deve essere pari a multipli interi di un mese.

7.1.1.4 Richieste non valide

Retragas non ritiene valide le richieste di cessione, qualora non siano formulate conformemente alla procedura qui descritta. Retragas non riterrà valide altresì le richieste di cessione qualora gli Utenti, alla data della cessione, non abbiano provveduto al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a contratti di trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia finanziaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di trasporto in essere, ad eccezione del caso in cui l'Utente cedente assuma espressamente nei confronti di Retragas responsabilità solidale con il cessionario in relazione al pagamento dei corrispettivi per le capacità oggetto della cessione.

7.1.1.5 Titolarità della capacità di trasporto ceduta

Retragas comunica la non validità delle richieste di cessione entro 1 (uno) giorno lavorativo a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta completa di tutte le informazioni necessarie. La comunicazione viene effettuata contestualmente all'Utente cedente e cessionario direttamente tramite Portale Retragas. Nel caso in cui Retragas non effettui alcuna comunicazione entro tale termine la cessione deve intendersi accettata.

A partire dal giorno di decorrenza richiesto, l'Utente cessionario diventa titolare della capacità ceduta, e dei relativi obblighi, fino al termine della cessione. Successivamente, la titolarità della capacità torna in capo all'Utente cedente.

Per tutta la durata della transazione l'Utente cessionario sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento relativamente alla capacità ceduta. Retragas comunica agli Utenti il termine della cessione, sulla base dei termini temporali indicati nella richiesta.

7.1.1.6 Regola di allocazione

Se la cessione avviene su un PDR condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà far richiesta a Retragas per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento". Qualora l'Utente cessionario non provveda, l'allocazione del gas transitato presso il punto condiviso oggetto della cessione avverrà secondo quanto previsto al paragrafo 9.5 del capitolo "Bilanciamento".

7.1.1.7 Il Contratto di Trasporto

Nelle richieste di accettazione della cessione di capacità, l'Utente cedente e il soggetto cessionario riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione delle stesse da parte di Retragas. Le richieste di cessione di capacità sono irrevocabili e, una volta accettate, costituiranno un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti dai soggetti richiedenti.

Qualora il soggetto cessionario non sia titolare di un Contratto di trasporto in essere, la richiesta di cessione a cui viene dato esito positivo richiederà, contestualmente, la stipula del contratto di trasporto e la presentazione della garanzia finanziaria collegata, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", da concludersi entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di decorrenza della cessione.

7.1.2 **Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto attraverso un intermediario**

Qualora la richiesta di cessione non venga inoltrata direttamente dagli Utenti ma attraverso un soggetto terzo, quest'ultimo è responsabile del rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, inclusa la presentazione dell'eventuale documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas.

L'intermediario dovrà inoltre presentare, tramite la modulistica a tal fine predisposta e disponibile sul sito internet di Retragas:

- ☐ la lettera ove richiede, per conto del cedente e del cessionario, la cessione di capacità;
- ☐ il mandato di cessione da parte del cedente;
- ☐ l'impegno di acquisizione da parte del cessionario.

Anche in questo caso, la richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta accettata, costituisce un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti rispettivamente dal soggetto cessionario e dal cedente.

7.2 TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI PUNTI DI RICONSEGNA

Il concetto di trasferimento di capacità di trasporto al PDR è correlato a quello di subentro; in modo più specifico, si configura questa fattispecie quando un soggetto, detto Subentrante, che ha attivato direttamente o indirettamente¹ una nuova fornitura nei confronti di uno o più clienti finali precedentemente forniti, in modo diretto o indiretto, da un Utente detto Uscente, richiede di acquisire la capacità di trasporto strumentale a questa fornitura.

Come la cessione, anche il trasferimento di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete Retragas, ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" paragrafo 5.1.

La capacità può essere altresì trasferita a soggetti richiedenti non abilitati purché questi ultimi ottengano la qualifica di Utente.

La durata della transazione può decorrere dal giorno uno (1) di qualsiasi mese per una durata pari alla restante parte dell'anno termico.

Tale transazione, in caso di esito positivo, dà luogo ad una modifica del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente e di quello, eventualmente in essere o di nuova stipula, sottoscritto dal soggetto (Utente) Subentrante, tramite il trasferimento della titolarità della capacità a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento.

Nel caso di richieste di trasferimento di capacità relative a punti di riconsegna che beneficino di riduzioni tariffarie derivanti da:

- ❑ periodo di avviamento;
- ❑ prelievi concentrati in periodi fuori punta;
- ❑ applicabilità della procedura di emergenza climatica (per la sola quota di capacità rilevante eventualmente trasferita)

i benefici tariffari e gli eventuali obblighi associati a tali punti vengono trasferiti al soggetto subentrante.

7.2.1 Procedura per la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto

7.2.1.1 Requisiti

Ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo, affinché il soggetto Subentrante possa inoltrare la richiesta di trasferimento occorre che:

- a) attivi, direttamente o indirettamente¹, una nuova fornitura nei confronti di un Cliente precedentemente servito, anche indirettamente, da un Utente;

¹ Si parla di fornitura indiretta quando il soggetto subentrante fornisce il cliente idoneo tramite un soggetto terzo (fornito dal Soggetto Subentrante o da uno o più soggetti a loro volta riforniti dal Soggetto Subentrante).

- b) qualora non sia già un Utente accreditato sulla rete di trasporto, presenti la documentazione prevista al capitolo 5 paragrafo 5.1 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto;
- c) qualora non sia titolare di un Contratto di Trasporto avente data di avvio del servizio compresa nell'Anno Termico in cui ha decorrenza il trasferimento, proceda alla stipula contestuale del Contratto di Trasporto;
- d) presenti, o se necessario adegui, le garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto, secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.4 del Capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" del presente documento.

Qualora le condizioni di cui sopra non vengano rispettate la richiesta saranno considerate non accettate.

7.2.1.2 La richiesta

Il soggetto che subentra nella fornitura (subentrante), invia a Retragas la richiesta di trasferimento tramite il "Portale Retragas" entro il decimo (10°) giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza.

La richiesta deve contenere, oltre al Codice Remi Logico:

- ☐ l'indicazione dell'Utente Uscente, per ciascun cliente finale nei confronti del quale il Soggetto Subentrante abbia attivato direttamente o indirettamente una nuova fornitura;
- ☐ la quantità (in Sm³/g) di capacità, per ogni PDR e per ogni Utente uscente, per la quale si richiede il trasferimento;
- ☐ la data di decorrenza del trasferimento;
- ☐ nel caso di clienti forniti indirettamente, la società di vendita subentrante;

In caso di esito positivo, dalla data di decorrenza indicata nella richiesta, la titolarità della capacità passa in capo all'Utente subentrante e dà luogo ad una integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente e di quello dell'Utente Subentrante.

L'Utente Subentrante è tenuto all'adeguamento delle garanzie finanziarie in essere, per quanto necessario, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Rete, paragrafo 5.1.4.2 e al contestuale invio dei programmi di trasporto integrati con le variazioni conseguenti al trasferimento, ai sensi di quanto previsto al capitolo "Prenotazione, Assegnazione e Rassegnazione".

7.2.1.3 Efficacia del trasferimento

I trasferimenti hanno efficacia a partire dal giorno uno (1) del mese di decorrenza, hanno durata pari alla rimanente parte dell'anno termico qualora questa sia pervenuta nei termini previsti.

7.2.1.4 Richieste non valide

Retragas non ritiene valida la richiesta di trasferimento di capacità, qualora non sia formulata nel rispetto dei requisiti e delle modalità qui descritte.

7.2.1.5 Titolarità della capacità di trasporto trasferita

Dalla data di decorrenza indicata nella richiesta, Retragas provvede a ridurre la capacità di trasporto conferita all'Utente uscente (o agli Utenti uscenti) di una quantità complessiva pari alla capacità di trasporto trasferita all'Utente subentrante, secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo nella richiesta.

Retragas, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà a fatturare a quest'ultimo i corrispettivi di capacità, oltre a eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento", a partire dal giorno di decorrenza del subentro.

Nel caso in cui la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia minore rispetto a quella trasferita dall'Utente uscente, la quota residua di capacità in capo all'Utente Uscente continuerà ad essere a lui fatturata.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore rispetto a quella trasferita dall'Utente uscente, per la differenza tra le due quantità Retragas: conferisce l'eventuale capacità ancora disponibile sul medesimo punto di riconsegna, come risultante dall'ultima pubblicazione delle capacità disponibili sul proprio sito internet e, per l'eventuale ulteriore quantità richiesta, procede alla verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2 e conferisce il quantitativo per cui la suddetta verifica dà esito positivo.

In entrambi i casi, per gli ulteriori quantitativi di capacità conferiti rispetto alla quota trasferita dall'Utente Uscente, l'Utente subentrante sarà tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi di capacità a partire dalla data di disponibilità della capacità e sarà tenuto all'adeguamento della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, entro il quinto giorno lavorativo dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento.

Eventuali richieste di capacità di trasporto avanzate nei mesi successivi a quello del trasferimento saranno considerate come richieste di capacità di trasporto ad anno termico avviato, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.2.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Nel caso di richieste di trasferimento di capacità presso Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta e/o riduzioni tariffarie collegate a periodi di avviamento secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, tutti gli obblighi e/o i benefici associati a tali Punti di Riconsegna saranno trasferiti al Soggetto Subentrante.

7.2.1.6 Variazioni di capacità di trasporto a seguito di trasferimenti per gli Utenti uscenti

L'Utente uscente può richiedere un incremento di capacità di trasporto, a seguito del trasferimento, qualora vi sia capacità disponibile, eventualmente adeguata a seguito della verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

La richiesta deve avere come oggetto lo stesso PDR presso cui è avvenuto il trasferimento e deve essere inviata entro due giorni lavorativi dalla comunicazione

dell'avvenuto trasferimento. Retragas comunica l'esito entro il giorno lavorativo successivo.

L'Utente uscente è tenuto al pagamento dell'incremento di capacità di trasporto dalla data di trasferimento, per incrementi fino alla capacità trasferita. È tenuto al pagamento da quando è stata resa disponibile, per l'eventuale differenza tra la capacità conferita e quella trasferita.

Nel caso la comunicazione di Retragas dia esito positivo l'Utente uscente è tenuto all'adeguamento della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio.

7.2.1.7 Regola di allocazione

Se il trasferimento avviene su un PDR condiviso da più Utenti, l'Utente subentrante dovrà far richiesta a Retragas per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento". Qualora l'Utente subentrante non provveda, l'allocazione del gas transitato presso il punto condiviso oggetto della cessione avverrà secondo quanto previsto al paragrafo 9.5 del capitolo "Bilanciamento".

7.2.1.8 Il Contratto di Trasporto

Le variazioni nella titolarità delle quote di capacità oggetto di trasferimento o di richiesta ad esso collegata (richiesta di quantitativi superiori da parte del Subentrante e/o richiesta di reintegro da parte dell'Uscente) integrano sia il Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante che quello sottoscritto dall'Utente Uscente.

Nel caso in cui il soggetto Subentrante non sia titolare di un Contratto di trasporto in essere, la richiesta di trasferimento a cui viene dato esito positivo richiederà contestualmente:

- ❑ la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto";
- ❑ la stipula del Contratto di Trasporto e la presentazione della garanzia finanziaria collegata, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", da concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito del trasferimento.

7.2.2 **Casi di subentro non accompagnati da richiesta di capacità di trasporto**

Qualora l'attivazione della nuova fornitura nei confronti di uno o più Clienti Finali precedentemente forniti da un Utente Uscente non abbia richiesto l'acquisizione della capacità di trasporto strumentale a questa fornitura, l'Utente Subentrante è comunque tenuto ad inviare regolare comunicazione di avvenuto subentro.

Tale comunicazione deve essere inviata nei termini e modalità previsti dalla procedura al precedente paragrafo 7.2.1 con indicazione di capacità richiesta per il trasferimento pari a 0 Smc/g.

In mancanza di tale comunicazione, l'Utente Uscente potrà richiedere a Retragas la chiusura del PDR diretto verso un cliente finale per cessazione del contratto, ai sensi di quanto previsto al capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna".

In caso di assenza di comunicazione da parte di entrambi gli Utenti, Retragas si riserva di allocare il gas all'utente che risulti subentrato a valle di opportune verifiche.

8 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

8.1	PREMESSA.....	2
8.1.1	Comunicazione dei programmi degli interventi	2
8.2	IL PROGRAMMA ANNUALE	2
8.2.1	Programma annuale di prenotazione della capacità	2
8.2.2	Aggiornamento del programma annuale di prenotazione	3
8.3	IL PROGRAMMA MENSILE	3
8.3.1	Prenotazione.....	3
8.3.2	Assegnazione	4
8.4	IL PROGRAMMA GIORNALIERO	4
8.4.1	Prenotazione.....	4
8.4.2	Assegnazione	4

8.1 PREMESSA

Retragas ha la necessità di conoscere con accuratezza e tempestività i quantitativi di gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla stessa.

L'adeguata conoscenza permette, da un lato, di programmare ed ottimizzare i flussi di gas nella rete, e, dall'altro di dialogare con gli operatori a monte e a valle del proprio sistema di trasporto.

Per tale motivo occorre che gli Utenti comunichino a Retragas i propri programmi di trasporto con il livello di dettaglio e le scadenze descritte di seguito.

8.1.1 Comunicazione dei programmi degli interventi

Retragas comunica agli Utenti, con le modalità descritte nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", i programmi annuali e mensili degli interventi previsti sulla rete, che comportano riduzioni di capacità di trasporto. Gli Utenti devono considerare tali riduzioni nella formulazione dei propri programmi di trasporto.

8.2 IL PROGRAMMA ANNUALE

8.2.1 Programma annuale di prenotazione della capacità

Entro il giorno 15 (quindici) settembre, gli Utenti comunicano a Retragas il programma annuale di prenotazione della capacità di trasporto per il successivo anno termico, indicando con dettaglio mensile i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi giorno (sm³/g) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

Il programma deve essere congruente con i limiti di capacità conferita, dedotte le possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e con i limiti previsti dalla disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n° 06/05.

L'Utente che abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica per i prelievi in periodi fuori punta dovrà infatti, per i punti di riconsegna per cui è stata formulata tale richiesta, effettuare la prenotazione relativa al periodo di punta (periodo di 6 mesi da novembre ad aprile) entro il limite del 10% della capacità a lui conferita in quel punto.

In caso di incongruenza con i limiti di cui sopra, l'Utente è tenuto alla correzione del programma inviato.

Qualora l'Utente non provveda all'invio del programma annuale, Retragas considererà prenotato dall'Utente, presso un punto di riconsegna in cui questo disponga di capacità conferita, un volume mensile in ogni mese M dell'Anno Termico pari a quello che risulta dal prodotto della capacità di trasporto conferita all'Utente nel punto per il numero di giorni del mese M per i quali risulta conferita detta capacità. Tale calcolo terrà conto di eventuali riduzioni di capacità previste per interventi sulla rete e di una riduzione del 90% nei mesi del periodo di punta

per i punti di riconsegna ove l'Utente abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica.

8.2.2 Aggiornamento del programma annuale di prenotazione

L'Utente è tenuto ad aggiornare il proprio programma annuale di prenotazione contestualmente all'invio dei programmi mensili di trasporto di cui al prossimo paragrafo 8.3:

- ☐ qualora siano intervenute delle variazioni sulle capacità conferite a seguito di trasferimenti, cessioni o conferimenti ad anno termico avviato;
- ☐ qualora le quantità mensili previste siano diverse da quelle precedentemente comunicate.

Il programma aggiornato deve essere congruente con i limiti di capacità di trasporto conferita dedotte le possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e con i limiti relativi al prelievo nei periodi di punta, se applicabili.

8.3 IL PROGRAMMA MENSILE

8.3.1 Prenotazione

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione mensile di capacità di trasporto ogni mese, entro le ore 10:00 del giorno 28 (ventotto) del mese precedente. L'Utente indica, con dettaglio giornaliero, i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi giorno (sm3/g) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione nei limiti della capacità conferita, di quelli previsti ai sensi della disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n° 06/05, e tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di trasporto, di cui al paragrafo 8.1.1.

L'Utente, che abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica per i prelievi in periodi fuori punta, dovrà infatti, per i punti di riconsegna per cui è stata formulata tale richiesta, effettuare la prenotazione relativa al periodo di punta (periodo di 6 mesi da novembre ad aprile) entro il limite del 10% della capacità a lui conferita in quel punto.

In caso di incongruenza con i limiti di cui sopra, l'Utente è tenuto alla correzione del programma inviato.

Qualora l'Utente non provveda, entro le ore 10:00 del giorno 28 all'invio del programma mensile, Retragas considererà prenotato dall'Utente, presso il punto di riconsegna in cui questo disponga di capacità conferita, una programmazione mensile di capacità di trasporto calcolata attribuendo ad ogni giorno gas del mese M, una quantità pari alla capacità conferita sul medesimo punto. Tale attribuzione verrà fatta tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e dei limiti relativi al prelievo nei periodi di punta, se applicabili. Retragas ne dà comunicazione all'Utente, entro il medesimo giorno.

8.3.2 Assegnazione

Retragas verifica, entro il giorno 28 (ventotto) del mese M, che le prenotazioni per il mese M+1 siano state eseguite nei limiti della capacità consentita ai sensi del paragrafo precedente.

In caso la verifica dia esito positivo, assegna, senza alcuna comunicazione agli Utenti, la capacità di trasporto prenotata giorno per giorno, per ogni punto di riconsegna.

In caso la verifica dia esito negativo, Retragas richiede agli Utenti, entro lo stesso giorno, l'adeguamento della prenotazione. Qualora gli Utenti non provvedano all'adeguamento, Retragas considera valida la prenotazione calcolata ai sensi del paragrafo precedente, come se il programma non fosse stato inviato.

8.4 IL PROGRAMMA GIORNALIERO

8.4.1 Prenotazione

L'Utente può aggiornare la prenotazione giornaliera di capacità di trasporto eseguita durante il ciclo mensile. A tal fine, è tenuto ad eseguire la prenotazione entro le ore 12:00 del giorno-gas G-1. L'Utente indica i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi giorno (sm³/g) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione nei limiti della capacità conferita, di quelli previsti dalla disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n° 06/05, e tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di trasporto, di cui al paragrafo.

Le prenotazioni relative ai giorni-gas non lavorativi devono essere eseguite l'ultimo giorno lavorativo precedente tali giorni.

8.4.2 Assegnazione

Retragas verifica che le prenotazioni siano state eseguite nei limiti della capacità consentita ai sensi del paragrafo precedente.

In caso la verifica dia esito positivo, assegna, senza alcuna comunicazione agli Utenti, la capacità di trasporto prenotata, per ogni punto di riconsegna.

In caso la verifica dia esito negativo, Retragas richiede agli Utenti, entro le ore 13:30 dello stesso giorno, l'adeguamento della prenotazione. Qualora gli Utenti non provvedano all'adeguamento, entro le ore 15:30, Retragas considera valida la prenotazione per lo stesso giorno indicata nel programma mensile e invia la relativa comunicazione all'Utente, entro le ore 17:00 del medesimo giorno.

9 BILANCIAMENTO

9.1	BILANCIAMENTO FISICO.....	3
9.2	BILANCIAMENTO COMMERCIALE.....	3
9.2.1	Equazione di bilancio della rete	3
9.2.1.1	Immissioni (I)	4
9.2.1.2	Prelievi (P)	4
9.2.1.3	Autoconsumi (AC)	4
9.2.1.4	Perdite di sistema (PE)	4
9.2.1.5	Variazione dell'invaso di rete (DLP)	5
9.2.1.6	Immissioni da carro bombolaio (I^C).....	5
9.2.1.7	Gas non contabilizzato (GNC)	5
9.2.2	Equazione di bilancio di Retragas	5
9.2.2.1	Immissioni di Retragas (I_R)	5
9.2.3	Equazione di bilancio dell'Utente	5
9.2.3.1	Immissioni dell'Utente (I_k).....	6
9.2.3.2	Prelievi dell'Utente (P_k).....	6
9.3	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	6
9.3.1	Bilancio provvisorio	6
9.3.2	Bilancio definitivo	7
9.4	PROFILI DI CONSUMO	8
9.5	REGOLE DI ALLOCAZIONE PER I PUNTI CONDIVISI.....	8
9.5.1	Allocazione ai punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto..	8
9.5.2	Allocazione ai punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione	8
9.5.3	Allocazione ai punti aggregati	8
9.5.4	Richiesta di regola di allocazione	9
9.5.4.1	Richieste non valide	9
9.5.4.2	Applicazione della regola di allocazione pro quota	9
9.5.5	Corrispettivi di disequilibrio e scostamento	10

9.5.5.1 Corrispettivi di disequilibrio.....	10
9.5.5.2 Corrispettivi di scostamento	10
9.5.6 Corrispettivi di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera 137/02	12

Premessa

Il presente capitolo descrive le modalità con le quali viene gestito il regime di bilanciamento, necessario per garantire la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti serviti.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- ❑ il bilanciamento fisico, che garantisce la sicura e corretta movimentazione del gas dai punti di consegna ai punti di riconsegna;
- ❑ il bilanciamento commerciale, per contabilizzare ed allocare il gas trasportato.

9.1 BILANCIAMENTO FISICO

La funzione del Trasportatore per quanto concerne il bilanciamento fisico è mantenere il corretto esercizio fisico della rete e soddisfare le richieste di trasporto degli Utenti.

Il trasportatore non è comunque proprietario del gas trasportato, né ha controllo sul gas immesso ai punti di consegna o ritirato ai punti di riconsegna e di interconnessione; pertanto, l'Utente è tenuto a rispettare il bilanciamento tra immesso e prelevato, ed è incentivato in questo tramite l'apposito sistema di corrispettivi, contribuendo in tal modo alle attività di bilanciamento fisico.

Il bilanciamento fisico è costituito dalle attività di rilevazione e correzione di eventuali discrepanze tra immissioni e prelievi di gas (disequilibri).

Retragas rileva continuamente le pressioni di rete e, qualora queste si approssimino ai valori minimi ammessi, provvede a massimizzare le consegne alle interconnessioni con la rete dell'impresa maggiore di trasporto e, se necessario, ad utilizzare il *line-pack*.

Il bilanciamento del gas è svolto utilizzando il *line-pack* e non comporta squilibri significativi per gli operatori.

9.2 BILANCIAMENTO COMMERCIALE

Il bilanciamento commerciale è formato dalle attività contabili che consentono la corretta allocazione delle quantità di gas consegnate e riconsegnate agli Utenti, nonché la corretta allocazione dei costi di bilanciamento della rete tra gli Utenti.

9.2.1 Equazione di bilancio della rete

Retragas applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio della rete ad ogni segmento della propria rete:

$$I = P + AC + PE + DLP + GNC - I^C$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio della rete sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.1.1 Immissioni (I)

Le immissioni consistono nella somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna.

Le immissioni sono calcolate sulla base delle misure delle quantità di gas consegnate ai punti di consegna.

9.2.1.2 Prelievi (P)

I prelievi rappresentano la somma delle quantità di gas prelevate dal sistema, presso i punti di riconsegna (PDR – PDI), da ciascun Utente, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Le misure mensili del gas riconsegnato possono non essere disponibili presso tutti i punti di riconsegna. Il termine P è quindi pari alla somma dei prelievi misurati almeno mensilmente (PM) e dei prelievi non misurati (PNM), secondo l'equazione:

$$P = PM + PNM$$

I prelievi misurati almeno mensilmente sono calcolati sulla base delle misure delle quantità di gas riconsegnate ai punti di riconsegna.

I prelievi non misurati mensilmente sono calcolati come risultato dell'equazione di bilancio della rete.

Il valore di P corrisponde alla sommatoria dei prelievi attribuiti ai singoli Utenti:

$$P = \sum P_k = \sum PM_k + \sum PNM_k$$

9.2.1.3 Autoconsumi (AC)

Gli autoconsumi rappresentano le quantità di gas prelevate da Retragas per il preriscaldamento degli impianti di riduzione e regolazione.

Gli autoconsumi sono calcolati sulla base delle misure rilevate dagli strumenti di cui sono dotati gli impianti e sono considerati a tutti gli effetti PDR.

9.2.1.4 Perdite di sistema (PE)

Le perdite di sistema sono le quantità di gas associate a:

- ☐ trafiletti relativi alle valvole di regolazione;
- ☐ perdite durante interventi sulla rete;
- ☐ perdite per rottura di una tubazione o di un'altra parte del sistema.

Le perdite di sistema sono raggruppate, in perdite distribuite e in perdite localizzate, secondo l'equazione:

$$PE = PED + PEL$$

Le perdite distribuite PED sono quelle normalmente associate ai trafilamenti relativi alle valvole di regolazione e sono sulla rete Retragas, trascurabili e nettamente inferiori alla tolleranza degli strumenti di misura.

Le perdite localizzate PEL identificano perdite comunque riconducibili ad un tratto di rete dedicato e quindi associabili a uno o più punti di riconsegna. Per evitare che le perdite localizzate si ripercuotano sui bilanci degli Utenti tramite un disequilibrio non giustificato, la perdita localizzata viene considerata nel bilancio di Retragas.

9.2.1.5 Variazione dell'invaso di rete (DLP)

La variazione dell'invaso di rete (o Delta Line-Pack) è la differenza tra la quantità di gas presente in rete all'inizio del giorno-gas e quella presente all'inizio del giorno-gas successivo, come risulta dalle misure. Tale variazione terrà inoltre conto delle modifiche del Line-Pack in relazione a quelle dell'assetto di rete.

9.2.1.6 Immissioni da carro bombolaio (I^C)

Questo termine rappresenta il gas immesso in rete tramite carri bombolai ed è valorizzato sulla base della misura effettuata e trasmessa dal gestore del servizio.

9.2.1.7 Gas non contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un "aggiustamento" contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

9.2.2 **Equazione di bilancio di Retragas**

Retragas applica l'equazione seguente per il calcolo del proprio bilancio:

$$I_R = AC + GNC + PE + DLP$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio di Retragas sono descritti nei paragrafi 9.2.2.1, 9.2.1.3 e 9.2.1.5 rispettivamente.

9.2.2.1 Immissioni di Retragas (I_R)

L'immeso di Retragas è la somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna, per gli autoconsumi e per il ripristino del gas di rete ed è calcolato come risultato dell'equazione del bilancio di Retragas.

9.2.3 **Equazione di bilancio dell'Utente**

Retragas applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio dell'Utente k-esimo:

$$I_k = P_k - I_k^C$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio dell'Utente sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.3.1 Immissioni dell'Utente (I_k)

Le immissioni nella rete rappresentano la somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna, dagli Utenti, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Le immissioni degli Utenti sono calcolate come risultato dell'equazione di bilancio dell'Utente.

9.2.3.2 Prelievi dell'Utente (P_k)

Il prelievo degli Utenti rappresenta la quantità di gas prelevata dal sistema, presso i punti di riconsegna, per consumo proprio o per fornire i clienti.

I prelievi degli Utenti sono calcolati sulla base delle misure delle quantità di gas riconsegnate ai punti di riconsegna, per i punti misurati, e sulla base della procedura descritta nel paragrafo 9.2.1.2, per i punti non misurati.

$$P_k = \sum PM_k + \sum PNM_k$$

I prelievi sono eventualmente ripartiti applicando le regole di allocazione descritte nel paragrafo 9.5, qualora siano presenti più Utenti presso lo stesso punto di riconsegna.

9.3 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Retragas, entro il giorno 20 del mese M+1, inoltra a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, i dati di bilancio di consegna e riconsegna applicando le equazioni descritte al precedente paragrafo 9.2.

Il bilancio è calcolato per ogni segmento di rete Retragas, separatamente.

Le quantità di gas che compaiono nelle equazioni di bilancio sono riferite al giorno-gas e sono espresse in standard metri cubi giorno(sm³/g).

I dati di misura provenienti dalle Imprese di Distribuzione vengono trasmessi da Acquirente Unico a Snam Rete Gas, entro il giorno 20 del mese M+1, al fine di consentirne l'utilizzo da parte del Responsabile del Bilanciamento per il calcolo e l'emissione del bilancio definitivo.

Retragas comunica il bilancio con le modalità descritte nei successivi paragrafi 9.3.1, 9.3.2 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

9.3.1 Bilancio provvisorio

Le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono le immissioni ed i prelievi valorizzati, distinti per ogni punto di consegna e riconsegna del segmento presso cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita.

Per il calcolo delle quantità di gas presso i punti in cui non sia disponibile il dato di misura, Retragas considera i valori di gas programmati dall'Utente.

Per il calcolo delle quantità di gas ai punti condivisi, Retragas applica la regola pro quota sulla base dei programmi di trasporto inviati.

Retragas rende disponibile il bilancio provvisorio entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo al giorno gas cui i dati fanno riferimento.

Poiché non tutte le misure su cui si basa il bilancio provvisorio sono disponibili giornalmente, le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono necessariamente indicative.

9.3.2 Bilancio definitivo

La contabilità del gas trasportato viene resa disponibile da Retragas agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base dei dati di misura consuntivi validati e trasmessi dal Responsabile del Bilanciamento: qualora tale giorno cada di sabato, domenica o giorni festivi, tale termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Retragas rende disponibili a ciascun Utente le informazioni in relazione alla contabilità del gas trasportato a mezzo e-mail.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi a tale termine per comunicare a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas/Acquirente Unico nella loro predisposizione.

A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- ☐ la data di ricevimento della richiesta;
- ☐ l'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- ☐ l'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;
- ☐ in caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori, Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva (bilancio di trasporto definitivo). Una volta determinato il bilancio di trasporto definitivo, i valori di misura e/o allocazione saranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del servizio di trasporto, ad ulteriore modifica.

Eventuali rettifiche di misura e/o allocazione, accertate dopo l'esecuzione del bilancio definitivo saranno considerate da parte di Retragas ai soli fini della regolazione economica nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento.

Retragas rende disponibile la seconda e ultima versione del bilancio definitivo, gestita come sopra riportata, entro il giorno 15 del mese M+2.

9.4 PROFILI DI CONSUMO

I termini di tutte le equazioni di bilancio corrispondono a quantità di gas giornaliere. Qualora Retragas disponga di un dato di misura mensile, il calcolo dei relativi dati giornalieri avviene applicando i profili di consumo secondo quanto descritto nell'allegato 9A.

9.5 REGOLE DI ALLOCAZIONE PER I PUNTI CONDIVISI

Ogni PDR su cui è conferita capacità a più Utenti richiede una procedura di allocazione ai fini di ripartire il gas transitato tra gli utenti che prelevano dal punto considerato.

Retragas, indipendentemente dalla regola applicata, ripartisce tutta la quantità di gas tra gli Utenti che condividono il punto.

Qualora, a seguito di un subentro sui clienti finali a valle di un punto di riconsegna, ad un Utente resti in capo un quantitativo di capacità non corrispondente ad alcun rapporto contrattuale di vendita per il medesimo punto, Retragas gli allocherà un valore pari a 0 Smc/g.

9.5.1 Allocazione ai punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto

I punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto (PDR) rappresentano i punti di riconsegna a utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.

Per questi punti Retragas ripartisce la quantità di gas transitato presso ogni punto condiviso applicando le regole di allocazione descritte nell'allegato 9B, la cui applicazione deve essere richiesta dagli Utenti che condividono il punto secondo la procedura prevista al paragrafo 9.5.4.

9.5.2 Allocazione ai punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione

Questi punti rappresentano delle interconnessioni a reti di distribuzione (PDI) che si derivano dalla rete di trasporto.

Per i punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione, ogni società di distribuzione interconnessa è tenuta mensilmente alla trasmissione ad Acquirente Unico, per ogni punto di riconsegna da cui è servita, dei dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas ripartiti tra gli utenti del servizio di distribuzione presso i punti condivisi.

Il Responsabile del Bilanciamento, come indicato al paragrafo 9.3.2, avrà il compito di gestire i dati provenienti da Acquirente Unico e da Retragas per l'elaborazione dell'allocazione definitiva.

9.5.3 Allocazione ai punti aggregati

I punti aggregati sottendono alcune tipologie di punti di riconsegna a reti di distribuzione (PDI).

Nel caso di punti aggregati, sarà compito del Responsabile del Bilanciamento:

1. acquisire i dati delle società di distribuzione tramite Acquirente Unico e, ove necessario, profilare sulla base di quanto previsto dalla delibera 138/04 in modo da ottenere valori giornalieri per punto di riconsegna del trasporto e per utente della distribuzione;
2. ricondurre tali valori giornalieri agli Utenti del servizio di trasporto sulla base delle informazioni messe a disposizione da Retragas e poi aggregate con i corrispondenti valori ottenuti dai quantitativi misurati sui PDI e profilati, ove necessario, secondo le regole descritte nell'allegato 9A.

9.5.4 Richiesta di regola di allocazione

Gli Utenti che condividono un punto hanno facoltà di richiedere l'applicazione, presso lo stesso punto, di una delle regole di allocazione descritte nell'allegato 9B o di una diversa purché concordata tra tutti gli Utenti coinvolti ed approvata da Retragas.

A tal fine, tutti gli Utenti che condividono il punto devono far pervenire a Retragas, entro il giorno 25 (venticinque) del mese (M) di applicazione della regola, la richiesta firmata dagli stessi e inviata in copia agli altri Utenti coinvolti. La nuova regola sarà utilizzata per le allocazioni del bilancio definitivo del mese M e, ove possibile, per le allocazioni del bilancio provvisorio dal mese M+1. La richiesta deve indicare:

- ☐ la regola di allocazione con gli eventuali parametri associati;
- ☐ il punto di applicazione;
- ☐ gli Utenti che condividono il punto.

La nuova regola è valida fino a che una nuova richiesta venga approvata o si modifichi la situazione di condivisione del punto.

Gli Utenti, per richiedere l'applicazione della regola di allocazione, sono tenuti ad utilizzare i moduli predisposti e resi disponibili da Retragas, nel proprio sito internet.

9.5.4.1 Richieste non valide

Retragas non ritiene valida la richiesta di regola di allocazione, qualora:

- ☐ non tutti gli Utenti con capacità conferita sul punto abbiano sottoscritto la richiesta;
- ☐ il contenuto delle richieste non sia completo e/o coerente;

Qualora la richiesta sia pervenuta oltre la scadenza indicata, Retragas provvederà a darne comunicazione e, salvo diversa indicazione da parte di almeno uno degli Utenti coinvolti, provvederà ad applicarla a partire dal mese successivo M+1.

9.5.4.2 Applicazione della regola di allocazione pro quota

La regola pro quota consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso un punto condiviso, in proporzione ai programmi di trasporto inviati da ogni Utente presso il medesimo punto.

Retragas applica ai punti condivisi la regola di allocazione pro quota, descritta nell'allegato 9B, qualora su un punto condiviso:

- ☐ non pervengano richieste di regola di allocazione;
- ☐ non sussistano più le condizioni affinché la regola esistente presso il punto continui ad essere applicata e non sia pervenuta una nuova richiesta;
- ☐ pervengano richieste non valide, come descritte nel paragrafo 9.5.4.1

9.5.5 Corrispettivi di disequilibrio e scostamento

9.5.5.1 Corrispettivi di disequilibrio

Il sistema di trasporto regionale è sostanzialmente bilanciato. L'Utente immette una quantità di gas sempre pari a quella prelevata. Retragas, conseguentemente, non applica alcun corrispettivo di disequilibrio.

9.5.5.2 Corrispettivi di scostamento

Retragas, una volta elaborato il bilancio definitivo, calcola l'eventuale scostamento dell'Utente, presso ogni punto di riconsegna in cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita.

Retragas comunica gli scostamenti rilevati per il mese M agli Utenti interessati entro il giorno 20 del mese M+2.

In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02 e s.m.i., nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco di ogni singolo Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun PDR, incorre nei corrispettivi di scostamento, qui di seguito riportati:

Tipologia PDR	Soglia di tolleranza	Calcolo corrispettivo scostamento
PDR presso clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto (esclusi PDR per autotrazioni)	Nessuna	$1,1 * SC(G) * C$
PDR per autotrazioni (primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi)	$SC(G) < 50\%$	$SC(G) * C$
	$SC(G) > 50\%$	$1,1 * SC(G) * C$
PDR per autotrazioni (dal 91° giorno di scostamento)	Nessuna	$1,1 * SC(G) * C$

dove:

- $SC(G)$ = scostamento dell'Utente registrato nel corso del Giorno-gas G presso il PDR interessato;

- C = è il prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità ($CP_u > 15$ Km) riproporzionato su base giornaliera e il corrispondente coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla Deliberazione ARERA 139/2023/R/gas, Allegato A (tabella 6)* per i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

* Estratto della Tabella 6 dell'Allegato A della deliberazione ARERA 139/2023/R/gas

Tipologia di PDR	Coeff. moltiplicativo giornaliero
Altri Usi Civili	1
Autotrazioni	1
Industriali	1,7
Termoelettrici	7

Il corrispettivo di scostamento non è dovuto per scostamenti conseguenti a fornitura di gas naturale tramite carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- ☐ interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- ☐ interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- ☐ interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio così come definite al capitolo 20 "Gestione delle emergenze";
- ☐ interventi sulle reti di distribuzione riconducibili a emergenze di servizio, così come definite al capitolo 20 "Gestione delle emergenze";
- ☐ altri interventi effettuati dall'impresa di trasporto per esigenze del sistema.

Ai fini dell'esenzione di cui sopra, l'Utente presenta a Retragas l'apposito modulo pubblicato sul sito internet corredato dalla documentazione prevista dall'art. 17 comma 13 della delibera 137/02 (come modificata dalla delibera 41/05) comprovante:

- ☐ il PDR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- ☐ per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- ☐ la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo.

Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti.

A valle del ricevimento di idonea documentazione, Retragas provvederà, per il/i giorno/i interessato/i e ai soli fini della valorizzazione degli scostamenti, ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato.

Nel caso in cui la fatturazione dello scostamento avesse già avuto luogo, Retragas provvederà, nei tempi tecnici strettamente necessari, all'emissione della corrispondente nota credito, fermo restando l'obbligo a carico dell'Utente al

pagamento integrale della prima fattura, così come previsto al paragrafo 7 del capitolo "Fatturazione e pagamento".

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

9.5.6 Corrispettivi di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera 137/02

Per i punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta, per i quali l'Utente abbia inoltrato regolare richiesta di conferimento ai sensi del paragrafo 5.2.2.1, impegnandosi ad effettuare prelievi giornalieri nei periodi di punta (1 novembre – 30 aprile) sempre inferiori al 10% della capacità conferita, Retragas riconosce una riduzione del 30% del corrispettivo unitario annuale di capacità.

Qualora nel periodo di punta il limite di prelievo non venga rispettato, Retragas applica, in luogo della riduzione tariffaria prevista, il corrispettivo unitario annuale di capacità aumentato del 30%.

ALLEGATO 9A: PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

9A.1	GENERALE	2
9A.2	CONSUMI CIVILI.....	2
9A.2.1	Prelievi per i mesi tra giugno e settembre.....	2
9A.2.2	Prelievi per i mesi tra ottobre e maggio	2
9A.3	CONSUMI INDUSTRIALI.....	3
9A.4	OPZIONI DI PROFILO INDUSTRIALE.....	4
9A.5	PUNTI CON MISURA GIORNALIERA.....	4

9A.1 GENERALE

Nel presente allegato viene descritta la procedura applicata da Retragas per definire, in sede di bilancio definitivo, il prelievo giornaliero di gas presso i punti di riconsegna a servizio di utenze direttamente allacciate alle reti di trasporto (PDR) dove non sia disponibile il dato giornaliero ma solo quello totale mensile.

I profili sono applicati secondo la tipologia di mercato a valle del punto di riconsegna. In presenza di più tipologie di consumo a valle del medesimo punto, i profili sono applicati alle quantità ottenute moltiplicando il volume totale misurato presso il punto per il valore percentuale relativo ad ogni tipologia.

Tipologie di mercato ed eventuali percentuali sono assegnate ad ogni punto di riconsegna da Retragas e sono pubblicate sul sito internet.

Per i punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione si rinvia a quanto descritto al paragrafo 9.5.2 del capitolo "Bilanciamento".

9A.2 CONSUMI CIVILI

I prelievi di tipo civile sono caratterizzati da una notevole differenza di consumo nel corso dell'Anno Termico, a causa dell'utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

In conseguenza di ciò, occorre applicare una differente profilatura dei consumi a seconda del periodo dell'anno considerato.

9A.2.1 Prelievi per i mesi tra maggio e settembre

Il prelievo giornaliero è calcolato come segue, distribuendo il prelievo mensile in modo uniforme su ciascun giorno del mese:

$$P = PM / gg,$$

dove:

- P è il prelievo giornaliero;
- PM è il prelievo mensile;
- gg è il numero di giorni del mese.

9A.2.2 Prelievi per i mesi tra ottobre e aprile

Per i mesi indicati viene innanzitutto individuato il consumo base (P_b), cioè la quota di consumo che non dipende dall'effetto termico, calcolata come media dei consumi mensili del mese di giugno e settembre dell'ultimo anno termico di cui sono disponibili i dati.

Il consumo di base specifico per ciascun mese invernale (P_b^m) viene calcolato nel seguente modo:

$$P_b^m = \frac{P_b}{30} \cdot gg_{mese}$$

dove

gg_{mese} indica il numero di giorni del mese

Il consumo di base specifico giornaliero risulta essere quindi

$$P_b^g = \frac{P_b^m}{gg_{mese}}$$

Il consumo mensile dovuto al riscaldamento (P_R^m) si calcola quindi come differenza tra il consumo totale del mese e il consumo di base specifico per ciascun mese invernale:

$$P_R^m = P_{TOT}^m - P_b^m$$

Il prelievo giornaliero è calcolato quindi secondo la procedura seguente.

- a) Determinazione dei gradi-giorno del mese M.

$$GGM = \sum GG_G,$$

dove:

- GGM sono i gradi-giorno del mese;
- $GG_G = 0$, se $T_G > 18^\circ\text{C}$, altrimenti
- $GG_G = 18 - T_G$,

dove T_G è la temperatura media giornaliera, così come pubblicata dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana.

- b) Determinazione del prelievo giornaliero.

Se $GGM = 0$, si applica la procedura descritta nel paragrafo 9A.2.1, altrimenti:

$$P^g = P_R^m \cdot \frac{GG_G}{GGM} + P_b^g$$

9A.3 CONSUMI INDUSTRIALI

Il prelievo giornaliero è calcolato secondo la procedura seguente.

- a) Determinazione del prelievo dei giorni lavorativi.

$$P_{LAVORATIVO} = b \cdot PM / gg,$$

dove:

- $P_{LAVORATIVO}$ è il prelievo del giorno lavorativo;
- b è un coefficiente preso pari a 1.3;
- PM è il prelievo mensile;
- gg è il numero di giorni del mese.

- b) Determinazione del prelievo dei giorni non lavorativi.

$$P_{NONLAVORATIVO} = (PM - \sum P_{LAVORATIVO}) / (gg - gg_{LAVORATIVO}),$$

dove:

- ❑ $P_{NONLAVORATIVO}$ è il prelievo del giorno non lavorativo;
- ❑ $gg_{LAVORATIVO}$ è il numero di giorni lavorativi del mese.

Il significato degli altri termini è descritto sopra.

9A.4 OPZIONI DI PROFILO INDUSTRIALE

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni non lavorativi o che sono soggette a periodi di chiusura, gli Utenti presenti sul punto possono richiedere a Retragas di allocare un valore nullo in quei giorni, inviando apposita richiesta via e-mail entro il giorno 25 del mese per cui si richiede l'applicazione.

Retragas ripartirà il volume misurato in misura uguale nei restanti giorni del mese.

Nel caso in cui l'applicazione della procedura per la profilatura dei consumi industriali generi, anche solo per un giorno, valori di allocazione giornaliera superiori al valore misurato alla cabina, Retragas provvederà ad applicare per tutti i giorni del mese, in sostituzione del profilo per utenza industriale, la regola valida per utenza civile. Eventuali penali per supero di capacità, derivanti dall'adozione della metodologia in oggetto, non saranno applicate.

9A.5 PUNTI CON MISURA GIORNALIERA

Nel caso di punti di riconsegna caratterizzati da consumi ibridi (civili e industriali) per cui si dispone del dato di misura giornaliero, la ripartizione tra quota di prelievo industriale e quota civile verrà effettuata applicando la profilatura prevista al paragrafo precedente al volume mensile di tipo industriale e calcolando per differenza quello civile.

ALLEGATO 9B: REGOLE DI ALLOCAZIONE APPLICABILI AI PUNTI DI RICONSEGNA NON INTERCONNESSI A RETE DI DISTRIBUZIONE

9B.1 REGOLA PRO QUOTA.....	2
9B.1.1 Definizione	2
9B.1.2 Parametri associati.....	2
9B.1.3 Esempio applicativo	2
9B.2 REGOLA RANK	2
9B.2.1 Definizione	2
9B.2.1.1 Regola rank senza limite	2
9B.2.1.2 Regola rank con limite.....	3
9B.2.2 Parametri associati.....	3
9B.2.3 Esempio applicativo	3
9B.3 REGOLA PERCENTUALE	4
9B.3.1 Definizione	4
9B.3.2 Parametri associati.....	4
9B.3.3 Esempio applicativo	4
9B.4 REGOLA VALUE.....	4
9B.4.1 Definizione	4
9B.4.2 Parametri associati.....	5
9B.5 CAPACITÀ RESIDUA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO.....	5

9B.1 REGOLA PRO QUOTA

9B.1.1 Definizione

La regola pro quota consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto condiviso, in proporzione alle quantità programmate dagli Utenti presenti presso lo stesso punto.

9B.1.2 Parametri associati

Per questa regola di allocazione non deve essere definito nessun parametro.

9B.1.3 Esempio applicativo

Esempio 1

Quantità misurata = 200

Utente	Programma	Quantità allocata
A	300	60
B	700	140
Totale	1000	200

Esempio 2

Quantità misurata = 500

Utente	Programma	Quantità allocata
A	300	150
B	700	350
Totale	1000	500

9B.2 REGOLA RANK

9B.2.1 Definizione

9B.2.1.1 Regola rank senza limite

La regola rank senza limite si basa sull'allocazione del gas transitato presso il punto di riconsegna condiviso secondo una lista di priorità definite dagli utenti entro il limite della capacità programmata. Retragas assegnerà quindi:

- agli Utenti con priorità superiore una quantità di gas pari, al più, alla capacità programmata;
- agli Utenti con priorità inferiore la quantità rimanente.

Agli Utenti con priorità uguale la quantità di gas è assegnata pro-quota sulla base delle capacità programmate.

9B.2.1.2 Regola rank con limite

Gli Utenti, eccetto quelli con priorità inferiore, definiscono un limite. In questo caso, Retragas assegna:

- agli Utenti con priorità superiore una quantità di gas pari, al più, al limite;
- agli Utenti con priorità inferiore la quantità rimanente;
- agli Utenti con priorità uguale la quantità di gas è assegnata pro quota sulla base delle capacità programmate.

9B.2.2 Parametri associati

Per ogni Utente devono essere definiti:

- ☐ la priorità (1, 2 o 3),
- ☐ il limite (se si applica la regola con limite).

9B.2.3 Esempio applicativo

Esempio 1 – Rank senza limite

Quantità misurata = 500

Utente	Rank	Limite	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	Non definito	300	300
B	2	Non definito	700	200
Totale			1000	500

Esempio 2 – Rank senza limite

Quantità misurata = 1150

Utente	Rank	Limite	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	Non definito	400	400
B	2	Non definito	400	500
C	2	Non definito	200	250
Totale			1000	1150

Esempio 3 – Rank con limite

Quantità misurata = 700

Utente	Rank	Limite	Capacità conferita	Quantità allocata
A	1	300	200	300
B	2	250	300	250
C	3		200	150
Totale			700	700

Esempio 4 – Rank con limite

Quantità misurata = 800

Utente	Rank	Limite	Capacità conferita	Quantità allocata
A	1	300	300	300
B	2	300	300	300
C	2	200	200	200
		Totale	800	800

9B.3 REGOLA PERCENTUALE

9B.3.1 Definizione

La regola percentuale consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto condiviso, sulla base di percentuali definite dagli Utenti presenti presso lo stesso punto.

La somma delle percentuali deve essere pari a 100 per cento.

9B.3.2 Parametri associati

Per ogni Utente deve essere definita la percentuale (non superiore a 100 per cento).

9B.3.3 Esempio applicativo

Quantità misurata = 200

Utente	Percentuale	Quantità allocata
A	40%	80
B	60%	120
Totale	100%	200

9B.4 REGOLA VALUE

9B.4.1 Definizione

La regola value consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto di riconsegna condiviso, sulla base dei valori (dati value) forniti da un soggetto abilitato incaricato da tutti gli Utenti che condividono il punto.

Tale regola di allocazione prevede che ad uno degli Utenti coinvolti (Utente Compensatore) venga allocata la differenza tra il valore misurato e la somma dei valori allocati agli altri Utenti.

Qualora vengano forniti dal soggetto incaricato valori value mensili, Retragas è autorizzata a profilarli sulla base di quanto previsto nell'allegato 9A.

Qualora la somma dei dati value presso un punto sia superiore alla quantità allocata da Retragas presso lo stesso punto, tale quantità verrà ridotta in proporzione ai dati value trasmessi.

Qualora per uno o più Utenti del punto condiviso non sia disponibile alcun valore e la somma dei dati value trasmessi per lo stesso punto sia inferiore alla quantità allocata da Retragas, quest'ultima assegna agli Utenti per cui non sia disponibile alcun valore, la quantità giornaliera rimanente, eventualmente allocata pro quota sulla base dei programmi di trasporto.

Il soggetto abilitato invia i valori entro il giorno 5° giorno lavorativo del mese M+1. È cura dell'Utente provvedere affinché il soggetto abilitato invii i valori entro la scadenza indicata.

Qualora il soggetto abilitato non invii il valore entro la scadenza indicata, Retragas ripartisce la quantità allocata sul punto in proporzione ai programmi di trasporto dei diversi utenti. Il valore inviato successivamente è considerato in sede di conguaglio, descritto nel capitolo "Bilanciamento".

9B.4.2 Parametri associati

Non deve essere definito nessun parametro.

9B.5 CAPACITÀ RESIDUA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO

Nel caso di punti di riconsegna ove, a seguito di trasferimento, ad uno o più Utenti sia rimasta la titolarità di una quantità di capacità pur non servendo alcuna utenza a valle, Retragas applicherà ai medesimi Utenti un valore pari a 0 Smc/g per tutti i giorni del mese.

ALLEGATO 9C: FORMULA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN SALTO CRITICO

9C.1 DESCRIZIONE DELLA FORMULA	2
9C.1.1 FORMULA DI WEYMOUTH	3

9C.1 DESCRIZIONE DELLA FORMULA

La formula viene utilizzata per determinare le portate disperse in atmosfera in caso di fuoriuscita di gas per rottura di una tubazione.

$$Q = 0,036 \cdot 9,80665^{1,5} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \alpha \cdot \sqrt{k \cdot \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho_s} \cdot \frac{P_1}{P_s} \cdot \frac{T_s}{T_1} \cdot \frac{Z_s}{Z_1}}$$

Q = portata in Sm³/h

d = diametro della sezione di scarico in mm

In caso di valvola di sicurezza si utilizza il diametro della sezione di scarico dichiarato dal costruttore; in caso di rottura di una tubazione, essendo generalmente il foro non circolare, il diametro va calcolato in base all'area A della sezione di scarico:

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$$

α = coefficiente di efflusso
Per le valvole di sicurezza provate sperimentalmente, definite "valvole qualificate" (secondo A.N.C.C. raccolta E) α è pari al coefficiente K dichiarato dal costruttore; per le valvole non verificate sperimentalmente o nei casi di scarico per rottura essendo α un valore sperimentale, si applica un valore pari a 0,6.

k = esponente isoentropico $\frac{C_p}{C_v} = 1,31$

Δp = pressione relativa di scarico

La pressione è da ritenersi pari alla pressione del gas in prossimità della sezione di scarico.

Qualora non esista una misura diretta del valore (come nel caso di scarico in seguito a rottura di un metanodotto) il valore può essere ricavato, utilizzando la formula di Weymouth per il calcolo delle perdite di carico riportata di seguito, conoscendo un valore misurato di P ad una determinata distanza a monte della rottura.

ρ_s = massa volumica alle condizioni di riferimento in kg/Sm³

P₁ = pressione assoluta di scarico in bar (Δp + P_{barometrica})

T₁ = temperatura di scarico in Kelvin

Z₁ = fattore di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni P₁ e T₁

P_s = pressione di riferimento in bar (1,01325)

T_s = temperatura di riferimento in Kelvin (288,15)

Z_s = fattore di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni P_s e T_s

9C.1.1 FORMULA DI WEYMOUTH

La formula viene utilizzata per determinare le perdite di carico in una tubazione assumendo che:

- 1) la portata di gas nella tubazione nell'istante della rottura sia nulla;
- 2) non siano presenti pezzi speciali quali valvole, raccordi, gomiti ecc. nella tubazione (ovvero perdite di carico concentrate nulle);
- 3) siano assenti immissioni o erogazioni intermedie

$$(P_m^2 - P_1^2) = K \cdot L \cdot Q^2$$

dove:

P_m = pressione assoluta del gas a monte;

P₁ = pressione assoluta del gas a valle;

K = costante di Weymouth in funzione del diametro della tubazione;

L = lunghezza della tubazione in km;

Q = portata in Mkg/giorno ($24 \cdot 10^{-6} \cdot Sm^3 / h \cdot \rho_s$);

ρ_s = massa volumica alle condizioni di riferimento in kg/Sm³

Tabella costante di Weymouth in funzione del diametro della tubazione:

Diametro tubazione (Mm)	K
80	7913,0985
100	2047,6554
150	336,3387
200	59,6649
250	18,2981
300	6,8358
400	2,0247
450	1,0112
500	0,5977
550	0,3584
600	0,2248
650	0,1445
750	0,0688
800	0,0469
850	0,0334
900	0,0247
1000	0,0141
1050	0,0108
1200	0,0053

10 MISURA DEL GAS

10.1 ASPETTI GENERALI DELLA MISURA	2
10.1.1 Validità del dato di misura	2
10.1.2 Utilità del dato di misura	2
10.1.3 Disponibilità del dato di misura	2
10.1.4 Parti interessate.....	2
10.1.5 Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete	2
10.1.6 Proprietario dell'impianto di misura	3
10.1.7 Responsabilità del servizio di misura sulle reti di trasporto per punti di consegna dall'impresa maggiore di trasporto, riconsegna utente ed interconnessione con società di distribuzione	3
10.2 ATTIVITÀ DI MISURA.....	4
10.2.1 Redazione ed emissione del verbale di misura.....	4
10.2.2 Redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature.....	4
10.2.3 Redazione dei verbali di intervento	5
10.2.4 Dispositivi per la determinazione della misura	5
10.2.5 Aggiornamento dei parametri per la misura	6
10.2.6 Definizione dei parametri e dei dati di misura in caso di anomalie o guasti dell'impianto di misura.....	6
10.2.7 Controlli e verifiche.....	6
10.2.7.1 Richiesta di verifica da parte dell'Utente	6
10.2.8 Convenzioni per la misura.....	7
10.3 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI.	7
10.3.1 Diritti e obblighi dell'Utente.....	7
10.3.2 Diritti e obblighi di Retragas	9
10.4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO	10

10.1 ASPETTI GENERALI DELLA MISURA

10.1.1 Validità del dato di misura

Il dato di misura ha validità unicamente ai fini del rapporto tra gli Utenti, Retragas, l'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione interconnesse a Retragas, ai produttori ed imprese di biometano interconnesse sulla rete Retragas ed ai fini degli adempimenti fiscali, di cui al capitolo "Normativa fiscale e doganale".

10.1.2 Utilità del dato di misura

I dati di misura delle quantità di gas transitate presso i punti di consegna e riconsegna sono necessari a Retragas per:

- ❑ l'esecuzione delle attività di bilanciamento operativo e amministrativo, descritte nel capitolo "Bilanciamento";
- ❑ lo svolgimento delle procedure di coordinamento operativo con le imprese di distribuzione e con l'operatore maggiore di trasporto, descritte nel capitolo "Coordinamento operativo";
- ❑ l'esecuzione degli adempimenti fiscali, descritti nel capitolo "Normativa fiscale e doganale";
- ❑ il calcolo delle fatture, di cui al capitolo "Fatturazione e pagamento".

Ne consegue che le modalità di esecuzione del processo di misura e l'accuratezza dei dati sono fondamentali per il corretto esercizio delle attività di trasporto.

10.1.3 Disponibilità del dato di misura

Nella rete Retragas sono installati, presso tutti i punti di consegna e presso i punti di riconsegna, misuratori teleletti, che rilevano le quantità di volume in maniera continua. Per i punti dove sono installati questi misuratori è disponibile il dato di misura giornaliero, ogni giorno.

10.1.4 Parti interessate

Le parti interessate alle attività di misura sono, a seconda dei casi, gli Utenti, i clienti finali da essi serviti, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione interconnesse alla rete di Retragas e Retragas stessa, i produttori e le imprese di produzione biometano interconnesse alla rete Retragas.

10.1.5 Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete

Salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente paragrafo, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell'immissione in rete è il produttore di biometano nel rispetto delle specifiche impartite dal Trasportatore.

Il responsabile dell'installazione e manutenzione dovrà installare, secondo la regola dell'arte, strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura, idonei alla misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete.

Il responsabile dell'installazione e manutenzione è tenuto a segnalare tempestivamente a Retragas le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il Trasportatore.

10.1.6 Proprietario dell'impianto di misura

Il proprietario dell'impianto di misura è Retragas per i Punti di riconsegna di Clienti Finali diretti (PDR) ed il distributore sotteso per i Punti di Interconnessione con reti di distribuzione (PDI), salvo quanto previsto per le stazioni Biometano citate al precedente punto.

10.1.7 Responsabilità del servizio di misura sulle reti di trasporto per punti di consegna dall'impresa maggiore di trasporto, riconsegna utente ed interconnessione con società di distribuzione

Con riferimento alle disposizioni in materia di misura emanate dall'Autorità con la delibera ARG/GAS 184/09, la responsabilità dell'attività di metering è attribuita come di seguito indicato:

- all'impresa di trasporto sottesa con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di trasporto;
- all'impresa di trasporto con riferimento ai punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto;
- al titolare dell'impianto con riferimento agli impianti di distribuzione.

Il soggetto responsabile dell'attività di meter reading è l'impresa di trasporto a monte.

I titolari degli impianti di misura sono tenuti a fornire le informazioni e a garantire l'accesso ai propri impianti di misura all'impresa maggiore di trasporto ed a Retragas.

L'impresa maggiore è responsabile dell'attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura sulla rete di trasporto, della vigilanza, del coordinamento dei soggetti responsabili e del controllo di quanto disposto dalla deliberazione 512/2021/R/gas "Riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto del gas naturale".

Retragas applica quanto previsto dalla deliberazione 512/2021/R/gas e s.m.i e dal Codice di Rete di Snam Rete Gas per la definizione dei ruoli, dei diritti e delle responsabilità delle Parti, per tutto ciò che riguarda verifiche, ispezioni e piani manutentivi e per il monitoraggio dei livelli di qualità del servizio per l'attività di metering e meter reading.

10.2 ATTIVITÀ DI MISURA

Le principali attività di misura sono la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di misura, la loro gestione e la verifica di conformità degli impianti e della correttezza del processo di misura. Rientrano in queste attività:

- ☐ la redazione ed emissione del verbale di misura;
- ☐ la redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature;
- ☐ la redazione dei verbali di intervento;
- ☐ la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, come malfunzionamenti o guasti;
- ☐ aggiornamento dei parametri per la misura;
- ☐ i controlli e le verifiche utili per accertare il corretto funzionamento degli impianti di misura e l'affidabilità del dato di misura.

10.2.1 Redazione ed emissione del verbale di misura

Il verbale di misura è il documento che riassume i dati di misura validati per il mese e per l'impianto di misura a cui si riferiscono. Il dettaglio giornaliero dei dati di misura viene evidenziato quando disponibile.

Retragas valida e inserisce nel proprio sistema informativo, giornalmente nel caso di impianti teleletti e mensilmente per i restanti, i dati di misura relativi ai punti di riconsegna.

L'operatore maggiore di trasporto valida a sua volta le misure relative ai punti di consegna.

Retragas, relativamente alle misure da essa validate, inoltra il verbale di misura mensile all'Utente che ha capacità di trasporto conferita presso i PDR in cui è collocato l'impianto di misura entro il giorno 10 del mese M+1 e alle imprese di distribuzione interconnesse a Retragas per i PDI entro il giorno 12 del mese M+1. Nel caso di constatazione di errori o anomalie riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, Retragas provvede all'aggiornamento ed all'invio del verbale di misura ai soggetti interessati.

10.2.2 Redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature

I verbali di constatazione e verifica vengono redatti all'entrata in esercizio di un nuovo impianto di misura e per modifiche sostanziali a quelli esistenti; questi verbali forniscono un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico dell'impianto e delle apparecchiature in esso installate.

I verbali sono predisposti dalle parti interessate e riportano dati, informazioni, accordi e risultati di controlli relativi alle apparecchiature di misura.

10.2.3 Redazione dei verbali di intervento

I verbali di intervento sono redatti durante l'esercizio dell'impianto di misura, quando esiste già il verbale di constatazione e verifica, a seguito di:

- ☐ verifiche, controlli ed eventuali tarature delle apparecchiature;
- ☐ modifiche che implicano una variazione non sostanziale delle modalità di misura;
- ☐ riscontro di anomalie;
- ☐ sospensioni e riattivazioni dell'erogazione.

10.2.4 Dispositivi per la determinazione della misura

Le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei quantitativi di Gas transitati negli impianti automatizzati, oltre agli elementi primari (contatore, misuratore ad ultrasuoni, a seconda della tecnica di misura utilizzata nell'impianto), possono essere genericamente individuate in:

- a) flow computer – dispositivo elettronico di acquisizione ed elaborazione dati di volumi mediante algoritmi complessi; il dato elaborato ha valenza fiscale;
- b) trasmettitori di pressione e temperatura, associati al flow computer per la misura effettuata tramite misuratori ad ultrasuoni o contatori;
- c) gascromatografi per la rilevazione in continuo delle proprietà fisiche nonché della qualità del Gas.

I dati di pressione, pressione differenziale e temperatura vengono rilevati dai diagrammi forniti da appositi registratori o data logger installati sulle singole linee di misura.

In particolare le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura associati agli impianti di produzione di biometano, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.

Tali sistemi di misura, tra l'altro, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche funzionali:

- consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura relativi alle quantità immesse, con dettaglio orario;
- essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;

- essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.

10.2.5 Aggiornamento dei parametri per la misura

L'attività di aggiornamento dei parametri utilizzati per la misura, deve rispettare le modalità fissate dalla metrologia legale. Per le misure di tipo automatizzato l'aggiornamento dei dati inseriti nell'elaboratore ubicato nella stazione di misura viene eseguito da personale Retragas alla presenza del proprietario dell'impianto o di un suo rappresentante.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo di Retragas viene eseguito dalla stessa Retragas, che in entrambi i casi utilizza i parametri specifici di cui ai verbali di constatazione e verifica ovvero ai verbali di intervento appositamente redatti.

10.2.6 Definizione dei parametri e dei dati di misura in caso di anomalie o guasti dell'impianto di misura

Nel caso in cui, durante le operazioni di validazione, Retragas riscontri la mancanza di un dato di misura o errori materiali, provvede alla sostituzione con dati storici riguardanti lo stesso intervallo temporale e lo stesso punto.

In particolare, nel caso di guasti degli impianti di misura, il relativo verbale sarà riemesso sulla base di dati storici appropriati qualora Retragas verifichi il malfunzionamento e avrà decorrenza dall'ultima lettura validata. Inoltre, qualora Retragas, nell'ambito della propria attività, riscontri anomalie sugli impianti di misura, ne dà tempestiva comunicazione agli Utenti interessati e si attiva, per gli impianti di sua proprietà, affinché venga ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari.

10.2.7 Controlli e verifiche

Retragas, a seguito della constatazione di variazioni significative dei consumi, all'atto della validazione dei dati, pone in atto le seguenti attività:

- ☐ verifica della documentazione riguardante l'impianto di misura, col duplice obiettivo di accertarne la conformità con le regole e le normative vigenti e di procedere, successivamente, alla verifica di coerenza dei dati con quelli inseriti nel sistema informativo;
- ☐ verifica della misura automatizzata, tramite procedure che consentono il confronto tra la misura automatizzata stessa e la misura tradizionale in un arco di tempo stabilito;
- ☐ analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

Retragas valuta le variazioni dei consumi sulla base di analisi statistiche.

10.2.7.1 Richiesta di verifica da parte dell'Utente

L'Utente può inoltrare a Retragas una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- ☐ identificazione dell'impianto interessato;
- ☐ dato contestato e periodo di tempo cui si riferisce tale contestazione;
- ☐ elementi tecnici a supporto della contestazione.

Retragas, sulla base degli elementi sopra riportati o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere effettua le verifiche e le valutazioni del caso, nei tempi tecnici necessari per l'esecuzione di tale attività. Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, Retragas provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi ed all'emissione di un nuovo verbale di misura, nonché ad effettuare i conguagli relativi al periodo di tempo interessato dalla rettifica, in conformità con quanto previsto al paragrafo 9.3.7.3 del capitolo "Bilanciamento".

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente nel caso in cui:

- ☐ Retragas non sia proprietaria dell'impianto di misura, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto unicamente al processo di rilevazione del dato di misura; oppure
- ☐ le verifiche evidenzino l'infondatezza della richiesta.

10.2.8 Convenzioni per la misura

I volumi di gas sono espressi in Sm³. Le condizioni di riferimento di temperatura e pressione sono pari a, rispettivamente, 288,15 K (15° C) e 101,325 kPa.

10.3 **DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI.**

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Retragas e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono ed accettano tali ruoli. In particolare, riconoscono che il proprietario dell'impianto di misura è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in conformità con il quadro normativo vigente e con le proprie obbligazioni contrattuali.

L'Utente ha la responsabilità di assicurare la veridicità e l'accuratezza della misura nonché la puntuale generazione dei dati, salvo il caso in cui le cabine e gli impianti di misura siano di proprietà di Retragas. Sono a carico del proprietario gli oneri e le spese sostenute per modificare l'impianto, effettuare verifiche periodiche, eventuali tarature/manutenzioni nonché gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

10.3.1 Diritti e obblighi dell'Utente

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Gli aspetti procedurali delle operazioni sono concordati tra le parti interessate.

l'Utente è altresì responsabile:

- ❑ della rilevazione (lettura e invio a Retragas) puntuale del dato di misura, salvo accordi diversi presi con Retragas. Qualora, in base a tali accordi, Retragas provveda alla rilevazione dei dati, l'Utente garantisce a Retragas, o ad un soggetto da essa autorizzato, l'accesso all'impianto per la rilevazione. Generalmente, i dati devono essere inviati all'inizio del mese $m+1$.
- ❑ di comunicare al proprietario dell'impianto di misura, se diverso da Retragas, il diritto della stessa di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- ❑ di assicurare a Retragas la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle suddette attività di competenza. Qualora non sia consentito a Retragas di usufruire di tale diritto, Retragas comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile;
- ❑ di assicurare al Trasportatore il diritto all'accesso ai sistemi di misura degli impianti di biometano, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione. In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o mantenuti in modo corretto, il Trasportatore interrompe immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura. Il Trasportatore ha diritto ad assistere a eventuali controlli per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura svolti da terzi;
- ❑ di indicare a Retragas i nominativi di eventuali altri soggetti che possono avere accesso agli impianti di misura;
- ❑ di dare tempestiva comunicazione a Retragas, qualora questa non sia proprietaria degli impianti di misura, nei casi in cui:
 - il proprietario dell'impianto affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione dello stesso: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte da Retragas in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;
- ❑ di assicurare nei confronti di Retragas il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del Cliente Finale, qualora fosse il proprietario dell'impianto di misura, in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;

- ❑ di assicurare nei confronti di Retragas, per gli impianti non di sua proprietà, la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, e di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest'ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto. Qualora il prolungato malf funzionamento dell'impianto di misura, non di proprietà di Retragas, abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, Retragas si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione;
- ❑ di garantire che - in sede di progettazione e costruzione di nuovi impianti di misura - siano adottate le procedure concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente in materia.

10.3.2 Diritti e obblighi di Retragas

Retragas provvede:

- ❑ all'acquisizione dei dati di misura, tramite telelettura ove disponibile o rilevazione diretta in campo, presso l'impianto di cui è proprietaria, alla validazione dei dati di misura, eseguita anche tramite analisi statistiche, a trasmettere i dati di misura alle parti interessate;
- ❑ alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative. In particolare, il Retragas archivia e custodisce, ai fini regolatori, i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete per un periodo minimo di 10 anni in modalità tale per cui tali dati possano essere disponibili e riutilizzabili per scopi di verifica e controllo.

Retragas è responsabile per la registrazione dei dati di misura e la esegue in conformità con le normative fiscali ed amministrative vigenti.

Retragas ha il diritto di eseguire le verifiche volte ad accertare il corretto funzionamento dell'impianto di misura e delle apparecchiature installate, di cui al paragrafo.

Retragas ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Qualora sia impedito l'esercizio di tale diritto, Retragas comunica immediatamente all'Utente interessato l'esistenza dell'impedimento, non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e si riserva il diritto di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile.

In caso di prolungato malf funzionamento dell'impianto di misura, Retragas, qualora non sia proprietaria dell'impianto stesso, determina e addebita all'Utente eventuali oneri e costi.

Retragas non assume alcuna responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente, o di terzi, per i propri fini di fatturazione al cliente finale o per i relativi adempimenti fiscali.

Il Trasportatore è inoltre responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete dal produttore.

In particolare, il Trasportatore rende disponibili i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete:

- al produttore di biometano;
- all'utente della rete;
- al responsabile del bilanciamento.

Inoltre, il Trasportatore rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al GSE, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

10.4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Sono valide le norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui manchi il riferimento nazionale.

11 QUALITÀ DEL GAS

11.1 ASPETTI GENERALI SULLA QUALITÀ DEL GAS.....	2
11.1.1 Intervalli ammessi	2
11.1.2 Validità dei dati	2
11.1.3 Disponibilità dei dati di qualità del gas.....	2
11.1.4 Odorizzazione	2
11.2 MISURA DELLA QUALITÀ DEL GAS	2
11.3 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA.....	5
11.4 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ.....	6
11.5 LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ	7
11.6 VERIFICA DEI DATI DI QUALITÀ DEL GAS	8
11.7 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI	9
11.7.1 Diritti e obblighi dell'Utente.....	9
11.7.1.1 Mancato rispetto degli intervalli di qualità	9
11.7.2 Diritti e obblighi di Retragas	9
11.7.2.1 Mancato rispetto degli intervalli di qualità	9
11.8 INFORMAZIONI PUBBLICATE E VERBALE DI QUALITÀ.....	10

11.1 ASPETTI GENERALI SULLA QUALITÀ DEL GAS

11.1.1 Intervalli ammessi

I parametri che individuano la qualità del gas possono essere suddivisi tra i parametri chimici-fisici necessari per il calcolo dell'energia (i componenti che determinano il Potere Calorifico Superiore) e i parametri per il controllo della qualità del gas, che sono necessari per la garanzia della sicurezza del trasporto.

Gli intervalli ammessi per i parametri di qualità del gas ai punti di consegna e di riconsegna sono riportati nell'allegato 11A.

11.1.2 Validità dei dati

I dati di qualità del gas hanno validità unicamente ai fini del rapporto tra gli Utenti, Retragas, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione interconnesse a Retragas ed i produttori/imprese di produzione biometano fisicamente interconnessi sulla rete del Trasportatore.

In base alle disposizioni della Delibera n. 185/05, e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire il controllo relativo alla veridicità delle informazioni l'impresa di trasporto è tenuta a mantenere i dati richiesti aggiornati mediante l'utilizzo di adeguati sistemi informatici e di archivi, per consentire ed assicurare la verificabilità delle informazioni registrate.

11.1.3 Disponibilità dei dati di qualità del gas

I dati di qualità del gas, tra cui il valore del potere calorifico superiore, validati dall'impresa maggiore di trasporto, sono disponibili mensilmente con dettaglio giornaliero.

11.1.4 Odorizzazione

La miscela di gas immesso nella rete Retragas non subisce alcun processo di trasformazione chimica, salvo l'odorizzazione, eseguita, secondo quanto descritto nell'allegato 3A ed in conformità con la normativa tecnica vigente.

L'odorizzazione, tuttavia, non modifica i parametri di qualità del gas naturale immesso ai punti di consegna.

11.2 MISURA DELLA QUALITÀ DEL GAS

Retragas considera validi i parametri di qualità del gas misurati e resi disponibili dall'impresa maggiore di trasporto. I parametri sono relativi all'area di prelievo, definita nel codice di rete dall'impresa maggiore di trasporto, in cui sono situati i punti di consegna.

I parametri così misurati sono validi sia per i punti di consegna che per i punti di riconsegna appartenenti al medesimo segmento di rete. Il gas consegnato in ciascun segmento, infatti, non subisce alcun processo di trasformazione chimica.

La definizione di Area Omogenea di Prelievo approvata dall'Autorità con delibera 185/05 e integrata poi con delibera 75/07, individua per tutti i punti di riconsegna appartenenti all'area individuata, lo stesso valore, con una tolleranza del 2%, di Potere Calorifico Superiore medio mensile.

11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)

Il parametro chimico-fisico fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato, nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del Gas Naturale, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- o Metano – C1
- o Etano – C2
- o Propano – C3
- o IsoButano – iC4
- o NormalButano – nC4
- o IsoPentano – iC5
- o NormalPentano – nC5
- o Esani e superiori – C6
- o Azoto – N2
- o Anidride Carbonica – CO2

Nel caso degli analizzatori di qualità il PCS è determinato attraverso la misura di parametri fisici del gas.

11.2.2 I parametri di controllo della qualità

I parametri di controllo della qualità del Gas, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del Gas Naturale, sono i seguenti:

- o Potere Calorifico Superiore
- o Densità relativa
- o Indice di Wobbe
- o Anidride Carbonica – CO2
- o Ossigeno – O2
- o Solfuro di idrogeno – H2S
- o Zolfo da mercaptani – SRSH
- o Zolfo totale - Stot
- o Punto di rugiada dell'acqua

- o Punto di rugiada degli idrocarburi
- o Temperatura.

Per i medesimi fini, relativamente ai Punti di Consegna da impianti di produzione di biometano, sono previsti ad integrazione dei parametri di controllo della qualità di cui ai precedenti punti i seguenti:

- o Idrogeno –H₂
- o Ossido di carbonio – CO;
- o Cloro –Cl;
- o Fluoro – F;
- o Ammoniaca – NH₃;
- o Silicio – Si
- o Ammine.

11.2.3 La Specifica di Qualità

Le caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale immesso nella Rete di Trasporto, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi gas, quali impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e di rigassificazione, devono rispettare le specifiche ed i valori di accettabilità definiti nell'Allegato 11A "requisiti di qualità del gas".

11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica

Come precedentemente indicato, il rispetto della Specifica di Qualità di cui al presente documento rappresenta la condizione necessaria per:

- a) garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- b) garantire l'integrità e la sicurezza delle reti di trasporto;
- c) consentire l'utilizzo del Gas da parte del Cliente Finale.

Ai casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno applicate le disposizioni previste al relativo sotto paragrafo del Capitolo "Responsabilità delle Parti".

11.3 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

La rilevazione dei parametri per il calcolo del PCS elencati nella Specifica di Qualità avviene attualmente tramite impianti predisposti a tale scopo, costituiti dall'insieme delle apparecchiature di misura qualitativa e dei servizi accessori necessari al funzionamento delle stesse.

11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia

La determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia è effettuata ai Punti di consegna ed ai Punti di Riconsegna della Rete di Trasporto, nelle modalità specificate nei paragrafi seguenti.

La rilevazione dei parametri può avvenire mediante rilevazioni in continuo tramite utilizzo di gascromatografi, mediante rilevazioni discontinue con campionamento del gas, analisi di laboratorio e analizzatori di qualità a funzionamento automatico se autorizzati.

11.3.2 Punti di consegna

La determinazione del PCS in corrispondenza del Punto di Entrata da produttori di Biometano viene effettuata in continuo tramite due gascromatografi da processo: il valore giornaliero è calcolato come media delle analisi effettuate con tali strumenti nel corso della giornata. La rilevazione dei parametri energetici e del PCS è effettuata dal gestore dell'impianto di misura ed è resa disponibile al Trasportatore, in telelettura, per il controllo in tempo reale.

La determinazione del PCS in corrispondenza del Punto di Consegna (PdC) da parte dell'impresa maggiore di trasporto viene effettuata in continuo tramite una postazione gascromatografica di processo: i valori di analisi sono messi direttamente a disposizione della relativa Area Omogenea di Prelievo (AOP) dell'impresa maggiore di processo che la utilizza nel processo metrologico di misura.

Per la determinazione del PCS del Gas immesso nella Rete di Trasporto a seguito della realizzazione di nuovi Punti di consegna quali campi di stoccaggio, campi di produzione, reti di trasporto, importazioni e impianti di rigassificazione, si applicheranno le disposizioni contenute nella Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per le immissioni da impianti di produzione di biometano, la rilevazione del PCS dovrà essere effettuata esclusivamente mediante gascromatografo.

Il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.

11.3.3 Punti di Riconsegna

La determinazione del PCS ai Punti di Riconsegna viene effettuata in continuo tramite sistemi di gascromatografia da processo o da analizzatori di processo a secondo delle specifiche normative; ove non richiesto il PCS di riferimento sarà il PCS dell'area omogenea di prelievo (AOP) definita dall'impresa maggiore di trasporto: il valore giornaliero è calcolato come media delle analisi effettuate con tali strumenti nel corso della giornata.

11.4 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

La determinazione dei parametri di controllo della qualità in corrispondenza del Punto di Entrata da produttori di biometano è effettuata in modo continuo tramite:

- due gascromatografi, per la determinazione in continuo del PCS, dell'indice di Wobbe e del CO₂;
- altri apparati e sistemi, per la misura in continuo dei composti solforati, del punto di rugiada dell'acqua e degli idrocarburi, della densità del gas.

Il contenuto di ossigeno è determinato tramite campionamento istantaneo di Gas ed analisi di laboratorio accreditato Accredia.

Il campione istantaneo di gas si riferisce alla norma UNI EN ISO 10715 "Gas naturale - Linee guida per il campionamento" per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola. Tale campione gas subisce successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato Accredia.

Le rilevazioni dei parametri di controllo della qualità sono effettuate dal gestore dell'impianto di misura ed è resa disponibile al Trasportatore, in telelettura, per il controllo in tempo reale (con riferimento alle rilevazioni in continuo).

Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale non siano di proprietà del Trasportatore, il proprietario di tali apparati è tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas non assicurati, mediante accordi sottoscritti con il Trasportatore, il rispetto di tali obblighi, l'impresa di trasporto dota il punto di ingresso interessato con propri apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale.

La determinazione del PCS in corrispondenza del Punto di Consegna (PdC) da parte dell'impresa maggiore di trasporto viene effettuata in continuo tramite una postazione gascromatografica di processo: i valori di analisi sono messi direttamente a disposizione della relativa Area Omogenea di Prelievo (AOP) dell'impresa maggiore di processo che la utilizza nel processo metrologico di misura.

La determinazione del PCS ai Punti di Riconsegna viene effettuata in continuo tramite sistemi di gascromatografia da processo o da analizzatori di processo a secondo delle specifiche normative; ove non richiesto il PCS di riferimento sarà il PCS dell'area omogenea di prelievo (AOP) definita dall'impresa maggiore di trasporto.: il valore giornaliero è calcolato come media delle analisi effettuate con tali strumenti nel corso della giornata.

Per la determinazione dei parametri di controllo della qualità del Gas immesso nella Rete di Trasporto a seguito della realizzazione di nuovi Punti di consegna quali campi di stoccaggio, campi di produzione, reti di trasporto, importazioni e impianti di rigassificazione, si applicheranno le disposizioni contenute nella Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La rilevazione dei parametri di controllo della qualità in corrispondenza di nuovi punti di consegna da produttori di biometano sarà effettuata in modo continuo tramite sistemi di gascromatografia di processo o in alternativa tramite analizzatori di qualità se autorizzati.

Ai fini di tale determinazione sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto.

11.5 LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ

I dati di composizione e qualità del Gas provenienti da gascromatografi e/o campionatori vengono ritenuti validi ai fini del calcolo del PCS in base alle disposizioni della Delibera n. 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ai seguenti criteri:

- a) acquisizione ed esame dei dati provenienti automaticamente da ciascun gascromatografo e di quelli relativi all'analisi chimica compiuta in laboratorio sui campioni di Gas precedentemente prelevati;
- b) segnalazioni codificate di errori provenienti direttamente dai gascromatografi;
- c) congruenza dei dati di analisi;
- d) valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

Qualora non si disponga di un dato valido per il periodo considerato, il Trasportatore utilizzerà l'ultimo dato valido.

11.5.1 Valori operativi e fiscali

Dall'elaborazione dei dati validati, il Trasportatore ottiene i valori operativi e fiscali, archiviati in due archivi dedicati: nel primo, "Archivio dei valori operativi", vengono conservati tutti i valori che risultano accettabili alle verifiche e ai controlli automatici di sistema; nel secondo, "Archivio dei valori fiscali", vengono conservati i valori validati.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dal Trasportatore.

11.6 VERIFICA DEI DATI DI QUALITÀ DEL GAS

Gli Utenti hanno facoltà di richiedere una verifica sulla correttezza dei dati di qualità del gas presso i punti di riconsegna. La richiesta deve indicare:

- ☐ il relativo punto di riconsegna,
- ☐ il dato per cui si richiede la verifica,
- ☐ gli argomenti a supporto della richiesta.

Retragas, in accordo con l'Utente richiedente, stabilisce il punto più vicino al punto di riconsegna, oggetto della richiesta, ove sia possibile eseguire il campionamento. Retragas invia il campione e commissiona le relative attività di analisi a laboratori abilitati, dove sono eseguite, solitamente, analisi con gascromatografi.

Le condizioni di riferimento alle quali sono determinati i parametri di qualità del gas sono riportate nell'allegato 11A.

La validazione delle misurazioni è eseguita dai laboratori stessi.

Qualora i risultati della verifica siano conformi con gli intervalli ammessi, Retragas addebita i costi della verifica all'Utente richiedente.

Qualora i parametri di qualità del gas analizzato non siano conformi con gli intervalli ammessi, Retragas procede al confronto con i dati di cui al paragrafo 11.2 e qualora anche questi non siano conformi, addebita i costi della verifica all'Utente richiedente e applica le disposizioni di cui al paragrafo 11.7.1.1.

In caso contrario, Retragas provvede ad utilizzare i risultati della verifica nelle attività di bilanciamento amministrativo, secondo le indicazioni del capitolo "Bilanciamento", applicando le disposizioni del paragrafo 11.7.2.1.

Gli Utenti sono tenuti, per le richieste di verifica, ad utilizzare il modulo predisposto e reso disponibile da Retragas, nel proprio sito internet.

11.7 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

11.7.1 Diritti e obblighi dell'Utente

Gli Utenti si impegnano a rispettare gli intervalli ammessi per i parametri di qualità del gas ai punti di consegna.

11.7.1.1 Mancato rispetto degli intervalli di qualità

In caso di mancato rispetto da parte degli Utenti degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di consegna, Retragas, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvede a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato all'Utente stesso e ha il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti da Retragas in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, sono a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

Gli Utenti e Retragas convengono che il mancato rispetto degli intervalli ammessi presso un punto di consegna si verifichi qualora i dati di cui al paragrafo 11.2 non siano conformi con gli intervalli stessi.

11.7.2 Diritti e obblighi di Retragas

Retragas si impegna a rispettare gli intervalli ammessi per i parametri di qualità del gas ai punti di riconsegna.

11.7.2.1 Mancato rispetto degli intervalli di qualità

In caso di mancato rispetto da parte di Retragas degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di riconsegna, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte di Retragas, provvede a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato a Retragas stessa e ha il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.

L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto, ha diritto ad ottenere da Retragas, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte di Retragas, fermo restando il diritto di Retragas di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

Retragas e gli Utenti convengono che il mancato rispetto degli intervalli ammessi presso un punto di riconsegna si verifichi qualora occorran entrambe le condizioni:

- ❑ i risultati della verifica, di cui al paragrafo 11.6, non siano conformi, e
- ❑ i dati di cui al paragrafo 11.2 siano invece conformi.

11.8 INFORMAZIONI PUBBLICATE E VERBALE DI QUALITÀ

Il Trasportatore, ai sensi della Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, pubblica sul proprio sito internet, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del Gas Naturale per ogni punto di ingresso della Rete di Trasporto.

Per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in corrispondenza del Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore, copia del verbale di qualità viene inviata mensilmente all'Impresa Maggiore.

ALLEGATO 11A: REQUISITI DI QUALITÀ DEL GAS

11A.1	PARAMETRI DI QUALITÀ	2
11A.1.1	Componenti gas naturale utili per la determinazione del PCS.....	2
11A.1.2	Parametri di controllo della qualità	2
11A.1.3	Composti in tracce	3
11A.1.4	Altre proprietà.....	3
11A.2	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
11A.3	CONDIZIONI DI RIFERIMENTO.....	5
11A.4	CASI PARTICOLARI	5

11A.1 PARAMETRI DI QUALITÀ

11A.1.1 Componenti del gas naturale utili per la determinazione del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano (in percentuale maggiore del 80%)	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-Butano	(*)	
Normal-Butano	(*)	
Iso-Pentano	(*)	
Normal-Pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	$\leq 0,6$	% mol
Anidride Carbonica	≤ 3	% mol

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

11A.1.2 Parametri di controllo della qualità

Proprietà	Intervalli ammessi	Unità di misura	Condizioni
Potere calorifico superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm ³	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm ³	
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8		
Punto di rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di rugiada degli idrocarburi	≤ 0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7000 kPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/ Sm ³	
Zolfo da mercaptani (c)	≤ 6	mg/ Sm ³	
Zolfo da solfuro di idrogeno più solfuro di carbonile	≤ 5	mg/ Sm ³	
Zolfo Totale (c)	≤ 20	$\leq$	

c) Escluso lo zolfo da odorizzante

Per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano, di seguito si riportano gli ulteriori limiti per alcuni composti/elementi, che hanno effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e sulle apparecchiature di utilizzo, nonché sulla salute e sull'ambiente:

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Ossido di Carbonio (CO)	□0,1	% mol
Silicio Totale (Si) (*)	□5	ppm
Ammoniaca (NH ₃)	□3	mg/Sm ³
Idrogeno (H ₂)	□0,5	% Vol
Fluoro (F)	□3	mg/Sm ³
Cloro (Cl)	□□1	mg/Sm ³
Ammine	≤ □□	

(*) Il valore di accettabilità è concordato, all'interno dell'intervallo indicato, tra il produttore di biometano ed il Trasportatore tenendo in considerazione i limiti di misurazione e l'effettiva diluizione nel gas naturale.

Inoltre, in conformità alla legislazione vigente, per consentire l'immissione di biometano nella rete di trasporto, lo stesso deve essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non deve presentare condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche. Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare alla specifica tecnica UNI/T 11537.

11A.1.3 Composti in tracce

Ulteriori sostanze che possono essere presenti nel gas sono ammesse nei limiti indicati nella tabella seguente.

Proprietà	Intervalli ammessi	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 6,6	mg/Sm ³
Zolfo da mercaptani	≤ 15,5	mg/Sm ³
Zolfo totale	≤ 150	mg/Sm ³

11A.1.4 Altre proprietà

Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;

c) altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

11A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CNR-UNI 10003 "Sistema internazionale di unità (SI)"
- UNI CEI EN ISO 80000-1 "Grandezze ed unità di misura – Parte 1: Generalità"
- Legge 6 dicembre 1971 n.1083 – Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
- CEN –M400 (2007) "Mandato direttiva europea per specifiche qualità gas naturale (a CEN/TC/408)"
- Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
- CEE –M475 (2010) "Mandato direttiva europea per specifiche biometano (a CEN/TC/408)"
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8"
- UNI EN 437 "Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi"
- UNI EN 14532 "Gas naturale – Vocabolario"
- UNI EN ISO 6974 – Gas naturale – Determinazione della composizione con un'incertezza definita per mezzo di gascromatografia
- UNI EN ISO 6976 – Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione
- UNI EN ISO 13443 – Gas naturale – Condizioni di riferimento normalizzate
- UNI EN ISO 13686 – Gas naturale – Designazione della qualità
- UNI EN ISO 18453 – Gas naturale – Correlazione tra il contenuto di acqua e il punto di rugiada dell'acqua
- UNI EN ISO 19739 – Gas naturale – Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia
- UNI 7133 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari
- Decreto 22 Dicembre 2000 "Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164.
- Decreto 19 febbraio 2007 "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare".
- Decreto ministeriale 18/05/2018: aggiornamento delle regole tecniche sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare
- Deliberazione dell'Autorità 46/15/R/gas "connessioni di biometano alle reti gas"
- Rapporto tecnico UNI/TR 11537:2019 – Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale
- Deliberazione dell'Autorità 27/2019/R/gas
- Deliberazione dell'Autorità 64/2020/R/gas.

11A.3 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Le condizioni di riferimento utilizzate per la determinazione del potere calorifico superiore e dell'indice di Wobbe sono quelle standard (ISO 13443) e precisamente:

- ☐ Pressione 101,325kPa;
- ☐ temperatura 288,15K (15°C).

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

- ☐ 288,15 K (= 15°C); 101,325 kPa

11A.4 CASI PARTICOLARI

Nei casi di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al presente Allegato, il Trasportatore accetta l'immissione di Gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un Gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
- tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.

Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore – così come indicato al paragrafo dell'Allegato 6A.2 le caratteristiche chimico – fisiche del Gas immesso presso tale Punto, così da consentire al Trasportatore di definire e comunicare all'Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 18.1.2.2 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

L'accettazione di immissioni di Gas presso tali Punti di consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:

- la composizione del Gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
- il Gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.

12 PRESSIONI DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA

12.1 VALORI MINIMI AMMESSI CONTRATTUALMENTE	2
12.2 OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI	2
12.2.1 La pressione ai punti di consegna	2
12.2.2 La pressione ai Punti di Riconsegna.....	3

12.1 VALORI MINIMI AMMESSI CONTRATTUALMENTE

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente rappresentano un parametro fondamentale al fine di poter garantire il trasporto dei quantitativi di Gas richiesti dagli Utenti e poterli riconsegnare alle condizioni pattuite.

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente sono pubblicati, per ogni punto di consegna e di riconsegna, nel sito internet di Retragas, congiuntamente alle relative capacità di riferimento, secondo quanto previsto al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

12.2 OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

12.2.1 La pressione ai punti di consegna

Dal punto di vista operativo, la pressione ai punti di consegna è fondamentale per la determinazione e il rispetto dei valori minimi garantibili ai punti di riconsegna. Gli Utenti si impegnano, pertanto, a rispettare il valore minimo di pressione ai punti di consegna.

Gli Utenti sono tenuti a consegnare o far riconsegnare il gas alla pressione minima contrattuale.

Retragas ha diritto di chiedere all'Utente una pressione minima ai PCT fino ad un valore pari alla pressione massima di esercizio (o pressione CPI).

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente a Retragas presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, Retragas, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvede a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso. Negli stessi casi, Retragas rimane sollevata dall'obbligo di trasporto delle quantità di gas prenotate dall'Utente al medesimo punto, nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna. Negli stessi casi, Retragas ha diritto a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori minimi.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti da Retragas in dipendenza diretta del mancato rispetto delle specifiche di pressione sono a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

Costi ed oneri sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente.

Qualora lo ritenga opportuno, Retragas, in funzione delle quantità da trasportare e del relativo assetto ottimizzato di rete, potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica, né costituisca pregiudizio per il Trasportatore a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

Per i punti di immissione da impianti di produzione biometano valgono le specifiche di pressione sopra definite per i Punti di Consegna al trasportatore.

La pressione richiesta operativamente è pari alla pressione di esercizio del metanodotto collegato.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente.

12.2.2 La pressione ai Punti di Riconsegna

Retragas si impegna a rispettare il valore minimo di pressione ai punti di riconsegna pubblicato annualmente sul proprio sito internet.

Nei casi in cui la pressione del gas riconsegnato da Retragas presso un punto di riconsegna sia inferiore al valore minimo, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte di Retragas, provvede a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato a Retragas stessa.

Negli stessi casi, l'Utente, fermo restando il suo obbligo di pagamento della tariffa di trasporto, ha diritto ad ottenere da Retragas, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione.

Costi ed oneri sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte di Retragas.

Qualora il mancato rispetto da parte di Retragas sia dovuto a valori di pressione ai punti di consegna dello stesso segmento inferiori ai minimi, Retragas è sollevata dall'osservazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

13 QUALITÀ DEL SERVIZIO

13.1 PRINCIPI FONDAMENTALI.....	3
13.1.1 Flessibilità.....	3
13.1.2 Continuità	3
13.1.3 Efficienza nel servizio	4
13.1.4 Partecipazione	4
13.1.5 Imparzialità di trattamento.....	4
13.1.6 Salute, sicurezza ed ambiente	4
13.1.7 Informazione	4
13.2 AREE DI INTERVENTO.....	4
13.2.1 Standard di qualità commerciale	4
13.2.1.1 Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione.....	5
13.2.1.2 Termine entro il quale Retragas comunica la contabilità del gas trasportato	5
13.2.1.3 Termine entro il quale Retragas comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto	5
13.2.1.4 Termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata	5
13.2.1.5 Termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento	5
13.2.1.6 Standard garantiti di qualità commerciale del servizio.....	6
13.2.2 Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto	6
13.2.3 Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto.....	7
13.2.4 Standard di qualità tecnica	7
13.2.4.1 Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete.....	7

13.2.4.2 Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni triennio.....7

13.2.4.3 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio.....8

INTRODUZIONE

Retragas ha definito indicatori di qualità commerciale e tecnica del servizio e ha associato ad essi standard specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile.

13.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Retragas, nel definire e monitorare i propri standard qualitativi, tiene conto dei seguenti principi fondamentali:

13.1.1 Flessibilità

Retragas intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dal Codice di Rete e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

Un esempio concreto di flessibilità è la possibilità per i soggetti autorizzati di avanzare proposte di aggiornamento del Codice di Rete in qualunque periodo dell'Anno Termico, così come descritto nel capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

13.1.2 Continuità

Retragas s'impegna nei confronti degli Utenti nel fornire un servizio continuo e regolare. Qualora si verificassero interruzioni dovute ad interventi sulla rete, Retragas pianifica ed esegue tali interventi in modo da minimizzare gli impatti sul servizio erogato.

Nel rispetto del quadro normativo vigente, la continuità del servizio fornito dal Trasportatore è monitorata attraverso i seguenti indicatori specifici:

- a) numero di interruzioni su base annua che coinvolgono un Punto di Riconsegna, diverse da quelle derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto, da quelle con preavviso e da quelle previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) numero di giorni equivalenti a capacità intera su base annua di interruzione/riduzione della capacità su un punto di riconsegna a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità.

Nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", Retragas indica il numero massimo di giorni annui di interruzione oltre il quale l'Utente ha diritto alla sospensione del corrispettivo di capacità o può richiedere il rimborso dei costi del servizio della fornitura alternativa.

13.1.3 Efficienza nel servizio

Retragas è costantemente impegnata nel miglioramento dei propri standard di qualità attraverso un continuo controllo dei processi e l'investimento in tecnologie sempre più efficienti in modo da consentire l'adeguamento del servizio di trasporto alle esigenze del mercato.

13.1.4 Partecipazione

Retragas, al fine di garantire il costante allineamento del Codice di Rete alle evoluzioni normative ed operative del mercato, apre a tutti i soggetti interessati la procedura di aggiornamento del Codice di Rete, secondo le modalità previste nel capitolo dedicato.

13.1.5 Imparzialità di trattamento

Retragas gestisce il servizio di trasporto ispirandosi a principi di obiettività, neutralità, trasparenza e trattamento non discriminatorio nei confronti degli Utenti. Il Codice di Rete è stato definito e viene aggiornato nel rispetto e a tutela di tali principi.

13.1.6 Salute, sicurezza ed ambiente

Retragas è costantemente impegnata a migliorare la sicurezza dei suoi impianti, delle persone e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Tale impegno si esplicita nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione e nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica delle reti gestite.

13.1.7 Informazione

Il flusso informativo tra Retragas e l'Utente previsto dal Codice di Rete garantisce a quest'ultimo un costante allineamento rispetto all'avanzamento delle attività regolate dal Contratto di Trasporto ed oggetto quindi del rapporto contrattuale con Retragas.

Inoltre, ogni Utente può richiedere in qualunque momento informazioni inerenti agli aspetti contrattuali, agli aspetti amministrativo/contabili e/o altre tematiche relative alla gestione del rapporto con Retragas.

13.2 AREE DI INTERVENTO

13.2.1 Standard di qualità commerciale

Come anticipato nell'introduzione al capitolo, Retragas, al fine di definire il livello di qualità del servizio, ha individuato alcuni dei principali indicatori relativi a fattori commerciali:

- ☐ termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione;
- ☐ termine entro il quale Retragas comunica la contabilità del gas trasportato;

- ❑ termine entro il quale Retragas comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto;
- ❑ termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata;
- ❑ termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento,

13.2.1.1 Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione

Il termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione è il periodo entro cui Retragas comunica all'Utente cedente e all'Utente cessionario, la non validità, ai sensi del capitolo "7 - Transazioni di capacità".

13.2.1.2 Termine entro il quale Retragas comunica la contabilità del gas trasportato

Il termine entro il quale Retragas comunica la contabilità del gas trasportato è il giorno del mese entro cui Retragas rende disponibile agli Utenti i dati di bilancio definitivo, secondo le disposizioni del capitolo "Bilanciamento", paragrafo 9.3.2.

13.2.1.3 Termine entro il quale Retragas comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto

Il termine entro il quale Retragas comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto è il giorno entro cui Retragas rende disponibile agli Utenti i programmi mensili di manutenzione, secondo le disposizioni del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", paragrafo 14.3.2.

13.2.1.4 Termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata

Il termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata è il periodo entro cui Retragas comunica all'Utente che abbia inviato la proposta l'esito dell'invio, così come indicato nel capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete", paragrafo 22.2.3.

13.2.1.5 Termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento

Il termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento è il numero di giorni lavorativi, calcolati a partire dalla ricezione della richiesta, entro cui Retragas invia l'offerta al Richiedente, così come descritto nel capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna", paragrafo 6.4.1.3.

13.2.1.6 Standard garantiti di qualità commerciale del servizio

INDICATORE	STANDARD SPECIFICO
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti	Entro 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di risposta motivata a richieste di reclami scritti relative al servizio di trasporto	Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità	Entro 1 giorno lavorativo dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato	Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di risposta motivata a richieste scritte	Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta

Così come previsto nelle "Convenzioni Generali", qualora le scadenze cadano in un giorno non lavorativo sono da intendersi posticipate al primo giorno lavorativo successivo.

13.2.2 Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto

Per quanto concerne l'accesso delle produzioni di biometano alla rete di trasporto, in materia di qualità commerciale valgono le seguenti disposizioni: Qualora l'emissione del preventivo per la connessione da parte del Trasportatore avvenga oltre i termini previsti, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, lo stesso Trasportatore è tenuto a corrispondere al richiedente l'accesso un indennizzo automatico per ogni giorno lavorativo di ritardo.

13.2.3 **Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto**

Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal preventivo, il Trasportatore, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un indennizzo per la mancata realizzazione della connessione delle produzioni di biometano alla rete di trasporto. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il Richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

13.2.4 **Standard di qualità tecnica**

Per quanto riguarda la qualità del servizio riferita a fattori tecnici, Retragas fa riferimento ai seguenti indicatori:

- ☐ durata della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete;
- ☐ numero massimo delle interruzioni;
- ☐ percentuale di rete sottoposta a ispezione;
- ☐ percentuale minima di disponibilità misure di PCS.

13.2.4.1 Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete

La durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete è il periodo di tempo, calcolato a capacità intera, durante il quale si verifica una riduzione, totale o parziale, della capacità di trasporto presso un punto, a seguito di manutenzioni. Oltre tale periodo l'Utente è sollevato dall'obbligo del pagamento dei corrispettivi di capacità o può richiedere il rimborso dei costi del servizio della fornitura alternativa, così come indicato al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", paragrafo 14.4.1.

13.2.4.2 Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni triennio

La percentuale di rete sottoposta a ispezione è il rapporto tra i chilometri di rete Retragas sottoposti a ispezione semestre e quelli totali.

13.2.4.3 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio

Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete (per punto)	3 giorni lavorativi a capacità intera per ogni anno
Numero massimo di interruzioni annue che coinvolgono un punto di Riconsegna, diverse da quelle derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasposto	0 interruzioni
Percentuale di rete sottoposta a ispezione ogni sei mesi	100%
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP Alternativa	96%

14 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

14.1	INTRODUZIONE.....	2
14.2	TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	2
14.2.1	Verifiche periodiche della rete	2
14.2.2	Interventi effettuati dal trasportatore.....	2
14.3	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
14.3.1	Programma annuale	3
14.3.2	Programma mensile.....	3
14.3.3	Contenuto dei programmi di manutenzione	4
14.3.4	Riprogrammazione e accettazione degli interventi.....	4
14.3.5	Adempimenti degli Utenti	4
14.4	TRATTAMENTO COMMERCIALE DELLE RIDUZIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO	5
14.4.1	Impatto sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente	5
14.4.2	Esenzione dal corrispettivo di scostamento.....	6

14.1 INTRODUZIONE

Questo capitolo tratta degli interventi che Retragas pianifica ed esegue sulla propria rete al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'attività di trasporto.

Gli interventi non comportano solitamente riduzioni del servizio di trasporto.

Nei casi descritti di seguito, tuttavia, la capacità di trasporto può essere ridotta, non essendo possibile individuare assetti di rete alternativi che garantiscano la continuità del servizio. In questi casi, comunque, Retragas si impegna ed opera al fine di minimizzare la riduzione del servizio, coordinandosi, quando possibile, con gli operatori a monte e a valle della propria rete.

Nella prima parte del capitolo (paragrafo 14.2) sono definite le tipologie di intervento che possono comportare una riduzione di capacità di trasporto e (paragrafo 14.3) le modalità con le quali Retragas programma e comunica gli interventi. Nella seconda parte (paragrafo 14.4) è descritto il trattamento commerciale dei casi in cui gli interventi comportino una riduzione del servizio di trasporto.

14.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi, che possono comportare una riduzione della capacità di trasporto, sono classificati nelle tipologie di seguito riportate.

14.2.1 Verifiche periodiche della rete

Le verifiche periodiche della rete comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti secondo un calendario predefinito e finalizzati ad assicurare le condizioni di sicurezza ed efficienza dei metanodotti di trasporto e delle parti impiantistiche. A titolo esemplificativo, essi includono ispezioni della rete e sostituzione di parti.

14.2.2 Interventi effettuati dal trasportatore

☐ Nuovi Allacciamenti:

Per interventi relativi ad un nuovo allacciamento si intende l'insieme delle operazioni, effettuate in un determinato punto della rete di trasporto, che devono essere effettuate per permettere ad un nuovo Cliente Finale o Impresa di distribuzione la connessione con il sistema del Trasportatore.

☐ Potenziamenti

I potenziamenti vengono realizzati dall'Impresa di Trasporto per adeguare le proprie infrastrutture alle mutate esigenze del mercato ed alla crescente domanda di trasporto di gas: insieme alla realizzazione dei nuovi allacciamenti concorrono allo sviluppo della rete di metanodotti.

Con la stessa terminologia vengono inoltre identificate le opere di potenziamento della rete che si rendono necessarie a monte dei nuovi allacciamenti.

❑ Interferenze con opere di terzi

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati o programmati da terzi (ad esempio realizzazione/ampliamenti di sedi stradali, autostrade, ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, ecc.) non facenti parte del "sistema gas", ma che generano impatti sulla rete del Trasportatore.

❑ Altri interventi

Rientrano nella tipologia in oggetto gli interventi manutentivi che comportano una riduzione/interruzione della capacità di trasporto di gas sulla rete e che non fanno parte delle casistiche viste in precedenza: a titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono citare varianti a gasdotti esistenti, inserimenti e/o rifacimenti di impianti punti di linea per adeguamento impiantistico, inserimenti e/o sostituzioni di giunti dielettrici isolanti, rifacimento di attraversamenti fluviali.

14.3 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Retragas comunica periodicamente il programma degli interventi sulla sua rete atti a produrre una riduzione di capacità di trasporto.

Retragas ripartisce pro-quota, sulla base delle capacità giornalmente programmate, le riduzioni di capacità presso i punti di riconsegna condivisi.

Tali comunicazioni periodiche consistono nel programma annuale e nel programma mensile descritti nei paragrafi seguenti.

In tali comunicazioni non rientrano quelle relative ad interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio, stante la non programmabilità degli stessi. Per questo tipo di interventi Retragas darà tempestiva comunicazione agli Utenti interessati al più tardi entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data programmata per l'intervento stesso.

14.3.1 Programma annuale

Entro l'1 (uno) settembre, o primo giorno lavorativo successivo, Retragas pubblica sul proprio sito internet il programma annuale degli interventi sulla rete, previsti per il successivo anno termico, che causano una riduzione della capacità di trasporto. Le informazioni contenute nel programma annuale sono indicative e non impegnano Retragas al loro rispetto.

Il 1° (primo) giorno lavorativo di marzo, Retragas comunica, sempre a titolo indicativo e non impegnativo, eventuali aggiornamenti e modifiche al piano annuale relativamente al periodo aprile-settembre.

14.3.2 Programma mensile

Entro il 1° (primo) giorno lavorativo di ogni mese, Retragas pubblica sul proprio sito internet il programma mensile degli interventi previsti per il mese successivo.

14.3.3 **Contenuto dei programmi di manutenzione**

Il programma, sia annuale che mensile, descrive:

- ☐ il tratto di metanodotto interessato,
- ☐ le date di inizio e fine dei lavori,
- ☐ i punti di riconsegna interessati,
- ☐ l'entità della riduzione.

Gli interventi sono eseguiti durante i giorni lavorativi.

Gli interventi sono programmati e svolti in conformità con la normativa vigente.

14.3.4 **Riprogrammazione e accettazione degli interventi**

L'Utente ha facoltà di richiedere la riprogrammazione degli interventi, inviando, attraverso l'apposito modulo pubblicato sul sito internet, una richiesta a Retragas entro il giorno 7 (sette) del mese antecedente a quello previsto per l'intervento. Da tale facoltà sono esclusi, per motivi di urgenza, i soli interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio.

Qualora entro tale termine non pervengano richieste di spostamento da parte degli Utenti, Retragas ritiene il programma di manutenzione accettato.

Retragas si riserva di valutare la richiesta ed eventualmente modificare il proprio programma accordandosi con l'Utente, nei soli casi in cui:

- ☐ La capacità conferita all'Utente/agli Utenti richiedente/i sul punto di riconsegna sia superiore al 50%;
- ☐ La mancata fornitura non sia sostituibile con altre alimentazioni (reti magliate o carri bombolai);
- ☐ non si ledano eventuali diritti acquisiti di terze parti.

Entro il giorno 15 (quindici) dello stesso mese, pena il decadimento della richiesta, l'Utente e Retragas si accordano sulle nuove date dei lavori. Il programma così aggiornato non è più soggetto ad ulteriori modifiche.

L'Utente è tenuto al pagamento degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla riprogrammazione degli interventi.

Retragas è in ogni caso esclusa da qualsiasi responsabilità, come indicato nel capitolo "Responsabilità delle parti", per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale causati dagli interventi.

14.3.5 **Adempimenti degli Utenti**

Congiuntamente alla richiesta di accesso al servizio di trasporto, a inizio anno termico o in corso di anno, gli Utenti sono tenuti ad inviare a Retragas l'elenco dei recapiti delle persone reperibili presso gli Utenti stessi che Retragas contatta in caso di necessità relative agli interventi sulla rete.

Gli elenchi contengono, almeno, i nominativi ed i recapiti telefonici delle persone reperibili e gli Utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suddetti elenchi.

Gli Utenti sono inoltre tenuti ad informare i propri clienti finali interessati degli interventi programmati e a spedire una copia della comunicazione a Retragas. L'Utente è, in ogni caso, l'unico responsabile di tale informativa.

14.4 TRATTAMENTO COMMERCIALE DELLE RIDUZIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

14.4.1 Impatto sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente

Relativamente agli impatti generati dagli interventi manutentivi sulla capacità disponibile presso i Punti di Riconsegna, gli Utenti hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi di capacità al Punto di Riconsegna al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 3: nel caso ciò si verifichi, sui giorni in eccesso rispetto al limite sopra indicato il corrispettivo di capacità – qualora il servizio di trasporto non venga reso disponibile - non verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva dei quantitativi di gas trasportati.

Qualora l'Utente decida di avvalersi di un servizio alternativo per la fornitura di gas ai Punti di Riconsegna della rete Retragas interessati da interventi effettuati dal Trasportatore o da emergenze di servizio, potrà aderire al servizio alternativo organizzato e all'occorrenza attivato da Retragas oppure provvederà ad organizzarlo e ad attivarlo direttamente.

Nel caso in cui l'Utente intenda avvalersi del servizio alternativo organizzato dal Trasportatore per la fornitura di gas ai Punti di Riconsegna della propria rete, ne dà comunicazione a Retragas secondo le modalità e i termini indicati nell'apposita procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, che riporta le modalità di adesione e di attivazione.

L'Utente in entrambi i casi è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio, secondo le modalità e i termini indicati da Snam Rete Gas nella suddetta procedura.

Retragas non assume responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale fra committente e fornitore del servizio alternativo mediante carri bombolai, ivi compreso il caso in cui il suddetto fornitore non possa sottoscrivere il contratto per impedimenti di carattere tecnico e/o di sicurezza o altre cause imputabili al fornitore nonché per cause imputabili al committente.

Nei casi di interventi, programmati con preavviso o nell'ambito del Piano mensile degli interventi o senza preavviso non causati da emergenze di servizio, che ricadono nelle tipologie di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo 14.2.2 l'Utente ha titolo ad addebitare a Retragas i costi del suddetto servizio, debitamente documentati. Resta in ogni caso a carico degli Utenti, oltre ai costi non connessi al servizio alternativo in oggetto, il costo del gas utilizzato per la fornitura ai Punti di Riconsegna.

Nei casi di emergenze di servizio, compresi i successivi interventi di ripristino, sarà a carico degli Utenti, oltre al costo del combustibile utilizzato per la fornitura ai propri Punti di Riconsegna, anche il costo relativo al servizio alternativo e gli oneri connessi. È fatta eccezione per le emergenze di servizio per cause imputabili all'impresa di trasporto e i successivi interventi di ripristino, per le quali il costo relativo al servizio alternativo e gli oneri connessi sono a carico del Trasportatore.

Resta inteso che, con riferimento a tale fattispecie, Retragas procederà agli eventuali rimborsi solo una volta che sia stata accertata la causa.

In ogni caso, le richieste di rimborso in oggetto dovranno pervenire a Retragas entro 120 giorni dalla data di esecuzione del relativo intervento manutentivo, pena la decadenza della richiesta.

14.4.2 **Esenzione dal corrispettivo di scostamento**

Ai sensi di quanto previsto all' articolo 17 commi 12 e 13 della delibera n°137/02, il corrispettivo di scostamento non è dovuto per la quota di capacità strumentale al servizio sostitutivo effettuato tramite carri bombolai, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- ☐ interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- ☐ interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- ☐ interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- ☐ altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento, l'Utente è tenuto a presentare a Retragas, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione degli scostamenti rilevati la documentazione comprovante:

- ☐ il punto di riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento e la relativa quota di capacità effettivamente utilizzata per il servizio sostitutivo;
- ☐ il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- ☐ il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- ☐ data, luogo e tipologia - tra quelle sopra riportate - dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo; nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Retragas ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento della richiesta corredata di tutta la documentazione, Retragas provvederà, per il giorno (o i giorni) interessato, a ricalcolare gli scostamenti presso il punto di riconsegna interessato:

- ❑ escludendo dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il punto di riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato;
- ❑ riducendo dalla capacità di trasporto in capo all'Utente presso il punto di riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, l'effettiva quota utilizzata per il servizio sostitutivo.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo punto di riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

15 COORDINAMENTO OPERATIVO

15.1 INTRODUZIONE.....	2
15.2 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO ..	2
15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni.....	2
15.2.2 Programma degli interventi sulla rete	2
15.2.3 Bilanci ed allocazioni	2
15.2.4 Emergenza generale	2
15.3 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE	3
15.3.1 Sviluppo della rete.....	3
15.3.2 Programmi di interventi sulla rete	3
15.3.3 Regole di allocazione per i punti condivisi.....	3
15.4 COORDINAMENTO CON I PRODUTTORI NAZIONALI	3

15.1 INTRODUZIONE

Il capitolo descrive le procedure di coordinamento che Retragas adotta con l'impresa maggiore di trasporto, con i distributori a valle e con altre imprese operanti sistemi interconnessi. Tale flusso informativo, che comporta uno scambio biunivoco giornaliero e mensile di dati, ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le reciproche attività (in particolare la verifica della congruenza delle allocazioni effettuate).

Gli Utenti, con la sottoscrizione del contratto di trasporto e la conseguente adesione a questo Codice di Rete, delegano Retragas a coordinarsi con i soggetti di cui sopra quando ciò si rendesse necessario per garantire il sicuro ed efficiente esercizio delle funzioni di trasporto.

15.2 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO

15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni

Retragas e l'impresa maggiore di trasporto definiscono congiuntamente le condizioni operative per gestire il trasporto di gas alle interconnessioni tra le proprie reti, nel rispetto dei programmi degli Utenti.

15.2.2 Programma degli interventi sulla rete

Al fine di ridurre i periodi di riduzione del servizio e coordinare gli eventuali interventi che richiedono la presenza contemporanea dei due operatori di trasporto, Retragas e l'impresa maggiore di trasporto si scambiano, quando ciò sia possibile, informazioni relative ai programmi degli interventi sui tratti di metanodotti in prossimità dei punti di interconnessione tra le rispettive reti.

15.2.3 Bilanci ed allocazioni

Retragas e l'impresa maggiore di trasporto concordano e si scambiano le informazioni necessarie alla predisposizione dei bilanci di trasporto delle rispettive reti.

In tal senso, Retragas fornirà mensilmente all'impresa maggiore di trasporto le misure mensili con dettaglio giornaliero per le allocazioni ai punti.

15.2.4 Emergenza generale

Retragas si coordina con l'impresa maggiore di trasporto nei casi di emergenza generale, come descritto nel capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale".

15.3 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE

Il rapporto contrattuale disciplinato dal Codice di Rete non pone obblighi specifici e responsabilità in capo alle società di distribuzione che sono normate da specifico Accordo di Interconnessione tra le parti. L'interazione con i Distributori a valle dei propri punti di riconsegna svolge un ruolo fondamentale per l'operatività di Retragas.

I principali ambiti di collaborazione sono riportati di seguito.

15.3.1 Sviluppo della rete

Il distributore fornisce informazioni a Retragas riguardanti il possibile sviluppo della domanda di trasporto a valle dei punti di riconsegna, per una corretta pianificazione dello sviluppo della rete Retragas.

15.3.2 Programmi di interventi sulla rete

Retragas si coordina con i distributori nella programmazione e nella gestione degli interventi sulla rete, per minimizzare i periodi di riduzione del servizio.

15.3.3 Regole di allocazione per i punti condivisi

Salvo diverso accordo di tutti gli Utenti che condividono un punto di riconsegna, il distributore collegato a valle del medesimo punto fornirà ad Acquirente Unico i volumi misurati mensilmente di pertinenza degli Utenti.

15.4 COORDINAMENTO CON I PRODUTTORI NAZIONALI

È previsto l'allacciamento alla rete di trasporto di impianti di produzione di biometano. Il Trasportatore si coordina con i Produttori ai fini della gestione delle allocazioni di gas presso i Punti di Consegna da produzione di Biometano. Inoltre, il Trasportatore ed i Produttori, in ottica di sicurezza e continuità del servizio ed al fine di ridurre eventuali periodi di disservizio dei nuovi punti di immissione, definiscono congiuntamente nei limiti del possibile i programmi degli investimenti manutentivi necessari impegnandosi a darne pubblica evidenza secondo la normativa vigente.

16 NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

16.1 RIFERIMENTI GENERALI	2
16.2 IMPOSTE SUI CONSUMI	2
16.2.1 Accise	2
16.2.2 Addizionale regionale	3
16.3 IMPOSTE INDIRETTE	3
16.3.1 IVA	3

16.1 RIFERIMENTI GENERALI

Il quadro normativo di riferimento individua nelle imposte e negli adempimenti qui di seguito evidenziati le responsabilità e gli obblighi in capo a Retragas:

- ❑ imposte sui consumi, ovvero accise e addizionale regionale;
- ❑ imposte indirette, ovvero IVA.

16.2 IMPOSTE SUI CONSUMI

16.2.1 Accise

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative", il gas metano è un prodotto sottoposto ad accisa al momento della sua immissione al consumo e in base all'articolo 26, l'accisa è dovuta dai soggetti:

- ❑ esercenti impianti di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori;
- ❑ soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamiento di prodotto proprio;
- ❑ titolari di depositi fiscali per il gas che immettono al consumo.

L'aliquota è diversa a seconda dell'utilizzo cui il gas è destinato (consumo civile, industriale, altri usi).

Retragas è soggetto passivo d'imposta solo per i propri autoconsumi, di cui al capitolo "Bilanciamento".

I segmenti di rete che Retragas gestisce costituiscono depositi fiscali. Il gas immesso gode di un regime di sospensione d'imposta fino a quando lo stesso viene trasferito al consumatore finale. Resta in carico a Retragas il compito di acquisire il dato di misura del gas, in entrata ed in uscita dalla propria rete di metanodotti.

Retragas prepara, archivia e rende disponibile all'amministrazione finanziaria la seguente documentazione:

- ❑ *Verbali di Misura.* È un documento che riporta le quantità di gas transitato mensilmente presso i punti di consegna e riconsegna della rete;
- ❑ *Verbali di Allocazione.* È un documento che riporta le quantità di gas riconsegnate a ciascun Utente, presso i punti di riconsegna dove quest'ultimo ha capacità di trasporto conferita;
- ❑ *Dichiarazione di Consumo.* È un documento annuale che riporta, su moduli predisposti dall'Agenzia delle Dogane, le quantità di gas ritirate da Retragas per i propri consumi. Queste quantità costituiscono la base per il calcolo dell'accisa e dell'addizionale regionale. L'aliquota applicata è quella vigente al momento del consumo. Il documento riporta altresì le quantità di gas

entrate ed uscite dai depositi fiscali di Retragas. Il documento è presentato entro il febbraio dell'anno successivo alla rilevazione all'Ufficio di Finanza Territoriale competente. In tale sede sono definiti eventuali conguagli sulle imposte da corrispondere;

- *Comunicazione di Primo Impianto.* Il documento contiene la descrizione dei nuovi punti di consegna e riconsegna, qualora si tratti di cabine di primo salto, ed è trasmesso all'Ufficio Tecnico di Finanza competente.

16.2.2 Addizionale regionale

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 68 del 19 marzo 1993 che, ai fini della tassazione del gas immesso al consumo, attribuisce alle Regioni la possibilità di applicare un'addizionale all'imposta erariale di consumo sul metano.

Retragas è soggetto passivo dell'addizionale regionale per i propri autoconsumi, di cui al capitolo "Bilanciamento".

16.3 IMPOSTE INDIRETTE

16.3.1 IVA

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal DPR n. 441 del 10 novembre 1997. Il decreto individua, tra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, anche i mezzi di trasporto via condotta. Data la peculiarità del sistema gas in termini di mezzo di trasporto, i trasporti attraverso condotte sono attualmente esentati dall'emissione della bolla di accompagnamento.

L'IVA, cui Retragas assoggetta i suoi Utenti, è calcolata sulla base della normativa generale IVA vigente.

17 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

17.1	INTRODUZIONE	2
17.2	TIPOLOGIE DI FATTURA	2
17.3	CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE.....	2
17.3.1	Fatture di trasporto.....	2
17.3.2	Altre fatture	3
17.4	MODALITÀ DI EMISSIONE	3
17.5	MODALITÀ DI PAGAMENTO	3
17.6	MANCATO PAGAMENTO.....	4
17.7	CONTESTAZIONI.....	4

17.1 INTRODUZIONE

A seguito dell'acquisizione e validazione dei dati necessari al calcolo del bilancio dell'Utente, Retragas provvede ad emettere le fatture relative al servizio di trasporto. L'attività di fatturazione include, oltre al calcolo dei corrispettivi di capacità di trasporto su rete regionale e dei corrispettivi di scostamento, l'emissione delle fatture relative ad eventuali conguagli o al calcolo di interessi di mora o altre voci.

17.2 TIPOLOGIE DI FATTURA

I documenti di fatturazione emessi da Retragas sono classificati in due tipologie:

- ☐ fatture di trasporto;
- ☐ altre fatture.

Le prime indicano gli importi relativi ai corrispettivi di capacità e misura per il trasporto sulle reti Retragas e i corrispettivi di scostamento.

Le seconde indicano, a seconda dei casi, importi relativi a conguagli, interessi di mora su ritardi nei pagamenti, correzioni di errori su fatture già emesse o eventuali altre voci (es. corrispettivi oneri variabili).

17.3 CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

Tutte le fatture indicano:

- ☐ i dati identificativi dell'Utente destinatario;
- ☐ il numero della fattura;
- ☐ la tipologia di fattura, secondo il raggruppamento indicato nel paragrafo 17.2;
- ☐ la data di emissione;
- ☐ il mese o periodo cui si riferisce la fattura;
- ☐ i termini di scadenza del pagamento;
- ☐ le modalità di pagamento;
- ☐ la descrizione e gli importi di ogni voce fatturata;
- ☐ l'importo totale dell'IVA;
- ☐ l'importo totale della fattura.

17.3.1 Fatture di trasporto

Le fatture di trasporto, nell'allegato riportano, in base alla tipologia di fattura:

- ☐ i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi alla capacità di trasporto, espressi in Sm³/g;

- ❑ i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi allo scostamento rilevato, espressi in Sm³;
- ❑ i corrispettivi di capacità, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro;
- ❑ i corrispettivi di scostamento applicati, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro.

17.3.2 Altre fatture

Le altre fatture indicano, a seconda dei casi, oltre ai dati riportati al paragrafo 17.3:

- ❑ le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- ❑ i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- ❑ gli interessi di mora applicati;
- ❑ gli importi a cui l'interesse di mora è applicato;
- ❑ altro (es. corrispettivi oneri variabili).

17.4 MODALITÀ DI EMISSIONE

I dati necessari per l'emissione delle varie fatture si rendono disponibili in momenti diversi, di conseguenza Retragas emette le fatture di trasporto in momenti distinti.

Le fatture per il pagamento delle capacità di trasporto sono emesse entro l'ultimo giorno del mese M relativamente ai PDR ed entro l'ultimo giorno del mese M+2 relativamente ai PDI.

Le fatture per il pagamento degli scostamenti sono emesse entro il giorno 25 (venticinque) del mese M+2.

Le eventuali fatture di conguaglio sono emesse entro la fine del mese M per i PDR e del mese M+2 per i PDI.

Le fatture dei corrispettivi oneri variabili, che rientrano nella tipologia "altro", sono emesse entro l'ultimo giorno del mese M+2.

In tutti i casi in cui tali date cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La copia di cortesia della fattura e i relativi dettagli sono anticipati da Retragas tramite e-mail mentre la fattura sarà resa disponibile tramite portale SDI. La data ufficiale della fattura è rappresentata dalla data di emissione riportata sulla stessa.

17.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Nel caso in cui la scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il mancato pagamento è disciplinato secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 17.6.

I termini e le modalità di pagamento sono indicati nella fattura.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure per l'eventuale maggiore importo verrà emessa apposita nota di credito.

Qualora l'esito dei conguagli, di correzioni di errori manifesti o di altre fatturazioni sia un importo a credito verso gli Utenti, Retragas provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di debito o credito.

17.6 MANCATO PAGAMENTO

Retragas applica, nei casi di mancato pagamento, un interesse di mora pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca d'Italia incrementato del 3,5 per cento. L'interesse così calcolato, ripartito sui giorni dell'anno, è applicato alle fatture non pagate per ogni giorno di mancato pagamento.

I giorni di mancato pagamento decorrono secondo i termini indicati al paragrafo 17.5.

In caso di mancato pagamento per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti", paragrafo 18.5.1.3 "Mancato pagamento".

17.7 CONTESTAZIONI

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione, l'Utente può richiedere la correzione di presunti errori manifesti delle fatture. Retragas, nel solo caso di errori manifesti, provvede a correggere e ad emettere nuovamente le fatture. L'Utente è tenuto al pagamento delle fatture così corrette entro 30 (trenta) giorni dalla data di ri-emissione.

Retragas considera verifiche di presunti errori non manifesti solo in sede di conguaglio.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Retragas provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di debito o credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.7.6 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

18 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

18.1	INTRODUZIONE.....	3
18.2	VALIDITÀ DEL CODICE DI RETE	3
18.3	INADEMPIENZE CONTRATTUALI	3
18.3.1	Specifiche di pressione.....	3
18.3.2	Specifiche di qualità	3
18.3.3	Mancata erogazione della prestazione	3
18.3.4	Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione.....	4
18.4	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	4
18.4.1	Dolo/colpa grave	4
18.4.2	Esclusione di responsabilità.....	4
18.5	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.....	4
18.5.1	Cause di risoluzione da parte di Retragas.....	4
18.5.1.1	Perdita dei requisiti di accesso.....	5
18.5.1.2	Procedura concorsuale.....	5
18.5.1.3	Mancato pagamento	5
18.5.1.4	Utilizzo improprio del sistema informativo	5
18.5.2	Importi maturati	5
18.5.3	Cause di risoluzione da parte dell'Utente.....	6
18.5.4	Risoluzione per causa di forza maggiore.....	6
18.6	FORZA MAGGIORE.....	6
18.6.1	Definizione	6
18.6.2	Cause	6
18.6.3	Effetti.....	7
18.6.4	Notifica	7
18.6.5	Impatto sui corrispettivi di trasporto.....	7
18.7	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	8
18.7.1	Competenze dell'Autorità	8
18.7.2	Disposizioni transitorie.....	8
18.7.3	Tentativo di conciliazione	8

18.7.4	Risoluzione giudiziale.....	8
18.7.5	Applicazione	8
18.7.6	Arbitrato tecnico.....	9
18.8	CESSIONE DEL CONTRATTO	9
18.9	CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....	9

18.1 INTRODUZIONE

Il presente capitolo descrive la procedura di risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto e del codice di rete.

18.2 VALIDITÀ DEL CODICE DI RETE

Fermo restando le disposizioni inderogabili di legge, le previsioni contenute nel Codice di Rete costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete Retragas.

Retragas e l'Utente sono vincolati al rispetto dei reciproci diritti e all'assolvimento dei reciproci obblighi stabiliti nel codice di rete in virtù della sottoscrizione del contratto di trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto di Trasporto, si fa dunque riferimento a quanto previsto dal codice di rete le cui norme, in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale del contratto.

18.3 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Fermo restando quanto già stabilito specificamente all'interno dei singoli capitoli del codice di rete e quanto previsto nel capitolo successivo, le Parti, Retragas ed Utente, devono comportarsi secondo le regole della correttezza e secondo diligenza.

18.3.1 Specifiche di pressione

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente a Retragas presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.1 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

Nei casi in cui la pressione del gas riconsegnato da Retragas presso un punto di riconsegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

18.3.2 Specifiche di qualità

In caso di mancato rispetto da parte degli Utenti degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di consegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.1.1 del capitolo "Qualità del gas". In caso di mancato rispetto da parte di Retragas degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di riconsegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.2.1 del capitolo "Qualità del gas".

18.3.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, emergenze di servizio e interventi sulla rete, qualora Retragas non effettui la prestazione, avente per oggetto il servizio di trasporto di gas, posta a proprio carico dal contratto di trasporto ed, in conseguenza di tale comportamento, risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, è sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed

ha diritto ad ottenere da Retragas, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione.

18.3.4 Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione

L'Utente è responsabile di fornire e mantenere aggiornata l'indicazione di categoria d'uso di cui al TISG per ciascun punto di riconsegna presso i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui è titolare di capacità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; è tenuto, inoltre, ad informare il Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto circa le modalità di odorizzazione e le disposizioni in materia.

Il trasportatore provvede, in ogni caso, all'odorizzazione del gas per tutti i punti di riconsegna di Clienti Finali diretti (PDR), secondo quanto indicato nel Capitolo 3.

Il servizio di odorizzazione a valle dei PDI è di diretta competenza del distributore sotteso.

18.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

18.4.1 Dolo/colpa grave

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1229 c.c., la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del contratto di trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

Tale limitazione non opera tuttavia nel caso in cui il danno derivi da violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

18.4.2 Esclusione di responsabilità

Si conviene altresì di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per le seguenti voci di danno:

- ☐ danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità,
- ☐ lucro cessante, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente,
- ☐ danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine.

18.5 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

18.5.1 Cause di risoluzione da parte di Retragas

Il contratto di trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata da Retragas, rispetto alla propria scadenza naturale,

mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- ☐ perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente;
- ☐ procedura concorsuale a carico dell'Utente;
- ☐ mancato pagamento;
- ☐ utilizzo improprio del sistema informativo.

18.5.1.1 Perdita dei requisiti di accesso

Qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione da parte di Retragas della intervenuta perdita del requisito, il soggetto in esame perde la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete Retragas.

18.5.1.2 Procedura concorsuale

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituisce titolo per la risoluzione contrattuale da parte di Retragas, fatto salvo il subentro nel contratto di trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

18.5.1.3 Mancato pagamento

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi fatturati a qualsiasi titolo a favore di Retragas in dipendenza dell'esecuzione del contratto di trasporto per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, dà diritto a Retragas, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, di risolvere in via anticipata il contratto di trasporto stesso.

18.5.1.4 Utilizzo improprio del sistema informativo

Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta gestione dei dati di trasporto da parte di Retragas, costituisce motivo di risoluzione anticipata del contratto di trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati a Retragas e agli altri Utenti.

18.5.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 18.5.1, l'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a Retragas, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione, alla data della risoluzione e ad un tasso pari al rendimento medio annuo dei buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento, degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del contratto di trasporto.

18.5.3 Cause di risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete Retragas o prelevare dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente ha diritto, mediante invio di comunicazione scritta a Retragas nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del contratto di trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a Retragas gli importi di cui al paragrafo 18.5.2. Qualora la capacità di cui al contratto risolto sia conferita da Retragas, in tutto o in parte, ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita viene accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.5.4 Risoluzione per causa di forza maggiore

Il contratto di trasporto può essere altresì risolto, su iniziativa di Retragas o dell'Utente, in relazione a prestazioni rese impossibili da un evento qualificato ai sensi del successivo paragrafo come di "forza maggiore", qualora l'evento stesso si protragga in maniera continuativa oltre 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento medesimo.

18.6 FORZA MAGGIORE

18.6.1 Definizione

Con l'espressione "forza maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete Retragas, non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte interessata"), tale da rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte interessata previsti nel contratto di trasporto fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

18.6.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di forza maggiore:

- ☐ guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse,
- ☐ fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni,
- ☐ esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche,
- ☐ scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente Retragas o l'Utente,
- ☐ ritardato o mancato ottenimento, da parte di Retragas, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni,

- qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte di Retragas,
- ❑ atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte interessata cui si riferiscono,
 - ❑ vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete Retragas, che Retragas non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di forza maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete Retragas.

18.6.3 Effetti

La Parte interessata è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel contratto di trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da forza maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la Parte interessata deve comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

18.6.4 Notifica

La Parte interessata è tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- ❑ il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel contratto di trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio,
- ❑ lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista,
- ❑ l'intervenuta cessazione dell'evento di forza maggiore e le eventuali modificazioni operate dalla forza maggiore sulle condizioni di esecuzione del contratto di trasporto.

18.6.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di forza maggiore, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente viene ridotto "pro rata temporis", ossia per il periodo relativo all'interruzione totale o parziale della prestazione di trasporto in ragione della ridotta quantità di gas riconsegnata all'Utente ai punti di riconsegna.

18.7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.7.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti possono di comune accordo ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, ai sensi della deliberan.42/05.

18.7.2 Disposizioni transitorie

In attesa del regolamento dell'Autorità, Retragas intende adottare una procedura provvisoria mediante la quale risolvere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del contratto di trasporto e del codice di rete.

18.7.3 Tentativo di conciliazione

Qualora insorgesse una controversia in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente codice o nel contratto di trasporto, la Parte interessata è tenuta ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione comunicando all'altra Parte l'oggetto della controversia e il nominativo del soggetto incaricato di esperire il tentativo in nome e per conto della Parte stessa con lettera raccomandata al quale dovrà essere conferito espresso mandato a transigere e conciliare.

Resta inteso che l'esperimento del tentativo in oggetto fa sempre salva la facoltà di ciascuna delle Parti di ricorrere a misure cautelari e d'urgenza previste dalla legge.

Una volta avviato il tentativo di conciliazione, le Parti concordano i tempi e le modalità di esperimento dello stesso e si comportano in buona fede al fine di addivenire ad un accordo soddisfacente per entrambe. In caso di esito positivo viene redatto dalle Parti e per iscritto uno specifico accordo che vale come transazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1965 e seguenti del Codice Civile.

18.7.4 Risoluzione giudiziale

Qualora il tentativo di conciliazione non dia esito positivo o comunque le Parti non addivengano ad una composizione della controversia entro 60 giorni dalla data della comunicazione con lettera raccomandata di cui al punto precedente, ciascuna delle Parti ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria per la risoluzione della controversia stessa, e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità dalla legge e ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 137/02.

Per tale ipotesi le Parti attribuiscono fin da ora la competenza esclusiva al Foro di Brescia.

18.7.5 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da

Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.7.6 Arbitrato tecnico

Qualora insorgesse tra le Parti una controversia avente per oggetto questioni di natura strettamente tecnica e tali per cui la risoluzione delle stesse necessiti di un giudizio specialistico, le Parti designano di comune accordo un esperto iscritto nell'Albo professionale degli ingegneri di Brescia e, in caso di mancato accordo, ciascuna parte può richiedere al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia la nomina di un esperto iscritto nell'albo professionale degli ingegneri di Brescia.

L'esperto così nominato concorda con le Parti la procedura per l'esame della questione tecnica.

Il parere dell'esperto viene trasfuso dalle Parti in un accordo scritto al quale le Parti conferiscono gli effetti della transazione di cui agli artt. 1965 e seguenti del Codice Civile.

18.8 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto a ciascuna delle Parti di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto di trasporto a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il consenso non può essere irragionevolmente negato qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nel presente codice. L'efficacia della cessione è subordinata alla prova del possesso di tali requisiti che è onere della Parte cedente fornire alla Parte ceduta.

La cessione avviene comunque senza liberazione dell'Utente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1408 c.c.

Il consenso dell'Utente alla cessione del contratto di trasporto da Parte di Retragas non è necessario qualora la cessionaria sia una società controllante, controllata di Retragas cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.

18.9 CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di cessazione del contratto le garanzie finanziarie presentate verranno restituite secondo quanto previsto nel capitolo 5.1.4.4.

19 DISPOSIZIONI GENERALI

19.1	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	2
19.2	RISERVATEZZA	2
19.2.1	Obblighi delle Parti.....	2
19.2.2	Eccezioni	2
19.2.3	Efficacia degli obblighi.....	2
19.3	PRIVACY	3
19.4	RINUNCE	5
19.5	DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE	5
19.6	OBBLIGHI D'INFORMAZIONE	5

19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualora per l'esecuzione del Contratto di Trasporto sia necessario consentire ad una delle Parti l'utilizzo temporaneo dei diritti derivanti da una proprietà intellettuale di cui è titolare l'altra Parte, tali diritti rimangono in capo al legittimo titolare (autore o licenziante), il quale può inibirne l'utilizzo ove dall'utilizzo stesso derivi o possa derivare un pregiudizio al proprio diritto di proprietà intellettuale.

La Parte alla quale viene consentito l'utilizzo dei diritti di cui sopra è tenuta a comportarsi secondo correttezza e buona fede salvaguardando per quanto possibile l'integrità dei diritti stessi in favore del legittimo titolare.

19.2 RISERVATEZZA

19.2.1 Obblighi delle Parti

Tutte le informazioni, le notizie, i dati e /o i documenti di qualsivoglia natura e provenienza riguardanti l'attività di una delle Parti, comunque acquisite, in forma scritta od orale, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Retragas ed Utente in conformità al Codice di Rete, sono da considerarsi riservati e non potranno essere utilizzati da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti/rappresentanti se non in funzione dell'esecuzione del contratto di trasporto, né possono essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

19.2.2 Eccezioni

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non sono considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- ☐ informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- ☐ informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- ☐ informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;
- ☐ informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

19.2.3 Efficacia degli obblighi

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati hanno efficacia a partire dalla sottoscrizione del contratto di trasporto per tutta la durata dello stesso e per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al Contratto di Trasporto.

19.3 PRIVACY

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona, con particolare riferimento a riservatezza e identità personale.

Finalità del trattamento

In adempimento agli obblighi del Regolamento Europeo n. 679/2016, La informiamo che la società Retragas S.r.l. svolge il trattamento dei Suoi dati personali, per poter eseguire l'allacciamento alle forniture e, ove da Lei richiesto, per poter effettuare l'attivazione delle forniture e svolgere le attività di competenza per l'erogazione del servizio di Trasporto del gas (quali a titolo esemplificativo: accesso al servizio di Trasporto Gas, stipula contratto da Operatore accreditato, modifica degli allacciamenti, lettura, manutenzione e verifica degli strumenti di misura, sospensione della fornitura, pronto intervento, espletamento di adempimenti amministrativi e contabili).

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Specifiche disposizioni organizzative e misure di sicurezza sono osservate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.

Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per un tempo congruo rispetto alle finalità medesime. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato.

Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono strettamente funzionali all'ottimale esecuzione dei servizi e degli interventi richiesti. La raccolta dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo di fornitura, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti. La mancata raccolta determina l'impossibilità di dar corso alla richiesta.

Il conferimento dei recapiti personali (telefono, e-mail, cellulare) è facoltativo, ma utile per una migliore gestione del servizio.

Le chiamate pervenute al numero verde del pronto intervento gas sono registrate come disposto dalla 554/2019/R/gas dell'ARERA.

Incaricati del trattamento – Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali raccolti sono trattati dai Responsabili sottoindicati e dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo: il personale amministrativo di Retragas S.r.l. addetto alla predisposizione delle offerte relative agli interventi richiesti dal cliente, gli addetti del centralino del Pronto Intervento, gli addetti alla gestione delle segnalazioni). I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento, nonché ad Autorità, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge. I Suoi dati non verranno diffusi.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento dei dati personali è la società Retragas S.r.l. con sede a Brescia in Via A. Lamarmora, 230.

Sono state altresì nominate Responsabili del trattamento alcune società che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla società Retragas S.r.l.

L'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso l'Ufficio Privacy di A2A S.p.A.

Ogni interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una comunicazione al seguente recapito: dpo.privacy@a2a.eu.

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali e in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).

L'interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al

trattamento dei dati per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione).

Per esercitare i diritti e richiedere l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento, può contattare il Titolare del Trattamento ai seguenti recapiti: casella di posta elettronica dpo.privacy@a2a.eu o comunicazione scritta – A2A S.p.A. Corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento.

È a carico dell'utente l'obbligo di informare i propri clienti finali della sopracitata informativa sul trattamento dei dati personali.

L'efficacia ha validità per tutta e sola la durata del contratto di trasporto stipulato fra le Parti (Retragas e Utente del trasporto).

19.4 RINUNCE

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una Parte, in conformità al contratto di trasporto, non è considerato una rinuncia a quei diritti né preclude l'esercizio degli stessi in altre occasioni.

19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avvengono/avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul gas trasportato per conto dell'Utente sulla rete di Retragas, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, è a carico dell'Utente, che tiene indenne Retragas da ogni responsabilità. Retragas ha inoltre diritto a rivalersi sull'Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete, omesse o ritardate effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Ciascuna delle Parti non si assume alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

L'Utente è l'unico responsabile delle eventuali conseguenze dannose verificatesi nei confronti dei propri clienti finali o di qualunque altro terzo, nonché nei confronti di Retragas, a causa della mancata o ritardata o incompleta comunicazione delle informazioni cui l'Utente medesimo è tenuto in forza delle disposizioni contenute nel presente documento.

A tal fine l'Utente manleva Retragas da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi.

20 GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

20.1	DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL'EMERGENZA	2
20.2	CAUSE E TIPOLOGIE DI EMERGENZA	2
20.2.1.1	Emergenze dovute ad anomalie tecniche.....	2
20.2.1.2	Emergenze dovute a mancata copertura del fabbisogno di gas	2
20.3	MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA	3
20.4	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA.....	3
20.4.1	Attività.....	3
20.4.1.1	Attivazione del pronto intervento.....	3
20.4.1.2	Gestione dei sopralluoghi.....	3
20.4.1.3	Realizzazione dell'intervento di emergenza.....	3
20.4.2	Risorse	4
20.4.2.1	Centro di telecontrollo.....	4
20.4.2.2	Personale	4
20.4.2.3	Mezzi di trasporto	4
20.4.2.4	Mezzi di comunicazione.....	4
20.4.2.5	Attrezzature e materiali di emergenza	4
20.4.2.6	Supporto cartografico.....	4
20.5	DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI.....	5
20.5.1	Diritti e obblighi dell'Utente	5
20.5.1.1	Organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa.....	5
20.5.1.2	Informazioni a Retragas.....	5
20.5.2	Diritti e obblighi di Retragas	6

20.1 DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL'EMERGENZA

Si definisce emergenza di servizio la temporanea indisponibilità delle infrastrutture di rete dovuta a condizioni impreviste e transitorie, che impongono vincoli speciali alle attività di trasporto. È distinta dall'emergenza generale per mancanza di copertura del fabbisogno, descritta nel capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale".

A titolo esemplificativo, sono compresi nelle emergenze di servizio:

- ❑ i casi in cui si verifica una fuoriuscita incontrollata di gas metano;
- ❑ i casi di indisponibilità non programmata di condotte o di danneggiamenti a metanodotti per eventi naturali, che non comportano necessariamente fuoriuscite incontrollate di gas.

Retragas gestisce le emergenze di servizio sulla base di una procedura finalizzata a ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e a minimizzare le riduzioni di servizio, in conformità con le norme tecniche vigenti.

20.2 CAUSE E TIPOLOGIE DI EMERGENZA

Si distinguono due cause di emergenza:

- ❑ emergenza dovuta ad anomalie tecniche;
- ❑ emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita da Retragas.

Gli eventi che determinano una situazione di emergenza della rete di proprietà di Retragas includono eventi che avvengono su tale rete e/o che si verificano a monte sulle infrastrutture appartenenti alla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore e che si ripercuotono a valle sulla rete Retragas.

20.2.1.1 Emergenze dovute ad anomalie tecniche

Nel caso di anomalie tecniche le emergenze si distinguono in base al fatto che abbiano comportato una fuoriuscita incontrollata di gas oppure no e possono essere determinate da:

- ❑ fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- ❑ fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- ❑ fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;
- ❑ danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc.).

20.2.1.2 Emergenze dovute a mancata copertura del fabbisogno di gas

In questo caso si tratta tipicamente di fuori servizio, interventi o danneggiamenti sulla rete a monte che si traducono nell'impossibilità per l'Utente di consegnare il gas sulla rete di Retragas.

20.3 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA

Il centro di telecontrollo di Retragas rileva e segnala ai reparti operativi di zona eventuali emergenze di tipo impiantistico nel caso in cui le pressioni, o le portate, di un tratto di rete non rientrino all'interno del normale intervallo di esercizio. Qualora tale situazione di emergenza dovesse verificarsi al di fuori del normale orario di lavoro, la segnalazione viene inoltrata ai reperibili di turno di zona.

Casi di emergenza impiantistica possono inoltre essere rilevati attraverso segnalazioni ai numeri telefonici del centro di pronto intervento di Retragas, presidiato 24 ore su 24.

I numeri telefonici sono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito internet di Retragas (www.retragas.it). I numeri sono inoltre riportati anche sulla segnaletica utilizzata per evidenziare il percorso dei metanodotti e sulle recinzioni dell'impiantistica fuori terra.

20.4 PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

20.4.1 Attività

La procedura di gestione dell'emergenza si articola in tre fasi:

20.4.1.1 Attivazione del pronto intervento

A seguito di una segnalazione di emergenza (sia nel caso di rilevazione automatica da parte del telecontrollo sia nel caso di diretta segnalazione al centro di Pronto Intervento), qualora il malfunzionamento non sia risolvibile in telecontrollo, vengono immediatamente attivate le squadre operative di pronto intervento dislocate nell'unità territoriale più prossima al luogo della segnalazione.

20.4.1.2 Gestione dei sopralluoghi

A seguito della segnalazione, la squadra di pronto intervento attivata effettua il sopralluogo per determinare l'entità dell'anomalia della rete/impianto.

In particolare, vengono effettuate delle verifiche e delle ispezioni sugli impianti (ricezione e cabine di riduzione) e sulla rete e registrate le informazioni attinenti alle anomalie di cui sopra. (es: descrizione evento e cause; data e ora evento; impianto interessato, ecc.).

Qualora il sopralluogo evidenzia un caso di non emergenza, la squadra di pronto intervento qualifica gli interventi necessari e definisce un piano degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare.

Gli interventi così pianificati sono inseriti nel piano delle manutenzioni mensili e pubblicati secondo quanto previsto al capitolo 13 – Programmazione e gestione delle manutenzioni.

20.4.1.3 Realizzazione dell'intervento di emergenza

Nei casi di effettiva emergenza, la squadra di pronto intervento realizza l'intervento, eventualmente affiancata dalle squadre di supporto specialistico e/o da società

esterne, secondo le procedure operative specifiche di emergenza e nel rispetto della normativa vigente e comunica a Retragas l'avvenuto intervento e gli eventuali impatti sul servizio di trasporto.

20.4.2 Risorse

20.4.2.1 Centro di telecontrollo

La struttura è presidiata 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno e coordina le attività delle diverse funzioni aziendali impegnate a far fronte all'insorgere di situazioni di emergenza sulla rete di trasporto Retragas.

In particolare, il centro provvede a:

- ❑ definire gli assetti di rete ed effettuare le manovre a distanza su impianti telecomandati;
- ❑ attivare il personale reperibile;
- ❑ nel caso di eventi che possano generare pericoli specifici per le persone o per l'ambiente, richiedere l'intervento delle autorità territoriali competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia, ecc.) fornendo loro le informazioni necessarie;
- ❑ acquisire le informazioni utili da parte delle unità di pronto intervento;
- ❑ assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali nonché verso gli Utenti coinvolti nella riduzione del servizio di trasporto causata dall'emergenza.

20.4.2.2 Personale

Retragas predispone turni di reperibilità del proprio personale e di quello di imprese esterne incaricate, per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza.

20.4.2.3 Mezzi di trasporto

Retragas dispone di un parco automezzi adeguato a trasportare persone e materiali sui luoghi dell'emergenza.

20.4.2.4 Mezzi di comunicazione

Retragas dispone di mezzi di comunicazione tali da assicurare la rintracciabilità del personale reperibile e l'operatività durante gli interventi di emergenza.

20.4.2.5 Attrezzature e materiali di emergenza

Retragas provvede alla predisposizione delle attrezzature e dei materiali di emergenza, da tenere a scorta nei propri magazzini o in quelli di imprese esterne incaricate, e provvede sia al loro adeguamento che alla loro manutenzione.

20.4.2.6 Supporto cartografico

Retragas rende disponibile presso le proprie unità operative la documentazione cartografica costantemente aggiornata relativa alla rete di metanodotti di competenza.

20.5 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

20.5.1 Diritti e obblighi dell'Utente

20.5.1.1 Organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa

Al verificarsi di una situazione di emergenza di servizio, tale da comportare la sospensione temporanea del servizio di trasporto presso un punto di riconsegna, sarà cura dell'Utente, qualora non diversamente concordato a priori con Retragas, organizzare un eventuale approvvigionamento alternativo in modo da garantire la fornitura ai propri clienti, interessati dall'interruzione.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo "Responsabilità delle Parti" in ordine ad eventi derivanti da causa di "Forza Maggiore" (paragrafo 18.6), sarà a carico dell'Utente il costo relativo all'approvvigionamento della fornitura alternativa del punto di riconsegna nel caso in cui l'emergenza derivi dall'impossibilità per l'Utente stesso di consegnare il gas sulla rete di Retragas (ad es. a causa di interventi straordinari o emergenze sulle reti a monte).

Indipendentemente dal tipo di emergenza, il costo della materia prima gas naturale sarà in ogni caso a carico dell'Utente.

20.5.1.2 Informazioni a Retragas

Gli Utenti, oltre che ai fini del coordinamento degli interventi di cui al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", anche per consentire la corretta applicazione delle procedure di emergenza descritte nel presente capitolo, sono tenuti, entro il 1° (primo) di ottobre, ad inviare a Retragas, attraverso il modulo pubblicato sul sito internet, l'elenco dei recapiti delle persone reperibili 24 ore su 24 presso gli Utenti stessi e presso i clienti serviti, che Retragas contatterà in caso di necessità.

Questo consente a Retragas di avvertire tempestivamente anche i clienti finali qualora l'insorgere di una situazione di emergenza sulla propria rete, al di fuori del normale orario lavorativo, richieda l'organizzazione degli aspetti logistici legati alla sicurezza di persone e/o cose.

Gli Utenti sono tenuti a mantenere aggiornati gli elenchi e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Ciascun Utente provvede a comunicare direttamente ai propri clienti, almeno una volta l'anno ed in ogni caso di variazione, il recapito telefonico del centro di pronto intervento di Retragas per la segnalazione di eventuali emergenze di servizio.

Nel caso in cui la fornitura alternativa effettuata tramite carri bombolai abbia generato uno scostamento rispetto alla quota di capacità utilizzata per il servizio sostitutivo, l'Utente sarà esentato dal pagamento del relativo corrispettivo di scostamento purché presenti la documentazione prevista all'art. 17 comma 13 della delibera 137/02, corredata dall'apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito internet di Retragas.

L'esenzione è altresì riconosciuta nel caso in cui lo scostamento derivi da analogo servizio sostitutivo prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione. In questo caso la documentazione di cui sopra dovrà essere

corredata da quella attestante la causale del servizio sostitutivo, rilasciata dall'impresa di distribuzione.

20.5.2 Diritti e obblighi di Retragas

Retragas provvede a registrare informazioni relative alle emergenze di servizio, quali:

- ❑ causa dell'emergenza (secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.2);
- ❑ tipologia di emergenza (solo per emergenza dovuta ad anomalia tecnica secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.2.1.1);
- ❑ descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato;
- ❑ data e ora dell'evento;
- ❑ descrizione dell'impianto interessato dall'emergenza;
- ❑ eventuali fuoriuscite di gas registrate;
- ❑ soggetto richiedente l'intervento (terzi, unità periferiche di Retragas, Vigili del Fuoco, ecc.);
- ❑ responsabilità dell'emergenza (forza maggiore, terzi, Retragas), previo oggettivo accertamento della stessa da parte delle autorità competenti.

Retragas assicura il flusso informativo nei confronti degli Utenti coinvolti dalla riduzione o interruzione del servizio di trasporto causata dagli eventi di emergenza al fine di definire, se le condizioni di intervento lo richiedono, le modalità di interruzione del trasporto di gas ai clienti serviti dagli Utenti stessi.

Al verificarsi di eventi che possono far prevedere pericoli specifici per le persone o l'ambiente, Retragas informa le autorità territorialmente competenti, (Prefetto, Sindaco, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) precisando luogo, natura ed entità dell'evento. Qualora una situazione di emergenza sulla propria rete tale da rendere necessaria l'organizzazione di aspetti logistici legati alla sicurezza di persone e/o cose si verifichi al di fuori dell'orario lavorativo, Retragas avverte direttamente ed in modo tempestivo i Clienti serviti dagli Utenti.

Retragas comunica all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla propria rete nel corso dell'Anno Termico precedente.

21 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

21.1 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE2

21.1 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

Il decreto 26 settembre 2001 ha istituito il "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas", per definire gli interventi da realizzare, e i soggetti responsabili, nel caso di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas (ad esempio, eventi climatici di tale gravità da comportare condizioni di carenza di gas durante il periodo invernale, oppure riduzioni, totali o parziali, nelle importazioni di gas per il sistema nazionale).

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del Comitato, determina le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema del gas, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

Retragas, per quanto di sua competenza, si atterrà a quanto stabilito dal Ministero per fronteggiare l'insorgere di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas.

22 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22.1	INTRODUZIONE.....	2
22.2	PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.....	2
22.2.1	Soggetti autorizzati a presentare richieste di modifica	2
22.2.2	Requisiti di contenuto delle proposte.....	2
22.2.3	Invio e pubblicazione delle proposte	3
22.2.4	Valutazione ed approvazione delle proposte.....	3
22.3	PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE.....	3

22.1 INTRODUZIONE

Retragas aggiorna il proprio Codice di Rete a seguito di proposte e a seguito di modifiche del contesto normativo di riferimento.

Obiettivo della procedura di aggiornamento è quello di garantire il costante allineamento del Codice di Rete alle evoluzioni normative ed operative del mercato coinvolgendo in tale processo tutti i soggetti interessati.

Retragas applica la procedura di aggiornamento del Codice di Rete descritta nel paragrafo 22.2 per tutti i casi di modifiche non derivanti da norme imperative. Nel caso di modifiche derivanti da norme imperative Retragas applica la speciale procedura descritta nel paragrafo 22.3.

22.2 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE

22.2.1 Soggetti autorizzati a presentare richieste di modifica

Sono abilitati a presentare richieste di modifica del codice di rete i seguenti soggetti:

- ☐ gli Utenti del sistema di trasporto;
- ☐ i soggetti che intendono accedere al servizio di trasporto sulla rete Retragas;
- ☐ i clienti finali direttamente connessi alla rete Retragas;
- ☐ gli altri operatori del sistema del gas (ad esempio, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione);
- ☐ Retragas.

22.2.2 Requisiti di contenuto delle proposte

Ogni proposta di modifica, per poter essere dichiarata ricevibile, deve:

- ☐ essere presentata in forma scritta, tramite l'apposito formato pubblicato sul sito internet di Retragas;
- ☐ identificare chiaramente il proponente (società, sede legale, ecc.) e una persona di riferimento da contattare (nominativo, numero di telefono, ecc.);
- ☐ descrivere la natura della modifica proposta in modo esauriente;
- ☐ indicare con sufficiente dettaglio le ragioni per le quali si ritiene che la modifica debba essere adottata;
- ☐ indicare chiaramente quali parti (capitoli, paragrafi) del codice di rete andrebbe a modificare;
- ☐ essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore.

22.2.3 Invio e pubblicazione delle proposte

Le proposte di aggiornamento del codice di rete possono essere inviate a Retragas in qualunque momento dell'anno termico. L'invio deve avvenire in forma scritta secondo quanto stabilito dalle "Convenzioni Generali" nel paragrafo "Modalità di invio delle comunicazioni".

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, Retragas comunica al Richiedente l'esito di tale invio (proposta conforme o meno ai requisiti indicati al paragrafo precedente, eventuale necessità di chiarimenti o integrazioni, ecc.) e provvede a pubblicare e a mantenere, sul proprio sito internet, la lista aggiornata delle proposte ricevute e conformi ai requisiti.

Entro un mese dalla pubblicazione della proposta di modifica possono essere inviate a Retragas, da parte di altri soggetti autorizzati, richieste inerenti a tale proposta.

22.2.4 Valutazione ed approvazione delle proposte

Retragas valuta le proposte di aggiornamento sulla base dei seguenti criteri:

- ☐ coerenza delle modifiche proposte con il contesto normativo e con i criteri di predisposizione del codice di rete;
- ☐ miglioramento delle funzionalità del codice di rete;
- ☐ implicazioni operative per il sistema;
- ☐ impatto economico in termini di costi (tra cui eventuali investimenti richiesti) e benefici.

Retragas, a conclusione del processo di valutazione, formula una proposta definitiva e ne sottopone l'esito all'Autorità per l'approvazione. Nel caso in cui l'implementazione della proposta richieda il sostenimento di costi operativi o di investimento rilevanti, Retragas evidenzierà tali aspetti e le tempistiche associate nel documento presentato all'Autorità.

Una volta che l'Autorità abbia approvato e pubblicato sul proprio sito internet le modifiche presentate, Retragas pubblica sul proprio sito internet la decisione dell'Autorità oltre ai dettagli (capitoli impattati e contenuto della modifica) e la data di entrata in vigore delle eventuali modifiche.

In conformità a quanto previsto dall'art. 19.3 della delibera n. 137/02 dell'Autorità, il codice modificato sarà efficace nei confronti degli Utenti dal giorno della pubblicazione dello stesso sul sito dell'Autorità.

22.3 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE

Il Codice di Rete viene automaticamente modificato in seguito a norme imperative contenute in un provvedimento normativo suscettibile di immediata applicazione ai sensi degli articoli 1339 e 1419 comma II del Codice Civile, senza necessità di approvazione tramite la procedura esposta precedentemente.

L'aggiornamento del Codice di Rete e la relativa pubblicazione seguiranno le tempistiche tecniche necessarie senza comunque pregiudicare l'immediata applicabilità della norma imperativa.

CONVENZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164, le definizioni di cui alle delibere dell'Autorità n. 120/01 e n. 137/02 e le seguenti definizioni:

- ❑ **Allocazione:** è il processo di ripartizione dei volumi di gas transitato attraverso un punto tra gli Utenti che condividono il medesimo punto;
- ❑ **Anno Termico:** è il periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo;
- ❑ **Area di Prelievo:** è ciascuna delle aree geografiche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale dalla rete di trasporto del trasportatore e dall'impresa maggiore di trasporto, ai fini tariffari;
- ❑ **Area Omogenea di Prelievo (AOP):** è ciascuna delle aree del territorio nazionale raggiunto dalle reti di trasporto gas del trasportatore e dell'Impresa Maggiore di trasporto, caratterizzate dall'omogeneità delle caratteristiche di qualità del gas transitante in un determinato periodo temporale;
- ❑ **Assegnazione di capacità di trasporto:** è l'esito del processo di ricezione delle prenotazioni e della loro analisi di conformità con le capacità di trasporto conferite e con il criterio di bilanciamento;
- ❑ **Attribuzione di capacità di trasporto:** è l'esito del processo di ricezione delle richieste di conferimento e di analisi delle capacità massime conferibili ai singoli Utenti;
- ❑ **Attribuzione aggiuntiva di capacità di trasporto:** è l'esito del processo di ricezione delle conferme degli impegni di capacità e di analisi delle capacità residue massime conferibili ai singoli Utenti;
- ❑ **Autorità o ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico. Ha sede a Milano, Piazza Cavour 5;
- ❑ **Biometano:** è il gas contenente principalmente metano, derivato da upgrading di biogas o dalla gassificazione di biomassa;
- ❑ **Capacità di trasporto:** è la capacità conferibile presso un punto di riconsegna (PDR – PDI);
- ❑ **Capacità di trasporto disponibile:** è la capacità di trasporto disponibile da conferire/non conferita;
- ❑ **Cliente Finale:** è la persona fisica o giuridica direttamente connessa ad una rete di trasporto o distribuzione del gas che utilizza il gas per uso proprio;

- ❑ **Codice di Rete/Condizioni Transitorie di Accesso:** è il presente documento, comprensivo di tutti gli allegati riportati;
- ❑ **Condizioni Generali di Allaccio:** è il documento, allegato alle pratiche di preventivazione, che regola le condizioni di allacciamento alle reti di trasporto regionale del gas di Retragas;
- ❑ **Conferimento:** è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la massima capacità giorno di gas che ciascun utente può immettere o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard di riferimento;
- ❑ **Contratto di Trasporto:** è il contratto stipulato dall'Utente e Retragas che ha per oggetto il servizio di trasporto gas richiesto disciplinato dalla normativa di settore e dal presente documento;
- ❑ **Decreto Legislativo 164/00:** è il decreto Legislativo 23 maggio 200 n° 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";
- ❑ **Densità relativa:** viene inteso come il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione;
- ❑ **Dispacciamento:** è l'unità che svolge attività di dispacciamento del gas sulla rete di trasporto;
- ❑ **Gas combustibile:** è il gas utilizzato per alimentare le utenze;
- ❑ **Gas o Gas Naturale:** viene intesa la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano ed in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile, a specifica, al trasportatore direttamente dall'impresa maggiore di trasporto, o da altro produttore autorizzato previo trattamento del gas proveniente da altre fonti;
- ❑ **Giorno – gas:** è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06:00 del giorno di calendario successivo;
- ❑ **Giorno - gas G-1:** è il giorno precedente a quello dell'erogazione del servizio;
- ❑ **Giorno - gas G+1:** è il giorno successivo a quello dell'erogazione del servizio;
- ❑ **Mese - gas M+1:** è il mese successivo a quello di erogazione del servizio;
- ❑ **Mese - gas M+2:** è il secondo mese successivo a quello di erogazione del servizio;
- ❑ **GJ:** Giga Joule = 1.000.000.000 Joule (Riferimento al Sistema Internazionale);
- ❑ **KWh:** Kilowatt = 1.000.000 Watt/ora (Riferimento al Sistema Internazionale);
- ❑ **Impianto di metering:** è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati ai fini della corretta misurazione del gas naturale e della messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del meter reading, ivi incluse le apparecchiature per la trasmissione dei dati;
- ❑ **Impianto di meter reading:** è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti, non compresi nell'impianto di metering, installati ai fini dello svolgimento del meter reading;

- ❑ **Impresa di trasporto:** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
- ❑ **Impresa maggiore di trasporto:** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti;
- ❑ **Indice di Woobe:** è il rapporto tra il Potere Calorifero Superiore del gas (PCS) per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento, espresso in GJ/mc o KWh/mc;
- ❑ **Metering:** è l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura che prevede la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
- ❑ **Meter reading:** è l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
- ❑ **Parte o Parti:** si intendono il Trasportatore e l'Utente del servizio di trasporto;
- ❑ **Periodo di punta:** è periodo di sei mesi intercorrente tra il 1° novembre ed il 30° aprile di ciascun anno;
- ❑ **Periodo fuori punta:** è il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1° maggio ed il 31° ottobre di ciascun anno;
- ❑ **Piano di Emergenza:** è il Piano di Emergenza predisposto ai sensi dell'art.8 comma 1 del Decreto Legislativo n. 93/2011, in conformità alle disposizioni dell'art.10 del regolamento UE n. 994/2010;
- ❑ **Potere Calorifico Superiore o PCS:** è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione);
- ❑ **Prenotazione:** è il processo di invio dei programmi di consegna o riconsegna di gas da parte degli Utenti;
- ❑ **Punto di Consegna al trasportatore (PCT):** è il punto fisico nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'utente al trasportatore, e la sua misurazione, può essere:
 - un punto di Entrata sulla rete di Trasporto;
 - il punto di consegna dell'impresa maggiore di trasporto;
 - un punto di consegna da produzione di gas naturale;
 - un punto di immissione da impianto di produzione di Biometano.
- ❑ **Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore di Trasporto (PDC):** è il punto fisico di interconnessione con l'impresa maggiore di trasporto;

- ❑ **Punto di Riconsegna (PDR):** è il punto fisico di confine e raccordo tra la rete di trasporto e l'impianto del cliente finale, nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas da Retragas all'Utente; di norma è posto sul confine tra la proprietà pubblica e quella privata, a prescindere dalla collocazione degli apparecchi di misura, regolazione e riduzione della pressione del gas presenti;
- ❑ **Punto di interconnessione (PDI):** è il punto fisico di interconnessione dei gasdotti (o aggregato di più punti fisici tra loro interconnessi a valle) appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto gas con le reti di distribuzione; di norma è posto sul confine tra la proprietà pubblica e l'area del distributore, a prescindere dalla collocazione degli apparecchi di misura, regolazione e riduzione della pressione del gas presenti;
- ❑ **Punto di scambio virtuale (PSV):** è il punto virtuale situato tra i punti di entrata ed i punti di uscita dalla rete nazionale, presso il quale gli utenti del sistema di trasporto gestito dall'impresa maggiore possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella rete;
- ❑ **Rete Regionale di Trasporto:** è il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti;
- ❑ **Segmento (S0x):** è la partizione della rete Retragas costituita ognuna da tratti interconnessi;
- ❑ **Servizio di misura sulla rete di trasporto del gas (o servizio di misura):** è l'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto del gas, che comprende le attività di metering e meter reading;
- ❑ **Sistema o impianto di misura:** è il sistema di misura di cui al decreto MSE 18 giugno 2010, ossia il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura; il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti: a) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese tra la valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso; b) il misuratore dei volumi di gas; c) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associato; d) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger);
- ❑ **Sm³:** è lo standard metro cubo, ovvero un metro cubo di gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar);
- ❑ **Specifiche di Qualità:** è la specifica tecnica relativa alle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel GAS naturale o nel Biometano;
- ❑ **Titolare dell'impianto:** è il soggetto che ha la disponibilità, in quanto proprietario o ad altro titolo, del rispettivo impianto.
- ❑ **Trader:** è l'esercente l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente fornisce gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono, direttamente o indirettamente, di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita, Utenti della rete di trasporto;

- ❑ **Trasportatore o Retragas:** è la società Retragas s.r.l. che fornisce, secondo le regole definite nel presente documento, il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata ai sensi dell'art. 2 lettera t) del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164.
- ❑ **Utente:** è l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

SCADENZE NEI GIORNI NON LAVORATIVI

Nel caso in cui una scadenza cada in un giorno non lavorativo, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, qualora non diversamente specificato nel codice di rete.

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

In tutti i casi di invio dati, fa fede, ai fini della verifica del rispetto di eventuali scadenze, la data di ricezione da parte di Retragas.

L'Utente che spedisce comunicazioni via posta può anticipare l'invio dei dati via mail. In questo caso, la data utile per la verifica del rispetto della scadenza è quella riportata nella mail. Rimane inteso che qualora non pervengano a Retragas gli originali via posta entro un tempo ragionevole, le relative comunicazioni non saranno considerate valide.

Nei moduli predisposti da Retragas e resi disponibili nel sito, sono indicate le modalità di invio.